



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSERINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. RAFFAELE GRAZIANO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT. MARIANO BUCCOLIERO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 98**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA +46**

**UDIENZA DEL 07/05/2021**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405307887**

**Esito: RINVIO AL 11/05/2021 09:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE. .4	
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO F. DINACCI.....40	
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO ANGELO LORETO.....61	

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**

**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.**

**Udienza del 07/05/2021**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -**

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire con la discussione, Avvocato Perrone.

AVVOCATO F. ZACCARIA - Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO F. ZACCARIA - Sì. L'Avvocato Zaccaria, per il verbale. All'udienza del 9 marzo, il collega Muscatiello si riservò di consegnare alla Corte una copia cartacea delle slide utilizzate per la discussione nell'interesse di Nichi Vendola. Se possibile, vorrei produrle alla Corte. Ho già consegnato una copia cortesia in Procura per il Dottor Epifani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO F. ZACCARIA - Poi, nei prossimi giorni, depositeremo anche una chiavetta col formato... diciamo in chiavetta USB, con gli stralci di audio - presenti nel fascicolo per il dibattimento - delle fonie che abbiamo ascoltato in aula.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se le Parti non hanno nulla da osservare, disponiamo l'acquisizione delle slide. Allora, proseguiamo la discussione dell'Avvocato Perrone. Prego, Avvocato. La invito a essere sintetico.

AVVOCATO L. PERRONE - Cercherò di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Ormai mi avvio alla conclusione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie.

### **CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE**

AVVOCATO L. PERRONE - Buongiorno a tutti, innanzitutto.

Veniamo adesso ad analizzare quella che è la parte delle contestazioni relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Proprio perché non è stato risparmiato alcun tipo di contestazione, il mio assistito risponde sia della vicenda della corruzione - della presunta corruzione - del Professor Liberti, tanto della concussione del Professor Assennato. Partendo dalla prima, sapete perfettamente che questo filone di indagine è confluito in questo procedimento da un altro procedimento iscritto nel 2010 che - vorrei aprire e chiudere parentesi - non ha portato ad alcuna affermazione di penale responsabilità. Era un'indagine sul versante Provincia in cui, anche nel 345 del 2010, è emersa la totale assoluta inconsistenza dell'attività di indagine che aveva portato a rubricare evidentemente delle contestazioni - anche lì in termini di concussione - che poi sono franate alla valutazione del Giudice... anzi no. Proprio perché io - e il mio modo di affrontare i processi - voglio essere assolutamente leale... Li si è fatti prescrivere. Ciascuno di noi, nel proprio animo, quando deve rispondere alla propria coscienza... sappiamo perfettamente che quando i processi sono solidi e forti si spingono, quando si sa che hanno un'intrinseca debolezza si fanno morire. Il 345 del 2010 è morto: è morto perché è franato nella sua assoluta inconsistenza fattuale giuridica.

Vorrei cominciare dal versante dei rapporti tra l'Ilva S.p.A. e la Provincia. Anche se, con riferimento alla Provincia, al Ragionier Fabio Riva non viene mossa ed elevata alcun tipo di contestazione. Ma questo mi è utile per ulteriormente affrontare un altro argomento, ovvero che l'addetto alle pubbliche relazioni di Archinà si muovesse solo ed esclusivamente su mandato della proprietà. Quindi un primo dato con cui ci dobbiamo

confrontare: se così è, allora mi dovete spiegare perché queste contestazioni di presunti reati che sono contestati nei capi u) e v) - ovvero la concussione in danno di Morrone o il tentativo di concussione in danno di Romandini - vedono in una chiave evidentemente monosoggettiva societaria la condotta del signor Girolamo Archinà. Ma è significativo questo aspetto. Anche perché Archinà - quando ormai chi mi ha preceduto ha sviscerato quella che era la problematica relativa all'autorizzazione alle discariche - a un certo punto (il 4 marzo del 2010, nella progressiva 757) chiama gli uffici dell'Ilva e chiede alla segretaria di parlare con il Ragionier Fabio Riva al quale diceva che aveva bisogno... questo è uno stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare del 2012. Chiedeva alla segretaria di parlare con il Ragionier Fabio Riva al quale diceva che aveva bisogno di vederlo per qualche ora la settimana successiva, allorquando quest'ultimo si fosse recato nello stabilimento di Taranto. "È chiaro - è questo quello che dice Archinà in quella conversazione - che avevo indovinato sin dall'inizio e quindi si va. È chiaro, bisogna darsi da fare sulla parte che io le dicevo, sulla parte politica, perché ho risposte che non si stanno interessando". Adesso vediamo quello che è stato evidentemente il versante e quindi l'interlocuzione di carattere politico che può aver avuto la proprietà con l'ente Provincia.

In questo senso vi segnalo... proprio perché vi ho già anticipato che attraverso la lettura delle intercettazioni telefoniche emerge proprio il dato personologico del Ragionier Fabio Riva. In questo senso è significativa una intercettazione (che è la 4318 del 19 maggio 2010) che intercorre fra Archinà e Fabio Riva. È veramente una lectio magistralis che Archinà illustra a Fabio Riva in relazione a quelli che sono i... si sono succeduti i dirigenti all'Ecologia della Provincia. Cioè Fabio Riva sconosce totalmente la galassia, tant'è che dice... L'esordio della telefonata qual è? Che aveva chiamato, aveva telefonato allo stabilimento l'Ingegnere Ruggieri, l'Ingegnere Ruggieri che è un dirigente storico all'Ecologia della Provincia di Taranto che aveva partecipato finanche alla Segreteria Tecnica per conto della Provincia di Taranto nel periodo 2005... del 2006. Ingegnere Ruggieri che aveva chiamato in stabilimento chiedendo dell'Ingegnere Emilio Riva. Quindi questa circostanza l'aveva saputa Fabio Riva e l'aveva comunicata ad Archinà. Dice: "Ha chiamato l'Ingegnere Ruggieri". A questo punto Archinà dice: "No, lascialo stare. Quello è andato in pensione, è parecchio che è andato in pensione. Poi è subentrato Romandini". Fabio Riva: "Ah, ecco. Romandini". Girolamo Archinà: "Poi è subentrato. No, no. Infatti questo ormai è fuori. È subentrato Romandini. Poi è subentrato Morrone e poi ci sarà l'evoluzione". "Ah, ecco". Quindi Fabio Riva: "Ah. Quindi Ruggieri, Romandini...". Archinà: "Morrone, Morrone". Cioè gli fa proprio una lectio magistralis. Fabio Riva non sapeva manco chi fossero i dirigenti della Provincia.

---

Ma è interessante prendere spunto da un passaggio dell'esame del Presidente Florido. Il Presidente Florido, nel corso del suo esame nell'udienza del 20 febbraio del 2019, fa testualmente richiamo ad una intercettazione, ad una telefonata intercorsa con il Ragionier Fabio Riva che naturalmente si lagnava di come fosse diventata paludosa la procedura relativa all'autorizzazione alla discarica interna. Tant'è che ci ha detto il Presidente Florido: "Il Ragionier Riva mi chiamò perché stavo andando a una riunione barese a Bari, presso l'Assessorato all'Ambiente, perché c'era la famosa questione delle centraline". Questo è un periodo in cui - come vi ho detto - si sovrappongono varie questioni e vi era anche quella delle centraline. Siamo al 26 luglio del 2010. «Si dovevano mettere dentro il perimetro dello stabilimento. Poi, a un certo punto, mi disse: "Presidente, ma è possibile che sulla discarica sono tre anni che aspettiamo? Ogni volta che ci chiedono nuove carte"». Questa è la famosa spectre, quella che aspetta tre anni e mezzo per l'AIA, tre anni per l'autorizzazione interna della discarica. "Ma com'è possibile?". Basta leggerla quell'intercettazione. Bene, leggiamola quell'intercettazione. È la 5024 del 26 luglio del 2010. Il Presidente Florido dice: "Mi ha chiamato... come si chiama? Archinà, dicendomi dell'incontro". In questo fa riferimento al Tavolo Tecnico del 23. Questa è una telefonata di 72 ore successive. "Mi ha raccontato di com'è andato l'incontro". Florido dice: "La mia ipotesi è che dobbiamo tenere insieme, diciamo valorizzare l'incidente probatorio - perché era stata formulata richiesta il 16 di luglio - come occasione di avere prove tecniche di qualità, anche la sede istituzionale e politica per trovare". È evidente che qui si stanno riferendo alla tematica delle centraline. Fabio Riva: "Certo, assolutamente". Dovete incominciare a capire, a vedere, a valutare, a sentire quello che è il modo con cui interloquisce ogniqualvolta parla con interlocutori, soprattutto con interlocutori anche di vertici istituzionali (che è capitato assai raramente). Ma vediamo anche in che modo lo stesso si porge: "Certo, assolutamente". È una costante nel suo atteggiamento. Florido: "Le volevo dire questo. Io ho fatto una verifica con gli uffici e con l'Assessore sui temi, diciamo i rapporti con il Ministero dell'Ambiente, sui procedimenti autorizzativi". "Sì" dice Fabio Riva. "E la cosa... non ho la sensazione. Non so a lei come riverberano le informazioni. Non è per nulla come me l'ha raccontata lei. Quindi io ritengo necessario a questo punto che in un giorno che vedremo adesso, quando lei verrà, io e lei partecipiamo ad un incontro con i nostri tecnici specifici dove ci raccontiamo le cose a che punto sono". Fabio Riva: "Va bene, senz'altro". Cioè è questo poi quello che viene connotato... Perché poi dobbiamo cercare di creare un fil rouge che abbia un carattere logico rispetto a quelle che sono queste emergenze, rispetto a quello che poi è stato scritto nell'ordinanza di custodia cautelare - che è stato poi narrato e raccontato - di un vertice aziendale che manipolava

quelli che sono i rapporti con gli enti pubblici territoriali. Francamente, proprio leggendo... è l'unica interlocuzione che abbiamo col Presidente dell'ente Provincia, in cui questo è l'atteggiamento di Fabio Riva quando a un certo punto Florido gli dice: "Se il Ministero dice che la competenza è la nostra, riapriamo il procedimento". Lui, a un certo punto, sbotta e dice: "Ma certo, questo è il giochetto della Provincia. Dovete ricominciare tutto daccapo. È un casino, è un casino". E poi la telefonata si chiude. Cioè è uno che obiettivamente rappresenta... è scoraggiato da questa interlocuzione veramente defatigante che l'azienda aveva con la Pubblica Amministrazione.

Ora veniamo alla vicenda del Professor Liberti che è stata già analizzata. E' significativo comunque un dato perché anche questo, un po' per esperienza vissuta da tutti quanti noi... quando, in ordine a un capo d'imputazione, vi è una richiesta di trasmissione atti così diffusa - com'è stato fatto in questo caso - vuol dire che evidentemente l'istruttoria dibattimentale è assolutamente franata, come è risultata in questa vicenda. Abbiamo sempre parlato di una dazione di 10 mila euro in una busta bianca. Abbiamo portato un consulente - il Professor Civino, l'Ingegnere Civino - che ha dimostrato che busta non era. Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, dice: "L'argomentazione che il consulente sviluppa attraverso l'ingrandimento delle immagini e che contrariamente a quello che gli stessi personaggi ci dicono che era una busta, non era una busta ma erano dei fogli piegati perché il teste Civino parla di un occhiello. Sostanzialmente questa situazione che non prova assolutamente nulla, perché la busta poteva essere benissimo - com'era - contenuta all'interno". Quindi, come al solito, è il fil rouge di questo processo. Se tu mi dici una cosa e io dimostro l'esatto contrario... "Eh, ma poteva essere comunque qualcos'altro". Si è parlato di una busta, si mostra che busta non era, che c'erano questi fogli, che c'era l'occhiello. Ma dice: "Va beh, la busta poteva essere all'interno dei fogli".

Ma veniamo a quello che si scriveva all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare. Il G.I.P. diceva: "Gli atti del presente procedimento accreditano il convincimento che il consulente tecnico Liberti, ausiliare dell'Autorità Giudiziaria e per questo rivestito della qualità di pubblico ufficiale, abbia ricevuto da Archinà Girolamo, che agiva nell'interesse dell'Ilva, una retribuzione non dovuta pari a 10 mila euro". Bene. È inutile che vi sto a dire che la vicenda parte da quella intercettazione del 26 marzo 2010... anzi parte anche prima. Però, per quanto mi riguarda, il 26 marzo 2010 c'è quella intercettazione (la 1390) fra Archinà e Cinieri, con i soldi e in cui si parla della busta, che il taglio non era quello da 500 ma da 50 e da 100. Ma nella ordinanza di custodia cautelare si continua a dire che "Pochi secondi dopo, alle ore 12:30, si intravede dal video che Archinà consegna una busta bianca al soggetto che è in sua

compagnia. Contestualmente alla consegna l'Archinà effettua una telefonata, circostanza confermata dalle intercettazioni telefoniche". Quindi nell'ordinanza cautelare si parla di una busta bianca, quello che diventano poi i fogli e quello che poi - modello matriosca - diventa busta contenuta all'interno dei fogli.

Vi è stato già detto che quella intercettazione - che è la progressiva 1400, intercorsa tra l'Archinà e l'Ingegnere Capogrosso il 26 marzo, alle ore 12:13 (quella a cui faceva riferimento il G.I.P. nell'ordinanza cautelare) - è proprio il riscontro che quell'incontro aveva ad oggetto la questione del dissequestro delle bricchette. È inutile che vi sto ulteriormente a tediare. Sul passaggio in cui si dice "Se è possibile, siccome sta a Taranto per lezione martedì... è tardi per venire?", cioè questo riferimento è evidentemente collegato alla vicenda giudiziaria che vi ha narrato anche l'Ingegnere Capogrosso nel corso del suo esame, ovverossia che vi era stato il sequestro delle bricchette, che vi era stata una prima istanza con una relazione a firma del Dottor Tommasini - depositata - a cui non c'era stata una risposta della Procura. Era stato interessato anche il Professor Mapelli del Politecnico di Milano. Siccome in quel periodo - ormai è un dato storico acquisito - vi era la volontà da parte di Ilva... e lo abbiamo visto anche nei verbali del Consiglio di Amministrazione che nel maggio del 2010 viene varato il Centro Studi Ilva che doveva aprirsi alle università del territorio. Si decise di interpellare l'Università anche di Bari per avere un parere in tema delle bricchette.

Ma vi è che il coinvolgimento di Fabio Riva è un coinvolgimento postumo. Qui contestano una responsabilità di natura concorsuale in relazione ad un evento che si sarebbe verificato prima che io compaia sulla scena. Perché la corruzione - la presunta corruzione - si sarebbe consumata il 26 marzo del 2010; compare sul palcoscenico di questa vicenda Fabio Riva il 30 marzo (ovvero in epoca successiva), in una telefonata che intercorre e che analizzeremo... anzi il 31 marzo - quindi cinque giorni dopo - che intercorre con il signor Archinà.

Vedete, il G.I.P. nell'ordinanza cautelare ricostruiva questa vicenda facendo ricorso alla logica. Infatti dice: «Una lettura della vicenda coerente con i canoni della logica impone ritenere che costui abbia agito - "costui" intende Archinà - nell'interesse specifico dell'azienda». Ora io voglio fare insieme a voi lo stesso ragionamento in termini di logica, proprio di logica comune. Il 26 marzo vi sarebbe stata questa presunta... cioè vi è la consumazione del patto corruttivo, quindi Archinà consegna i 10 mila euro, quindi ha acquistato il Professor Liberti. Il 31 marzo vi è questa bizzarra... perché non posso qualificarla altrimenti. Perché, se dobbiamo accedere a questa ricostruzione storica e ragionare tutti in punto di logica, se io il 26 marzo ho acquistato, ho un rapporto paritario col pubblico ufficiale perché l'ho corrotto e gli ho dato del danaro, il 31 marzo



mi pare bizzarro che Archinà chiami Fabio Riva per chiedere l'autorizzazione a anticipargli le analisi, visto che l'acquisto che io ho effettuato dandogli i 10 mila euro era inevitabilmente perché producesse una consulenza a me favorevole sulla base proprio di quelle analisi. La telefonata è in questi termini. Fabio Riva dice: "Com'è andata ieri?". "È andata... con il professore? È andata secondo le aspettative". Archinà: "Abbiamo interrotto perché non sapevo come...". "No, no, no, stiamo... Per quanto riguarda l'aspetto delle bricchette, delle bricchette, la prossima settimana ci fa avere, tramite un professore del Politecnico di Bari, la relazione alla quale...". "Va bene": Fabio Riva. "Per quanto riguarda l'altra questione, ci ha chiesto in anteprima i risultati per orientarsi nella relazione integrativa". E Fabio Riva dice: "Quelli che abbiamo da un po'?". Archinà: "Esatto". "Uhm, uhm": Fabio Riva. Archinà: "Per cui, siccome né io e né Capogrosso sapevamo dare risposta perché volevamo sentire lei...". Un attimo! Facciamoci guidare dalla logica. Cinque giorni prima io l'ho pagato, ho pagato il consulente. Non è che ho fatto una donazione come all'Arcivescovado: io gli ho dato 10 mila euro perché mi doveva fare una relazione compiacente. E chiedo poi l'autorizzazione alla proprietà per dargli i dati, dopo che gli ho dato i soldi, dopo che l'accordo mi pare assolutamente evidente? Cioè ragioniamo, utilizziamo la logica, quella stessa logica che vuole utilizzare - e ha dovuto utilizzare, giustamente, a suo modo - il G.I.P. nell'emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Fabio Riva dice: "Scusi, ma quei risultati lui ce li avrà fra quanto?", cioè una considerazione... "Glieli anticipiamo. Ma lui ce li avrà fra quanto?". "Ce li avrà tra un mese". "E allora diamoli, che cazzo!" è la risposta di Fabio Riva. "Infatti, infatti". Dopodiché parte Archinà - perché Archinà è un pattinatore a un certo punto - e dice: "Io potrei lavorargli a dire... lavorare sulla quantità piuttosto che sul profilo". Fabio Riva neanche risponde: "Diamoli, dai". Al di là che - abbiamo visto - questa relazione integrativa di tutto parlava tranne che delle quantità ma era solo ed esclusivamente concentrata sul profilo. Ma - ripeto - voglio attestarmi al dato della logica. Siamo quindi al 31 marzo. Il buon Archinà il 26 ha comprato il consulente, il 31 chiede questa bizzarra autorizzazione a dare, a consegnare i risultati analitici al professore perché ci possa lavorare secondo quelli che sono i desiderata di Ilva. Mi pare che questo sia assolutamente evidente.

Vediamo che cosa succede in epoca successiva. Siamo al 31 marzo e arriviamo al 3 di maggio.

Quindi passano parecchi giorni - oltre un mese - e abbiamo la prova assolutamente granitica che ancora il Professor Liberti quelle analisi non le ha avute, perché vi è una intercettazione (la 289 del 3 maggio 2010) con l'Ingegnere Roberto Primerano in cui il Professor Liberti dice: "E queste cacchio! Le analisi, per averle, sei mesi! Pazzesco".

"Due mesi" dice Primerano, "Sono iniziate l'altro giorno, mi ha detto Esposito. Due

settimane, hanno detto entro due settimane forniscono i rapporti di prova". E poi l'Ingegnere Primerano parla di un campione che aveva uno stato fangoso, come se avesse della plastilina (che è un composto di olio, argilla e cera). Poi dice l'Ingegnere Liberti, il Professor Liberti: "Ma, ai fini analitici, ci sono complicazioni? Cioè si riesce comunque ad analizzare questo campione". "No, no. Riescono a farle comunque". "E va bene. Poi discutiamo, vediamo se sta la diossina. Questo è. Non perdiamo altro tempo, altri rinvii. Altrimenti quello avrà la madre di tutte le risposte che ci serve. Va bene"... ne avete già sentito abbondantemente parlare. Quindi il dato incontestato e incontestabile è che, a questa data, vi è la prova assolutamente insuperabile che quei risultati analitici di cui Archinà aveva chiesto il... per consegnare il permesso alla proprietà per poterci lavorare sulla quantità piuttosto che sui profili - secondo quelli che erano i suoi desiderata - non erano stati consegnati. Siamo al 3 maggio, quindi dal 31 marzo siamo al 3 maggio.

Arriviamo al 22 di maggio e vi è la conversazione 544 che intercorre il 22 maggio - che è un sabato - sempre tra Primerano ed Archinà. L'Ingegnere Primerano dice: "Professore, ho chiamato Esposito del laboratorio per sapere quando erano pronti. Mi ha detto che li ha preparati, li ha messi alla firma, quindi lunedì dovremmo averli". "Va bene. Anticipazioni non se ne hanno?" dice Liberti. Quindi anche da questa intercettazione pare evidente, assolutamente solare, insuperabile che ancora - al 3 di maggio - il Professor Liberti quelle analisi da Ilva per poterci lavorare - ripeto, secondo quelle che erano le aspirazioni, le ambizioni di Archinà - non le aveva ricevute. Siamo quindi al 22 di maggio, a fine maggio.

Abbiamo visto che il 31 marzo c'era quella interlocuzione tra Archinà e Fabio Riva. Vedete, in questo arco temporale non è che Archinà con il Professor Liberti non si fosse incontrato. Infatti risulta che vi era stato un incontro in data 4 maggio 2010, ovvero il giorno successivo alla intercettazione intercorsa tra Liberti e Primerano e il Professor Liberti era presso l'Ilva. Questo risulta dall'annotazione di P.G. 237639 del 2010 del 6 maggio 2010, quindi si era recato presso l'Ilva. Ciò nonostante, ancora diciotto giorni dopo, diciannove giorni dopo abbiamo quell'intercettazione - di cui vi ho dato lettura pocanzi - in cui emerge chiaramente che il Professor Liberti non era entrato in possesso di alcun risultato analitico.

Vi è stata offerta - vi è più - la prova che quell'ulteriore suggestione che è stata alimentata nel corso del processo, ovvero che la famosa stanzetta delle pecore del 21 aprile 2010 non vedesse all'interno il Professor Liberti... perché - abbiamo scoperto con le celle - il Professor Liberti quel giorno era in area partenopea e non già presso lo stabilimento Ilva di Taranto. Quindi elide anche quest'ulteriore profilo di suggestione.

Quindi un dato incontestato e incontestabile è dato dal fatto che, a fronte di quella intercettazione

telefonica che intercorra tra Archinà e Fabio Riva il 31 marzo, vi è che, in epoca successiva, non vi è alcuna consegna dei risultati analitici da parte di Archinà - o di chi altri dell'Ilva - in favore del Professor Liberti perché ci potesse lavorare secondo quelle che erano le ambizioni del signor Archinà.

Vedete, per il Pubblico Ministero la pistola fumante... Perché veramente qui trovare un collante, una forma di qualsivoglia responsabilità in danno di Fabio Riva su questa vicenda veramente è estremamente difficile. Per il Pubblico Ministero la pistola fumante è rappresentata dalla intercettazione 3663 del 28 giugno del 2010. Tant'è che lo stesso Pubblico Ministero, nella propria requisitoria, dice: "Fabio Riva chiariva che era proprio lui che aveva visto la cosa tecnica, che era favorevole all'Ilva tanto da non comprendere la necessità di un ulteriore accertamento da parte dei Pubblici Ministeri che avevano deciso addirittura - udite udite! - di indagare il papà". Anche su questo il Pubblico Ministero non ha colto proprio il senso di quella telefonata: perché - come ascolteremo - al di là del fatto che... E mi dispiace che, fino alla requisitoria finale, il Pubblico Ministero abbia discusso sui brogliacci e mi dispiace - da cittadino prima ancora che da difensore - che anche questa è una telefonata - che è esiziale nella rilettura di questo capo d'imputazione - è stata ascoltata male. Voglio essere sempre politicamente corretto. Perché quello che emerge dall'ascolto della telefonata va proprio in senso letteralmente e diametralmente opposto rispetto a quello che invece è il contenuto rappresentato dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria. "Fabio Riva aveva addirittura visto l'elaborato che doveva essere ancora consegnato al Pubblico Ministero, che in effetti lo sarà il 22 settembre del 2010". Vedete, il brogliaccio su cui... ha fatto il processo sui brogliacci il Pubblico Ministero. Dice la parte finale... ma poi l'ascolteremo questa telefonata. "La perizia tecnica..." dice Fabio Riva. E' una intercettazione con il papà. E' il giorno - il 28 giugno - in cui viene notificata la prima richiesta di incidente probatorio. Questa telefonata è proprio a valle di questa notifica, in cui si commenta l'avvenuta notifica della richiesta di incidente probatorio. Fabio Riva dice: "Ma la perizia tecnica sembrava che andasse tutto...". Sto leggendo il brogliaccio. "La perizia tecnica sembrava che andasse tutto bene. Non lo so che cazzo è successo". Emilio Riva: "Mah!". Fabio Riva: "Mah! Roba da matti". Emilio Riva: "Ma lì non c'è niente. Tanto hanno dimostrato che l'abbattimento delle pecore non c'entra con la nostra diossina. È quell'altra causa". Fabio Riva: "Eh. Io non ho visto il coso, tant'è che ho visto la cosa tecnica. Ma è meglio non dare niente per scontato con quella gente lì". Il Pubblico Ministero ha argomentato, sulla base di questo brogliaccio... perché qui Fabio Riva, secondo quanto riportato, afferma che ha visto la cosa tecnica. Ora io vorrei insieme a voi - è una intercettazione che dura tre minuti - ascoltare questa telefonata. È

una telefonata in cui, diversamente da come ve l'ha presentata il Pubblico Ministero, Fabio Riva non si rammarica che è stato coinvolto il papà - "udite udite", come dice il Pubblico Ministero - ma in cui Fabio Riva mostra il suo stupore che destinatario della richiesta di incidente probatorio era il fratello Nicola che era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione da poche ore.

*(Si procede all'ascolto della telefonata in oggetto)*

AVVOCATO L. PERRONE - Mi pare evidente che in questa telefonata, diversamente da com'è riportato nel brogliaccio, non dica di aver visto "la cosa tecnica". Evidentemente è uno dei refusi in questa copiosa attività di indagine, un ulteriore refuso che abbiamo dovuto registrare da parte dei verbalizzanti. Se volete, lo risentiamo. Mi pare...

*(Interventi fuori microfono)*

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente sì.

*(Si procede nuovamente all'ascolto della telefonata in oggetto)*

AVVOCATO L. PERRONE - Mi pare che sia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dobbiamo sentirla con attenzione. Non è che possiamo dare per acquisito niente. Non è chiarissimo. Non so... la trascrizione che cosa dice?

AVVOCATO L. PERRONE - La trascrizione dice "Non ho visto la cosa tecnica" nella perizia, cioè è fedele all'audio della conversazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi, se abbiamo dubbi, la risentiremo.

AVVOCATO L. PERRONE - È il brogliaccio - su cui ancora ha discusso il Pubblico Ministero - che continua a riportare "Io non ho visto la cosa tecnica". Ma la perizia... Però io ci tenevo che l'ascoltaste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E qual è la difformità?

AVVOCATO L. PERRONE - Rispetto al brogliaccio, rispetto alla requisitoria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Me la può ripetere la difformità?

AVVOCATO L. PERRONE - La difformità è che... Glielo dico subito. Nel brogliaccio si dice: "Eh. Io non ho visto il coso. Eh. Tant'è che ho visto la cosa tecnica". Invece in perizia: "Non è che ho visto la cosa tecnica. Ma è meglio non dare niente per scontato con quella gente lì" che è fedele. Cioè è proprio una rappresentazione molto diversa quella che è nel brogliaccio, che è quella che ha utilizzato il Pubblico Ministero per ritenere

provata la consapevolezza, la conoscenza, la lettura e il coinvolgimento dell'Ingegnere Fabio Riva che invece si esprime "Sembrava che andasse tutto quanto bene. Io non ho visto la cosa tecnica ma è meglio non dar niente per scontato", cioè un ragionamento - in termini di ipotesi - di uno che non ha visto assolutamente nulla, che al più sembrava (perché qualcuno possa avergli narrato) "Vedi che ho saputo che quell'indagine sta andando...". Ma è tutt'altro mondo, è tutt'altro scenario rispetto a quello che vi ha voluto prefigurare il Pubblico Ministero. È un dato che io ritengo essere incontestato e incontestabile ma su cui evidentemente farete le valutazioni che riterrete opportuno fare. Ci mancherebbe altro!

Ma proseguendo nel solco della logica - siamo al 28 giugno del 2010 - cerchiamo di fare il punto della situazione. Il 26 marzo vi è stata la consumazione di questa corruzione, cioè io ho dato 10 mila euro e mi sono comprato il consulente; il 28 giugno mi arriva una richiesta di incidente probatorio, il che vuol dire che qualcosa nel meccanismo è andato in tilt: perché se la finalità della corruzione era di avere una consulenza compiacente che inevitabilmente dovesse portare a un provvedimento a me positivo, a me favorevole, il fatto che mi arrivi una richiesta di incidente probatorio mi lascerebbe un po' in allarme, manderebbe un segnale di allarme. Ragionando secondo quella logica invocata - giustamente - e che deve animare sempre tutti quanti noi nelle aule di giustizia e nella vita soprattutto, che cosa avrebbe dovuto fare il corruttore, una volta saputo che c'è stata la notifica dell'incidente probatorio? Chiamare il corrotto e dire: "Amico, ti ho dato 10 mila euro. Che è successo qua? Come mai c'è stato questo salto di qualità, quest'ulteriore richiesta?". Invece che succede il 28 giugno 2010? Progressiva 10... anzi il giorno dopo. Il 29 giugno 2010, alle ore 14:45, Archinà chi chiama? Chiama l'Ingegnere Primerano. Non è che chiama il Professor Liberti e gli dice: "Scusa, ma hai saputo? Ci è arrivata una notifica di incidente probatorio. Ti sei preso la mazzetta! Che sta succedendo?". Ma è straordinario! Perché questa... Anzi, no, questa è una intercettazione tra il Professor Liberti e Primerano che è significativa perché l'Ingegnere Primerano rappresenta al Professor Liberti che è stato contattato da Archinà. Primerano dice: "Volevo dirle un'altra cosa", parlando col Professor Liberti, "Dall'ultima volta che ci siamo visti mi ha chiamato due volte Archinà, la prima volta per dirmi che gli ispettori... c'erano gli ispettori che erano andati a richiedere un'ulteriore, mh, documentazione, non so per quale motivo e poi un'ulteriore diversa...". "Diversa da quella che hanno chiesto a noi?". "Diversa, diversa". «Niente. Oggi - dice Primerano - mi ha richiamato per dirmi: "E' stato chiesto incidente probatorio"». E Liberti dice: "Da chi?", cioè Liberti non sa assolutamente nulla. Ragioniamo in punto di logica: ma a voi sembra logico che Archinà ha saputo che c'è un incidente probatorio, che ha dato la

mazzetta al Professor Liberti e chiama l'Ingegnere Primerano per dire "Ma sapete niente? Oggi ci è stato notificato l'incidente probatorio"? E Liberti cade dalle nuvole! Questa circostanza pare ulteriormente significativa.

Nel panorama di tutte quante le intercettazioni, se veramente Archinà avesse agito - come si è sempre detto - su mandato della proprietà... Orbene, avete sentito quella intercettazione - e la riascolterete - che entrava come una lama nella famiglia, perché era una richiesta di incidente probatorio in cui erano indagati il papà Emilio, il fratello Nicola, quindi entrava come un bisturi nella famiglia. Beh, una telefonata di Fabio Riva al buon Archinà per dire "Amico mio, beh? E che sta succedendo qua? Come mai? Mi hai detto qua, là, lavoro su quantità, profili, bim, bum, bam, fuori d'artificio, 10 mila euro e poi ci arriva la richiesta di incidente probatorio?". Da questo punto di vista non vi è assolutamente nulla proprio ragionando in punto di logica, perché è quello che deve rianimare una lettura di questo fatto che altrimenti non avrebbe una spiegazione alcuna.

Vedete, è testimoniato - e risulta anche dall'istruttoria dibattimentale - che ci sono stati poi anche ulteriori incontri nel mese di luglio tra Archinà... a Bari, anche presso lo studio della Teta. A fronte di quello non c'è nessuna intercettazione che possa condurre in una direzione con Fabio Riva. Dice: "Ho parlato, mi ha tranquillizzato". Non c'è assolutamente nulla, di questa questione non se ne parla più. Questo deve essere in qualche modo significativo proprio in quella rilettura secondo i canoni di logica che ci deve evidentemente animare.

La Procura ha altresì affermato in requisitoria che questa intercettazione (la 2046 del 25 agosto del 2010) testimonierebbe la consapevolezza anche dell'Ingegnere Primerano sull'asserita falsità di questa relazione. Voi avrete modo di rileggerla ma è una intercettazione francamente... nella quale Primerano rappresenta la necessità di emendare in alcuni punti la consulenza e il Professor Liberti gli dice: "Fai quello che ritieni opportuno, facciamo come una errata corrige". Cosa che poi è stata fatta, tant'è che poi c'è stato quell'ulteriore addendum che viene ad essere depositato nel mese di settembre del 2010. La vicenda inizia e si dipana attraverso questa... è così strutturata.

Ripeto: la requisitoria del Pubblico Ministero si concentra nella evocata responsabilità concorsuale del Ragioniere Fabio Riva in questo capo d'imputazione, in ragione di quella intercettazione secondo la quale ci sarebbe la prova che Fabio Riva - quindi la proprietà - avesse visto quella consulenza; cosa che invece emerge in maniera assolutamente evidente, tant'è che Fabio Riva dice: "Sembrava che andasse tutto bene". Io mi voglio spingere: "Sembrava che andasse tutto bene" perché, probabilmente, Archinà gli diceva «Sto con quello delle pecore che mi ha detto "Tutto a posto, tutto tranquillo"» e lui era rassicurato dal fatto che Archinà gli avesse detto queste cose, però giustamente poi fa un

salto in avanti, uno scatto in avanti e dice “Ma io non ho visto la cosa tecnica. Però è meglio non dar niente per scontato”. È questo il tenore. Francamente, ritenere provata una responsabilità in ordine a questo... Io non voglio entrare sulla sussistenza del fatto ma sulla compartecipazione. Io mi fermo un attimo prima, perché sulla sussistenza del fatto hanno parlato brillantemente il collega Caiazza, il collega Raffo e chi mi ha preceduto.

Altrettanto brevemente un'altra vicenda - veramente questa è altrettanto surreale, molto più surreale - che è la concussione Assennato (la concussione del Professor Assennato), una concussione che veramente è ai confini del paranormale perché... una concussione di una minaccia implicita, che è una minaccia talmente implicita che non viene a essere avvertita in quanto tale neanche dalla Parte Offesa ed è talmente implicita che non viene ad essere avvertita neanche dalla Procura che omette di indicare Assennato come Parte Offesa di quel reato. Cioè veramente siamo nella sfera più intima proprio nell'elaborazione di questa fattispecie di reato, una fattispecie di reato che... Una concussione che è una sorta di gestazione perché dura ben nove mesi: parte il 22 giugno e arriva al 28 marzo 2011. Perché questa minaccia implicita sarebbe stata quella della mancata riconferma - come sapete perfettamente - del Professor Assennato nel suo incarico. Qual era la finalità? Sarebbe stata quella di ammorbidire la posizione di ARPA nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'impianto siderurgico dell'Ilva.

Vedete, il Pubblico Ministero concentra in tre avvenimenti, cioè l'incontro del 22 giugno del 2010 con Manna, Fratoianni, Losappio, Pellegrini e Archinà... «Il Vendola, dopo aver fortemente criticato l'operato dell'ARPA, esprimendo al contempo disapprovazione, risentimento e insofferenza verso il predetto ufficio e i funzionari che vi prestavano servizio (Blonda, Giua ed Assennato), tanto da sostenere “Così com'è, ARPA può andare a casa perché hanno rotto”, ribadiva che in nessun caso l'attività produttiva dell'Ilva avrebbe dovuto subire ripercussioni». “Quindi - secondo episodio - in data 23 giugno convocava il direttore scientifico di ARPA Puglia, Massimo Blonda, presso la Presidenza per ribadirgli i concetti espressi nell'incontro prima descritto”. Però non mi pare che sia stato poi rubricato un reato in danno di Blonda, né che Blonda sia Parte Offesa. Perché se il 23 è la replica di quanto successo il 22 e il 22 è il fatto reato, mi pare bizzarro che Blonda non sia stato - anche lui - vittima di un tentativo di violenza privata. Nella fantasia del nostro Codice Penale si poteva costruire anche un'ipotesi di reato, visto che l'atteggiamento del Presidente Vendola in tutto replicava quello che era stato fatto il precedente giorno 22 giugno che invece è oggetto della contestazione. Poi si arriva al 15 luglio del 2010 in cui Assennato sarebbe stato convocato e, invece di essere ricevuto, era stato fatto attendere fuori dalla stanza e ammonito dal dirigente

Antonicelli. Cioè Antonicelli è il nuncius di una minaccia. Ma non mi pare che, nell'imputazione, Antonicelli abbia una qualche forma di responsabilità concorsuale. Quindi, già di per sé, è una costruzione che giuridicamente lascia veramente molto perplessi. Ma lascia permessi soprattutto nella misura in cui io ancora non ho compreso, a distanza di tanti anni, qual è il determinismo proprio concorsuale del Ragionier Fabio Riva in tutta quanta questa vicenda, atteso che - come recita l'imputazione - il Presidente Vendola avrebbe operato questa condotta intimidatoria su determinazione degli altri. Siccome tra gli altri ci sta pure il Ragionier Fabio Riva, in qualche modo Fabio Riva deve aver determinato questo comportamento.

Veniamo ad analizzare, evidentemente in modo molto veloce, questa vicenda. Il Pubblico Ministero, in requisitoria, dice: "Non è possibile comprendere la vicenda in esame se non si affronta preliminarmente la valutazione di un documento emesso al 21 giugno del 2010 dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale..." Tutta la vicenda parte dalla relazione dell'ARPA del 21 giugno 2010 sul benzoapirene su cui ormai sapete tutto. "...sottoscritto dal direttore scientifico dell'Agenzia, il Dottor Massimo Blonda e dal responsabile dell'Unità Operativa Area Dottor Roberto Giua. Questo documento è all'origine...". Questa è la requisitoria del Pubblico Ministero. "...è all'origine di una serie di manovre sapientemente organizzate da Archinà e Perli...". E Fabio Riva? Vabbuò! "...cui ha solertemente fatto seguito con la propria condotta l'imputato Niki Vendola. Attività tutte finalizzate a fare pressioni indebite sull'allora Direttore Generale dell'agenzia ARPA, Dottor Giorgio Assennato, allo scopo di farlo desistere da intraprendere azioni che, in nome della salvaguardia ambientale, avessero potuto nuocere gravemente agli interessi dello stabilimento".

Bene. Nell'ordinanza cautelare - che ha rappresentato il mio filo d'Arianna per orientarmi in questo mare e in questa vicenda così enorme - la prova che Assennato... Anche perché non c'è stato uno scatto in avanti rispetto a quello che... Ho detto: le lancette del tempo si sono fermato al 2012. Nell'ordinanza cautelare la prova che Assennato, in ragione delle pressioni subite, si fosse ammorbidito - ricorderete - risiede in che cosa? In un abbraccio. Rinviene dalla intercettazione 6825 del 21 settembre 2010 che è il giorno successivo alla cena - della sera precedente - che era intercorsa tra il Professor Assennato e l'Avvocato Perli insieme ai due professori (Bertazzi e Lavecchia). Ricorderete che c'era quel discorso dello studio di coorte sui lavoratori dell'Ilva a cui partecipava, evidentemente, anche ARPA. In questa intercettazione che intercorre tra l'Avvocato Perli e Fabio Riva, l'Avvocato Perli in buona sostanza dice a Fabio Riva: "Si è responsabilizzato Assennato. Pensi lei che, quando ci siamo, salutati, mi ha finanche abbracciato". Vedete, questa intercettazione per me è inscindibile - nella sua



lettura - dall'intercettazione del giorno prima, ovvero quella del 20 settembre del 2010 (la 6776) che intercorre sempre tra Fabio Riva e l'Avvocato Perli, in cui l'Avvocato Perli dice: "Io sono con i due" (intende riferirsi al Professor Battazzi e al Professor Lavecchia), "Adesso non posso naturalmente parlare molto. I due mi hanno detto..." ("i due" sarebbero i due professori) "...che loro vorrebbero coinvolgere Assennato nello studio di coorte. Io gli ho detto che personalmente...". Fabio Riva risponde... Questo perché il mio sforzo... - mi rendo conto: certamente lo potrete appurare nella visione della perizia e nell'ascolto dei file audio - ...della presenza sulle vicende di Fabio Riva. La risposta è: «Non ricordo più cosa vuol dire "studio di coorte", cazzo!». "Vuol dire studio...". "Ah, okay. Ho capito, ho capito". Arriva sempre con una certa difficoltà sugli aspetti un po' tecnici. "Io comunque ho suggerito grande prudenza. Mi hanno detto di guidare un po' io stasera la...". Era la cena che avrebbero tenuto di lì a qualche ora. "Poi, mi scusi, il punto è che Assennato - dice Perli - ha un ruolo istituzionale, quindi lui riferisce...". Ricorderete: Assennato voleva avere un ruolo molto imminente anche in iniziative dell'Ilva, in iniziative private. Si pongono il problema effettivamente di una sua incompatibilità, avendo il Professor Assennato un ruolo istituzionale. Infatti Fabio Riva dice: "No, no. Non va bene, non va bene. Dice che lui diventa ufficiale, pubblico ufficiale. Quello glielo possiamo dire, è la verità". "Io questo - dice Perli - gliel'ho già detto, perché è anche l'opinione di Francesco Mucciarelli", quindi del collega che seguiva naturalmente tutti quanti gli aspetti penali. "Stasera io cosa gli dico ad Assennato?" dice Perli, "Io sarei per...". Vedete, io voglio presentarvi questa intercettazione perché vi fa comprendere come nella testa di Fabio Riva, in quel momento, Assennato per lui non esisteva minimamente. I suoi strali, la sua rabbia era nei confronti dell'Assessore Nicastro: perché l'Assessore Nicastro in quel momento stava facendo una campagna di stampa - ve lo leggerò di qui a un momento - e delle invettive nei confronti dell'Ilva (attesa l'avvenuta pubblicazione da qualche giorno del Decreto Legislativo 155 del 2010) e quindi lui riteneva, insieme a una certa campagna di stampa, che quella fosse una norma pro Ilva sul valore del benzoapirene (quindi del valore obiettivo al 31.12.2012), che quindi disattendesse il Decreto Ministeriale del '94 che invece era un valore cogente già a far data dal 1999 per i capiluoghi di Provincia che avessero più di 150 mila abitanti. Infatti a un certo punto, a fronte di questa domanda da parte dell'Avvocato Perli (cioè "Stasera cosa gli dico io ad Assennato?"), lui parte e dice: "Guarda, io adesso... gliel'ho detto anche all'Emilio - che è il figlio - pregando poi di dirglielo a lei. Ho l'appuntamento fissato con Vendola venerdì alle 12:30. Io, tra le cose che ho in mente, volevo un attimino un promemoria dei vari punti". "E da evidenziargli?". "No. Almeno i suoi, quelli da parte sua. Non si può

andare avanti in questa maniera”. “E va bene”. “Fare il punto, proprio due o tre righe, della situazione nella quale siamo senza specifici argomenti o specifici casini. Però io ho letto su quei notiziari lì che ci arrivano le dichiarazioni virgolettate proprio di questo Nicastro. Capito?”. “Ma io glielo dico chiaro”: intende riferirsi all’incontro che avrà il venerdì con il Presidente Vendola. “Guarda, finché... Io non so se l’ha scelto lei o se gli è stato imposto, quel cazzo che sia, questo Nicastro. Finché c’è Nicastro noi lì andiamo, restiamo alla legge”, cioè si irrigidisce sulla questione delle centraline, quindi sulla troposfera, centraline esterne. Quindi la rabbia in quel momento, l’interlocuzione un po’ più avvelenata era nei confronti della Regione ma dell’Assessore Nicastro. Ce lo dirà anche il Presidente Vendola nel corso del suo esame (lo leggeremo di qui a un momento). Dice: “Guardate che questa concussione... che vi fosse stato un ammorbidente da parte di Assennato nei confronti dell’Ilva è veramente una rappresentazione lunare, atteso che all’interno della Regione vi era una sorta di competizione tra Nicastro e Assennato per creare intralci nei confronti dello stabilimento”. Il Presidente Vendola, infatti, cosa dice a riguardo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamo cinque minuti di pausa?

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, certamente.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:26 e riprende alle ore 11.37.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. Possiamo riprendere.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Grazie, Presidente.

Per concludere quella intercettazione - che abbiamo anche ascoltato insieme - del 28 giugno del 2010, nella parte in cui si fa riferimento al fatto che “Sembrava che la diossina non fosse la nostra”, ricorderete che, anche nel corso dell’esame dell’Ingegnere Capogrosso, il Pubblico Ministero ebbe a rappresentare come il fatto che il Professor Liberti fosse consulente della Procura era notorio perché era apparso sugli articoli di stampa. Però quegli stessi articoli di stampa... Faccio riferimento... mi ero dimenticato di rappresentarlo, lo avevo tra le carte. Ad esempio, nel febbraio del 2010, Gazzetta del Mezzogiorno: “Diossina: assolto il camino Ilva. È ancora caccia alla fonte inquinante”. Questo per rappresentarvi che quella cognizione mediata che si esprime in quella intercettazione telefonica può rinvenire anche da quella che oramai è una campagna di stampa. Ricorderete perfettamente: si diceva “Scagionato il camino E 312”. Quindi quando tra il padre e il figlio si dice “È stato dimostrato che non è la nostra diossina”, è chiaro che rinvia da quello che è anche il battage giornalistico che stava accompagnando quel determinato periodo storico, non necessariamente passava

attraverso una contaminazione degli atti istruttori o una preventiva lettura della consulenza che - abbiamo visto - invece non è assolutamente riscontrata proprio dal tenore fonico di quella telefonata. Ripeto, se andate proprio negli archivi storici del giornale, troverete sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ad esempio... Io mi ero stampato alcuni articoli. Ma da gennaio 2010, febbraio 2010 in poi vi è una continua narrazione di questi fatti nella misura in cui si dice (proprio un articolo): “Il camino E 312 dello stabilimento Ilva di Taranto è stato scagionato: non è da lì che fuoriesce la diossina”. Quindi mi pare che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che data?

AVVOCATO L. PERRONE - 28 febbraio. Magari ve lo pongo anche in visione.

*(L'Avvocato Perrone pone in visione alla Corte il documento in oggetto)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.

AVVOCATO L. PERRONE - Dicevo: il Presidente Vendola, nel corso del suo esame, ha rappresentato quella che era la situazione alla Regione Puglia in quel tempo. Vedete, mai come con il Presidente Vendola il lessico ha un suo significato, in quanto sapete perfettamente come sia padrone del proprio linguaggio. Lui, in relazione proprio a questa asserita forma di ammorbidimento che Assennato avrebbe dovuto tenere nei confronti dello stabilimento Ilva di Taranto, riferiva che: “Non saprei da quale documento, da quale atto desumere un cambiamento di rotta, al massimo un inasprimento. Diciamo che, nell'assedio all'Ilva, era un po' una competizione tra il direttore dell'ARPA e il mio Assessore all'Ambiente, c'era una qualche competizione tra di loro”, cioè rappresenta una situazione di assedio all'Ilva con una competizione tra il Professore Assennato e l'Assessore Nicastro. Abbiamo visto in quel momento anche il risentimento che Fabio Riva aveva nei confronti dell'Assessore Nicastro per quelle dichiarazioni in ordine all'avvenuta pubblicazione del Decreto Legislativo 155 del 2010.

Questa vicenda - ricorderete - parte dalla mail del 22 giugno del 2010, alle ore 18:31 - quindi il giorno successivo all'avvenuto deposito della relazione ARPA del 21 giugno 2010 - da parte di Girolamo Archinà a Fabio Riva. In questa mail si parla di un incontro che Archinà ha avuto con il Presidente Vendola. Presenti il Capo di Gabinetto Manna, l'Assessore Fratoianni, Losappio e il Dottor Pellegrini. All'inizio è stato presente anche il Sindaco Stefano. Il giudizio di Vendola è: “Così com'è, ARPA può andare anche a casa perché hanno rotto”. Vendola è imbestialito soprattutto nei confronti di Blonda e Giua ma anche di Assennato che non coordina niente. Ha aggiunto anche che la politica

ambientale della Regione non è quella di fare la guerra ad Ilva ma scoprire chi si maschera dietro Ilva. “Ad ARPA è affidato il compito di non permettere ad Enel e Eni di provocare la piazza a danno di Ilva per coprire le proprie magagne”. “Al ritorno dalla Cina - questo è sempre il testo di questa mail - affronterà direttamente la questione. Nel frattempo ha incaricato Manna di sostituirlo su questa strada e di prendere posizione, convocando ARPA ed Assessore Nicastro per chiarire che per nessun impianto di Ilva si deve ipotizzare una, sia pur minima, restrizione produttiva”. Per il Pubblico Ministero questa mail è la prova della immediata risposta, da parte dell’Ilva e di Archinà, alla relazione di ARPA del 21 giugno del 2010. Infatti in requisitoria cosa ci dice? “...tanto che Archinà può già, alle 18:34, riferire a Fabio Riva il resoconto dell’incontro che ha avuto con Vendola. È un report molto sintetico ma che descrive un po’ la situazione che troveremo confermata da tante intercettazioni”. È stato appurato, dai precedenti difensori che sono intervenuti sul punto, come questo incontro non è mai avvenuto nei termini narrati da Archinà in quella mail inviata a Fabio Riva. Invero si trattava di una riunione di pochi secondi, del tutto estemporanea, non programmata per il tramite di Manna, con il Presidente Vendola. Di questo ne avete la prova e il riscontro nella intercettazione (la 5839) del 23 giugno del 2010, alle ore 14:42, tra il Professor Assennato e Archinà e in cui Archinà dice al Professor Assennato che aveva saputo di questo incontro... dice: “Ma il Presidente aveva qualche minuto e ho esposto il problema. Ho parlato un secondo e mezzo”. Quindi non è quella narrazione - come sempre onirica - che fa in quella mail inviata in data 22 giugno al Ragionier Fabio Riva”.

Vedete, questa vicenda - così come altre vicende che riguardano il versante dei rapporti con la Pubblica Amministrazione - ruota tutta, evidentemente, intorno alla credibilità di Archinà. Il Pubblico Ministero certamente se lo è posto il problema della credibilità di Archinà. Vediamo come ha risolto il problema della sua credibilità: ha ritenuto che Archinà sia credibile in base ad Archinà stesso, ovvero proprio la classica prova autoreferenziale. Perché il Pubblico Ministero, in requisitoria, ci dice: “Nel suo verbale di interrogatorio di garanzia reso davanti al G.I.P. di Bari ha detto chiaramente che lui si riconosce nelle intercettazioni, non ha preso le distanze. Lui dice che le intercettazioni le ha lette e si riconosce, quindi non vedo perché noi dovremmo considerarlo un millantatore”. Quindi la prova della credibilità, secondo l’Ufficio di Procura, di Archinà è Archinà: perché Archinà dice “Sono io in quelle intercettazioni”. Bene. A mio modesto avviso, la credibilità di Archinà... Guardate, quando parlo di credibilità di Archinà vi sto offrendo una prospettazione della interlocuzione tra Archinà e Fabio Riva, quindi di credibilità interna. Poi di quello che facesse Archinà all’esterno ha

brillantemente e sapientemente argomentato il collega Caiazza. Però io vi devo rappresentare... atteso che Fabio Riva in tutta quanta questa vicenda non ha assunto mai una sola iniziativa ma ha raccolto quelle che erano le indicazioni, le informazioni, le rappresentazioni fattuali vuoi dell'Avvocato Perli e vuoi di Archinà. Io vi sto rappresentando quella che è l'interlocuzione tra gli uni e gli altri.

Bene. Archinà... e in questo senso - il rapporto interno con Fabio Riva - la sua credibilità risulta assolutamente minata. Emerge da due intercettazioni che sono del 18 giugno, da cui emerge quel tratto personologico veramente unico che contraddistingue la figura di Girolamo Archinà che è stato sapientemente tratteggiato, anche nel corso del proprio esame, dal Presidente Vendola. Nella prima intercettazione (ed è la progressiva 3108 del 18 giugno del 2010) Archinà parla con Fabio Riva. Sono le 13:08. Parliamo del 18 giugno. Problema benzoapirene. Archinà chiama Fabio Riva e riferisce di aver avuto una interlocuzione col Professore Assennato in questi termini: "Allora, mi sono visto con il professore. La massima disponibilità di aggiustare il tiro almeno in termini di voci di probabilità. Così la relazione sulla quale sta lavorando". Fabio Riva: "Okay". Archinà: "Allora, lui sarebbe... tanto possiamo, cosa lecita. È pienamente disponibile, è pronto che un tecnico nostro, uno o due che ci capisce della materia... tra parentesi Di Tursi, secondo me". Fabio Riva: "Uhm, uhm, uhm, uhm". Archinà: "Si incontri con i due, due tecnici di ARPA che ci capiscono, Primerano e Giua". Questa volta un solo "Uhm". Archinà: "E si vedano informalmente e preparino un po' qualche cosa dove noi andiamo a evidenziare le nostre criticità che abbiamo". Stanno parlando già da quasi un minuto. Fabio Riva: "Parliamo di benzoapirene?". È sempre lui! "Sì, sì, parliamo di benzoapirene". "Okay, va bene". Quindi si chiude questa telefonata. 18 giugno, alle ore 13:08. Quindi Fabio Riva riceve la telefonata di Archinà che, in buona sostanza, cosa gli dice? "Stiamo tranquilli, perché io mi sono incontrato con il Professor Assennato che ha mostrato la massima disponibilità a rivedere i dati". "...ad aggiustare...", "...ad aggiustare il tiro", "...ad aggiustare il tiro". Bene. Abbiamo la telefonata del 18 giugno 2010 - quindi dello stesso giorno - alle ore 09:20, tra Archinà e il Professor Assennato. Dovrebbe essere la telefonata... no: è la telefonata secondo cui, in ragione della narrazione di Archinà, ci sarebbe stata questa disponibilità da parte del Professor Assennato ad aggiustare il tiro. Vorrei ascoltarla insieme a voi. 18 giugno, 09:20.

*(Si procede all'ascolto della telefonata di cui sopra)*

AVVOCATO L. PERRONE - Avete sentito una qualche disponibilità ad aggiustare il tiro?

Ma, evidentemente, sono ancora gli avvenimenti successivi che gridano la verità. Perché il 22

giugno del 2010 - quindi parliamo del giorno successivo alla relazione ARPA e in epoca successiva al ricevimento della mail da parte di Fabio Riva, che è delle 18:31, da parte di Archinà - vi è una progressiva: la 3330 delle ore 21:01. Quindi Fabio Riva riceve alle 18:31 questa mail da parte di Archinà. Siamo al 22 giugno. Quattro giorni prima ha sentito il buon Archinà che gli dice che ARPA è disposta a rivedere i dati, anzi ad aggiustare il tiro. Questa intercettazione intercorre tra Fabio Riva e l'Avvocato Perli. È significativa, perché l'Avvocato Perli aveva ricevuto - inviata da Ilva - la relazione tecnica dell'ARPA del 21 giugno e aveva incominciato a lavorarci. L'Avvocato Perli dice: "Cerchiamo di tenere ben presente...". Quindi la prospettiva di Fabio Riva è di quello che ha saputo dall'addetto alle pubbliche relazioni che il direttore scientifico dell'ARPA è disposto ad aggiustare il tiro. "Senta - dice Perli a Fabio Riva - mi sono letto questa cosa qui che mi ha mandato Archinà. È la relazione del 21 giugno". "Sì". "Adesso sto uscendo dall'ufficio. Non ho più le carte". "Ma lì dobbiamo partire - dice Perli - dalla normativa comunitaria, perché la direttiva comunitaria chiarisce molto bene cos'è il significato e la definizione di valore obiettivo...". "Eh, eh, eh" dice Fabio Riva. "...un qualcosa da raggiungere e non un limite prescrittivo. Poi la direttiva comunitaria dice che, se in ipotesi uno stabilimento non raggiunge il valore obiettivo, non osserva il valore obiettivo, non si può mica comunque prescrivere delle limitazioni che vanno a incidere sull'attività produttiva", che era proprio il tenore della relazione ARPA del 21 giugno. La risposta di Fabio Riva qual è? "E spiegatele a Vendola". "E spiegatele a Vendola"! Cerchiamo di porci sempre nella prospettiva di un addetto alle pubbliche relazioni che gli ha detto: "ARPA ormai è cosa nostra". E' come Liberti: "Gli ho dato 10 mila euro" e poi gli arriva la notifica dell'incidente probatorio. "E bisogna spiegarglielo a Vendola" dice Fabio Riva. "Me la deve mettere giù lei questa lettera". Cioè dice Fabio Riva: "Diamogli una risposta, subito, alla Regione. Se riesce a farla per domani". "Io - dice Perli - ci provo". "Casomai ne faccia una preannunciando che ce ne sarà un'altra". "Mettiamoci sulla strada giusta", dice Perli. E ancora: "Perché per farla - dice l'Avvocato Perli - da un punto di vista tecnico devo consultarmi anche con Di Tursi, Tommasini". "Non è banale la cosa" dice l'Avvocato Perli. E Fabio Riva cosa risponde? "Andiamo avanti per la via maestra". Cioè la via maestra di Fabio Riva - della proprietà - era quella di interloquire con la Regione e di spiegare a Vendola, da un punto di vista giuridico, quello che poi è stato acclarato in sede di Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza 1081 del 2011, quello che è stato acclarato a livello anche governativo con la risoluzione Bratti di cui vi hanno parlato: ricostruire quella che era la verità. Se fosse stato quel disgraziato delinquente che si è voluto dipingere in questi anni in quest'aula, forte di quest'idea prospettata dal signor Archinà - che comunque

l'ARPA aveva mostrato questa disponibilità a investire, a revisionare e a rivedere i dati - non avrebbe certamente mostrato questo entusiasmo, questa spinta emotiva a seguire quella che è sempre stata la via maestra. E vedremo poi anche, nel prosieguo, quello che è stato il comportamento, il livello di interlocuzione che la proprietà - e Fabio Riva in particolare - ha avuto con gli enti pubblici.

Dicevo: l'oggetto, il contenuto di quella intercettazione telefonica da un punto di vista giuridico è brillantemente cristallizzato nella sentenza 1081/2011 del TAR in cui... Fra le altre cose, vi è stata letta sulla direttiva europea, tutto quello che diceva l'Avvocato Perli - assolutamente padrone della materia - su cui evidentemente non voglio tornare. Ma quella sentenza è anche preziosa - e invito le Signorie Vostre Illustrissime a leggerla - perché il Giudice Amministrativo, in quella pronuncia, dice che Ilva si è adeguata da tempo alle Migliori Tecniche Disponibili. Dice che: "Offre testimonianza di ciò il rapporto tecnico finale del 5 dicembre 2006 predisposto dalla Segreteria Tecnica. L'azienda ha provveduto a intraprendere le azioni per l'attuazione degli adeguamenti impiantistici alle Migliori Tecniche Disponibili, tra cui in particolare risultano completati i seguenti interventi..." e parla di tutta quanta una serie di interventi che erano stati effettuati sulle cokerie dello stabilimento di Taranto. Quindi lo stesso Tribunale Amministrativo riscontra quanto a suo tempo già accertato dalla Segreteria Tecnica e dai gruppi tecnici ristretti, come abbiamo visto nella giornata di ieri.

Vedete, non sto a dire e a ritornare sulla risoluzione Bratti. Ma mi preme evidenziare - è stato già rappresentato da chi mi ha preceduto - quello che è stato anche il parere rilasciato dal capo dell'Ufficio Legislativo (il Magistrato, il Consigliere Massimo Telli) che, in relazione proprio al Decreto Legislativo 155 del 2010 (quello che, secondo l'Assessore Nicastro, era una norma pro Ilva)... Lo stesso scriveva in questo parere: "Fin dalla prima stesura, il testo del decreto legislativo presentato alle competenti commissioni parlamentari e dalle stesse approvato, prevedeva che il Decreto Ministeriale 25 novembre del '94 fosse abrogato e che il valore obiettivo del benzoapirene fosse perseguito negli stessi termini fissati per gli altri inquinanti di cui alla Direttiva 2004/107 della Comunità Europea, ovvero entro il 31 dicembre 2012. Infine va notato che queste previsioni contenute nel decreto legislativo sono state specificatamente condivise anche dalle autorità regionali e locali in sede di conferenza unificata". Ecco perché, evidentemente, vi era una certa rabbia - a giusta veduta - nei confronti di dichiarazioni abbastanza improvvise che in quel tempo venivano rilasciate dall'Assessore nei confronti - naturalmente - di quelli che erano i provvedimenti legislativi adottati dall'Assessore Nicastro.

Veniamo adesso al passaggio in cui compare Fabio Riva, in qualche modo, su questo

palcoscenico di questa surreale e asserita concussione di Assennato. Si arriva alla riunione del 15 luglio del 2010 che è preceduta dalla mail di convocazione. Anche questo è significativo. La voglio sottoporre alla vostra valutazione. Vi ho detto stamattina, ad esempio quando parlavo del versante Provincia, che aveva chiamato l'Ingegnere Ruggieri chiedendo dell'Ingegnere Emilio Riva. In questo caso vi era la convocazione della riunione alla Presidenza della Regione il 15 luglio. La mail di convocazione è per l'Ingegnere Emilio Riva: questo qualcosa vorrà pur dire. Ebbene, si arriva a questa riunione. Ci si è interrogati sulla presenza o meno del Professor Assennato. L'imputato Vendola, nel corso del suo esame, ha detto: "Io ero nell'unione politica. Ho sempre preservato la terzietà di ARPA", tant'è che non doveva far parte di quel tipo di riunione. Anche perché nel corso di quella riunione si doveva affrontare anche il tema - ricordate - dei somministrati. C'è stato un incalzante esame da parte del Pubblico Ministero. Dice: "Ma la presenza di Assennato fuori la porta...". L'imputato Vendola: "Mah, fuori dalla porta è un po' singolare, perché l'anticamera in cui sostano le persone che devono venire da me o che sono state da me convocate è a circa 20 metri oltre il corridoio in cui c'è la Presidenza della Regione. È singolare che uno stia dietro la porta, è difficile", "Ma il Professor Assennato lei se lo vede dietro la mia porta ad aspettare?". "L'imputato ride". Veramente ci sarebbe da piangere su una tale costruzione! A domanda dell'Avvocato difensore di Vendola... dice: "Ma lei sapeva che c'era, fuori questa porta, Giorgio Assennato?". "No". "Ma lei avrebbe avuto la capacità di tenere fuori Giorgio Assennato dalla porta?". "No. Mi dava una sberla se pensava che l'avessi tenuto fuori a posta". Avete avuto modo anche di conoscerlo personalmente, come personalità abbastanza esuberante, il Professor Assennato.

Sono stati anche investigati quelli che sono stati i rapporti e le relazioni intercorse tra il Presidente Vendola e il Ragioniere Fabio Riva. È emerso che Vendola ha detto: "Io l'ho visto due o tre volte quando c'è stata l'inaugurazione dell'impianto dell'urea e in altre occasioni di eventi ufficiali".

Vedete, la prova postuma che in quella riunione del 15 luglio del 2010 non si è verificato nulla di quello che poi è stato narrato in modo pirotecnico dall'Archinà nelle sue successive narrazioni - ovvero "bombe a mano", "bombe carta" e quant'altro - lo abbiamo proprio in tempo reale. Veramente mai come in questo caso abbiamo una prova postuma immediata: perché alle 12:57 del 15 luglio del 2010 - quindi immediatamente un minuto dopo che finisce quella riunione - Fabio Riva chiama il figlio. E' la progressiva 4506. Ora, se si fosse verificato...

*(Il Presidente interviene fuori microfono)*



AVVOCATO L. PERRONE - Emilio Junior.

*(Il Presidente interviene fuori microfono)*

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, sì, sì. È il figlio di...

*(Il Presidente interviene fuori microfono)*

AVVOCATO L. PERRONE - Ha lo stesso nome del nonno.

Chiama il figlio e quindi rappresenta quello che era avvenuto qualche minuto prima. Dice:

“Emilio, siamo usciti da cinque minuti. Siamo stati quasi due ore”. “Beh, com’è andata?” gli dice il figlio. “Boh! Lui ha parlato, li ha strigliati per bene i suoi”, cioè non rappresenta nulla di questo fantomatico nunciis che apre quella porta - “Non aprite quella porta”: anche qui evoca scene cinematografiche - dietro la quale vi era il Professor Assennato portando messaggi di guerra. Dice: “Li ha strigliati per bene i suoi. Bisogna vedere, bisogna vedere cosa fa”. Dopodiché l’intercettazione è lunga, prosegue: “Ci sarà la conferenza stampa”, “Io non so che diranno all’ANSA”, “Io ho dato la disponibilità a partecipare comunque al Tavolo Tecnico per le centraline”, poi si pone il problema perché il giorno dopo - il 16 - vi è la notifica dell’incidente probatorio. Lo abbiamo già un po’, in parte, analizzato ieri. Perché poi, dal 16 luglio in poi, prevale un po’ la linea Perli che è quella più rigorosa. Abbiamo visto le due anime all’interno dello stabilimento: quella più dialogante - di cui era portatore Archinà - rispetto a quella dell’Avvocato Perli. “La politica di un’azienda non può essere gestita da un avvocato”. Ma questa è l’intercettazione - il contenuto - un minuto dopo che era finita quella riunione.

Il buon Archinà invece... Perché anche questo capo d’imputazione, come tutti i capi di imputazione di questo processo, quantomeno quelli relativi alla Pubblica Amministrazione (quindi AIA e tutti gli altri reati), rinvergono e riposano esclusivamente sull’ascolto delle intercettazioni telefoniche. Quindi la prova di questa asserita concussione rinverrebbe nella intercettazione... in due intercettazioni: nella 6822 del 16 luglio 2010, alle 17:51, tra Archinà e l’Avvocato Albanese - quindi siamo al giorno successivo - in cui rappresenta... Archinà dice: “Eh, ieri siamo stati dal Presidente”. E dice: “Convocato Assennato”, “Assennato è stato fatto venire al terzo piano però è stato fatto aspettare fuori”. “Sì”. Archinà: “Come segnale forte, no?”. Ancora Archinà: “Bene. Cosa che poi lui ha fatto trapelare sul Corriere del Giorno di oggi che abbiamo letto”. Ancora Archinà: “Bene, bene”, «Poi si è rivolto ad Antonicelli.

Dice: “Ora, Antonicelli, esci fuori, vai a dire ad Assennato... quindi vai a dire ad Assennato che lui i dati non li deve utilizzare come bomba carta che poi si trasformano in bombe a mano”». “Quindi, alla fine di questo, avevamo convenuto di partecipare...”. Quindi poi si pongono il problema che avevano dato l’adesione al Tavolo Tecnico e poi... dice: “Ora, alla luce di ciò che è avvenuto oggi - perché il 16 luglio vi è la notifica del secondo incidente probatorio - come si mette la situazione?”. “Che non si può dare nessuna disponibilità dice l’Avvocato Albanese”. Quindi lui dà questa rappresentazione, il 16 luglio, in questa intercettazione. Il 15 luglio - cioè il giorno prima - nel pomeriggio parla con Cattaneo e, nella progressiva 6779, dice che “Antonicelli, tu ora vai fuori e avvisi Assennato che ARPA non è un’entità politica autonoma ma è uno strumento tecnico scientifico utile per la Regione e che ciò che utilizza ed i dati che utilizza come bomba carta deve capire che possono essere, come sono, bombe a mano”. Quindi, anche in questo caso, la configurazione di questo capo d’imputazione riposa esclusivamente su queste intercettazioni e sulle dichiarazioni di Archinà che, evidentemente, mal si sposano e mal si integrano con quella che è invece la rappresentazione - quasi come cronaca immediata - che Fabio Riva fa al figlio una volta terminata quella riunione.

Ma, vedete, questa ricostruzione ha trovato una clamorosa smentita proprio nell’escussione di un teste - che era l’unico teste poi estraneo alla vicenda - che è il teste Tursi, il giornalista. È inutile che vi sto a dire. Perché il Pubblico Ministero, nonostante nella sua requisitoria la abbia qualificato a tratti esitante - tant’è che era consapevole evidentemente della friabilità della prova che aveva acquisito - spinge a voler far assurgere a prova l’articolo giornalistico. Ma la deposizione del... Testualmente - non voglio dire nulla per non travisare il senso di quello che è stato l’argomentare del Pubblico Ministero - il Pubblico Ministero dice: «Voi avete agli atti l’articolo del Corriere del Giorno a firma del giornalista Tursi, Michele Tursi, nell’edizione del 16 luglio che parla di inquinamento... “Una strana assenza all’incontro di ieri”. Titolo dell’articolo: “Perché Assennato non era in conferenza?”. Si parla di un Assennato “a testa bassa, sguardo rassegnato”. “Strana l’assenza di Assennato nell’incontro con i giornalisti, strano che fosse stato avvisato all’ultimo momento con un SMS e poi lasciato fuori dalla porta”. Insomma Assennato fuori da qualche porta deve essere stato lasciato». Ha qualificato, nel corso della sua requisitoria, questa deposizione a tratti esitante. L’udienza è il 17 gennaio 2018. Tutto si può dire di questa deposizione, tranne che sia esitante. Io la ritengo assolutamente tranciante in quanto... Domanda del Presidente D’Errico: «Lei ha scritto “a testa bassa”». Risposta: “Ma lui spesso, se non ricordo male, ha questo atteggiamento così. Ci aspettavamo, pensavamo che partecipasse, invece alla fine non partecipò alla conferenza stampa”. Pagina 48, Pubblico Ministero Epifani: «Lei riferisce

“Lasciato fuori dalla porta”». «No, mi riferivo all’incontro coi giornalisti. Cioè “lasciato fuori dalla porta” che non ha partecipato, non ha preso parte alla conferenza stampa”». Pagina 49: «“Fuori dalla porta” mi riferisco alla conferenza stampa». Pagina 61: “Con il professore ebbi un breve scambio di battute ma non ricordo di aver parlato direttamente della imminente conferenza stampa o della problematica benzoapirene nello specifico”. Quindi credo che proprio questa deposizione ponga un suggello definitivo su questa veramente fantomatica... ai limiti - come qualcuno già ha avuto modo di acutamente affermare - del reato impossibile che è stato delineato in questa contestazione.

Vorrei chiudere questo aspetto veramente velocemente per rappresentarvi... Ho iniziato parlando della Provincia, che quindi è significativo che quelle astratte ipotesi di reato siano state contestate ad Archinà senza alcuna compartecipazione da parte di alcun esponente della proprietà, a dimostrazione che evidentemente Archinà si muovesse - mi si passi il termine gergale - come “un cane sciolto”. La prova più plastica dell’assoluta libertà di movimento è la vicenda berillio. La vicenda berillo - è inutile che ve la rinarrì - la ricorderete perfettamente. Nell’ordinanza di custodia cautelare si diceva, relativamente a questa vicenda, che era stata utilizzata la presa di distanza del Professor Assennato rispetto a quelle che erano state le diverse determinazioni dell’ARPA di Taranto in relazione al berillio, che questo era stato un motivo colto sapientemente - con la collaborazione da parte dei giornali locali - da parte di Archinà per screditare la figura di Assennato. Ricorderete gli articoli di stampa sotto il nome di Angelo Battista, esperto in ambiente... che è meraviglioso, “esperto in ambiente” è meraviglioso! Che Archinà si muovesse in assoluta autonomia emerge dalla progressiva 7832 del 25 agosto del 2010, alle ore 12:02, che intercorre fra lui e Pierangelo Putzolu, in cui Archinà dice “Senti, di questo Battista non sa niente nessuno?”. “No, no, mi riferivo... la mia domanda è dei miei”. Lui dice: “No, no”. “Va beh”. “No. Continuiamo su questa strada”. Ma ancora è veramente emblematica, esemplificativa e chiude su questo aspetto la intercettazione 8015 dell’1 settembre 2010 tra Archinà e Luigi Capogrosso, in cui Archinà dice: “Va beh, ho l’impressione che i signori Riva non si sono resi conto che sono io che sto manovrando”. Capogrosso dice: “Ma perché non glielo dici? Non ho capito. Eh! Pensavo che glielo dicessi. Perché non glielo dici?”. “Eh, vabbuò”. “Certo che non lo sa, tant’è...”. “Va beh, pensavo che lo immaginasse”. E Capogrosso che risponde? “Come fa a immaginarlo? Neanche a me era venuto in mente”. Cioè era una scheggia impazzita! Non me ne vorrà il signor Archinà però la verità... Avete sentito anche le telefonate: è disposto ad aggiustare il tiro. Nella intercettazione di due ore prima si erano messi d’accordo per un incontro il mercoledì, fra tecnici, per fare un percorso comune. Questa è la conclusione. Non rinverrete altro relativamente ai rapporti con la

Pubblica Amministrazione.

Vedete, quello che veramente mi dispiace - io ho cercato veramente di analizzare tutti gli elementi, anche i più sdruciolevoli - è che nell'ordinanza di custodia cautelare, a fronte di questo, il G.I.P. scriveva che "Le modalità con cui il Ragionier Fabio Riva e Archinà Girolamo sono stati in grado di intromettersi pesantemente nelle istituzioni...". Fermiamoci un attimo. È mai emerso che Fabio Riva si sia intromesso pesantemente nelle istituzioni? Cioè ha parlato con Pelaggi e non aveva il numero di telefono; ha parlato con Florido e non gli ha chiesto nulla, diceva "Va beh, incontriamoci, vediamo", "Eh, ma se ricominciamo tutto daccapo... È qui il giochetto, il solito giochetto della Provincia". Con Vendola... Perli gli diceva: "Guarda che la norma comunitaria è dalla nostra parte". "E spiegatele a Vendola". Cioè questo è l'atteggiamento - che poi è stato anche rappresentato, sia pure molto brevemente, dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria - di uno che vuole intromettersi pesantemente nelle istituzioni politiche e amministrative? Io resto veramente... c'è uno scollamento fra la narrazione e i fatti che lascia stupiti! "...e denotano il pieno coinvolgimento degli stessi in una gestione dello stabilimento siderurgico senza scrupoli...". Ma di che storia stanno parlando? Io ho veramente un attimo di smarrimento! "...che li ha visti continuare imperterriti nello svolgimento di un'attività inquinante e dannosa per la salute umana e per l'ambiente e a in essere azioni spregiudicate...". Qual è stato il comportamento spregiudicato di Fabio Riva? "...pur di perseguire la logica del profitto": questo c'è sempre. Salvo quando poi dobbiamo discutere di dolo intenzionale di disastro: là scompare! «Sintomatica la frase pronunciata da Riva Fabio - eccola! - nel corso di una conversazione telefonica parlando del problema del benzoapirene: "Due casi di tumore in più? Una minchiata"».

L'ultimo argomento - e concludo - è in relazione al capo a), il reato associativo, che evidentemente riposa sul contratto di assistenza. Vedete, anche se il Pubblico Ministero in requisitoria si è spinto anche ben oltre perché è arrivato a dire... Ricorderete che vi ho dato anche lettura di una monografia sul Consiglio di Famiglia, su quella che è la gestione dell'impresa familiare. Bene. Qui è stato detto che con riferimento ai componenti della famiglia Riva, assolutamente impersonale... Ormai sono anni che la responsabilità di Fabio Riva è perché è un componente della famiglia Riva. «Va ricordato un altro aspetto di particolare rilievo che è emerso nell'istruttoria dibattimentale, in particolare dalla deposizione del teste Mariani. Si tratta sostanzialmente del riferimento che in quella deposizione è stato fatto al patto di famiglia. Il teste ci diceva praticamente che c'erano delle regole che dovevano osservare i componenti della famiglia Riva che si riunivano in consiglio, detto appunto "Consiglio di Famiglia". Soltanto un breve flash per dire che comunque si tratta di un elemento che

riveste la sua importanza con riferimento al contesto associativo». Sono chiamato, in un processo di questa portata, a dovermi difendere da questo tipo di argomentazioni. Però lo devo fare necessariamente, perché in queste carte sento palpitar il cuore del mio assistito.

In relazione al contratto di assistenza abbiamo anche sentito testimoni. Io vi voglio riportare soltanto brevi flash. In particolare, quello che è emerso e che ormai costituisce un giudicato è che il contratto di assistenza era proprio istituzionalizzato nel sistema Riva - cioè partiva dal 1995 (lo vedremo) e anche prima... dall'88 anzi, era assolutamente istituzionalizzato - e che i rapporti erano rapporti ormai molto stretti tra l'Ingegnere Emilio Riva e persone che naturalmente erano cresciute insieme a lui, di cui aveva estrema fiducia. Ce lo ha detto - ad esempio - il teste Andriola il 9 gennaio 2018, nell'udienza di quella data. Diceva: "Io vedevo questo gruppo, cioè era gente di fiducia dell'allora Emilio Riva, gente che aveva lavorato con lui. Io li vedevo come tutor di determinate situazioni che ci potessero dare una mano e capire così come il padrone della ditta, il signor Emilio Riva, voleva che andassero determinate cose".

Il dato che - dicevo - va evidenziato e che elide questa visione di assoluta opacità che vi era dinanzi al Tribunale di Milano nella misura in cui si diceva che quello era un contratto apparente e che era utilizzato soltanto strumentalmente per spostare danaro... e qui come governo ombra, cioè cambia il lessico però nella sostanza parliamo di finzione, perché in buona sostanza questo si vuole dire. Il fatto che invece la realtà gridi qualcosa, evidentemente, di diametralmente opposto rinvia da documenti che sono stati prodotti, ovvero che era proprio un modello istituzionale del Gruppo Riva che partiva già dal 1988 - quando Fabio Riva ancora non esisteva e portava i calzoni corti - in quanto vi fu un contratto di assistenza tecnica fra la Cogea e la Siderconsult e proseguita nel '95 tra la Siderconsult e l'Ilva Laminati Piani. Abbiamo lo stesso contratto di assistenza tecnica, del 7 luglio del '95, intercorso tra la società Satif (che fa riferimento al gruppo Amenduni che era il socio di minoranza) e Ilva Distribuzione Italia. Su questo contratto è stato importante anche l'apporto scientifico del nostro consulente, del Professore Bini, che dice: "Questo è importante - cioè che sia intercorso anche con una entità esterna rispetto al gruppo - è importante ai fini del transfer pricing. Se poi verificare che all'esterno qualcun altro ha accettato le stesse condizioni... può essere un elemento importante". Ancora, vi è il contratto di servizi del '99 tra Riva Acciaio e Ilva S.p.A., quel contratto che poi è proseguito (2004) tra Riva Fire e Riva Acciaio.

Vedete, confrontandomi sempre con gli elementi rappresentati dalla Pubblica Accusa, purtroppo - perché è questo l'argomentare con il quale ci dobbiamo confrontare - la responsabilità è una responsabilità di tipo lessicale. Perché l'argomento della requisitoria del Pubblico

Ministero è «Che i soggetti indicati con il termine di “fiduciari” siano delle persone competenti ritengo che sia emerso da tutta l’istruttoria dibattimentale...». Menomale! «...e giammai è stato sostenuto il contrario». Quindi prima cosa: erano professionisti competenti. “L’obiettivo di tutti e della proprietà in primis era quello di produrre, produrre, produrre sempre di più”. Quindi il profitto, la produzione: quello che poi scompare quando ci confrontiamo in punto di diritto. “Il vero problema è che pur la riconosciuta competenza tecnica di questi soggetti non può di certo bastare a trasformare i fiduciari, così come erano da tutti conosciuti all’interno dello stabilimento Ilva, da tutti i dipendenti... a trasformatli in una sorta di meri consulenti. Non a caso nessuno dei testi...”. Guardate, questo io lo trovo straordinario! «Non a caso nessuno dei testi che abbiamo ascoltato in udienza ha parlato di Legnani, Ceriani, Pastorino, Rebaioli, Bessone, Corti e Casartelli come consulenti. Il termine “consulenti” è stato abilmente - abilmente! - utilizzato dalle Difese nel porre le proprie domande, quasi a voler legittimare quella qualificazione». Cioè, secondo il Pubblico Ministero, se dieci persone mi chiamano “delinquente” io sono delinquente. Cioè c’è poco da fare: la prova è lessicale! È questa la stringente logica accusatoria. Abbiamo visto invece, proprio da quella documentazione... perché le documentazioni e le prove devono essere sempre analizzate a 360 gradi. Se nel giugno del 2016 - come ebbe a dire il solerte avvocato di Ilva in A.S. - deposita 59 ordini e fatture in cui si dà conto di interventi importanti che lo stesso Pubblico Ministero qualifica di rilevanza ambientale e in cui in calce vi era la firma anche dei consulenti, vuol dire che questi hanno svolto questa attività consulenziale in questo campo. La prova provata l’abbiamo ulteriormente - ad esempio - in quello che dice proprio il Pubblico Ministero nella requisitoria relativamente a una riunione dell’organismo di vigilanza del 28 settembre del 2010. Perché: che cosa dice? “Veniva preso in considerazione il verbale del 28 settembre del 2010 in cui si dava notizia della diossina relativa all’agglomerato. Prendendo il verbale della riunione dell’organismo di vigilanza, risulta che alla riunione avevano partecipato una serie di soggetti per le loro audizioni: Luigi Capogrosso, Adolfo Buffo, Palmisano, Tommasini, Quaranta, Casartelli della compliance, nonché Greco dei servizi sanitari. Questo è un dato di rilievo, la partecipazione proprio del Casartelli. In quella riunione che durò circa sette ore si parlava di temi estremamente importanti, cioè dell’introduzione di una tecnologia che era quella dell’inserimento dei carboni attivi nelle emissioni dell’agglomerato, quindi si tratta di verbali che attestano quanto si fosse ben consapevoli dei problemi dello stabilimento”. Ma perché io devo leggere quel verbale - in cui si passano sette ore ad affrontare il problema per risolvere quel problema - per valutarlo come consapevolezza dell’esistenza del problema e non già come

consapevolezza della volontà di voler risolvere quel problema facendo ricorso al consulente? Vedete perché io non amo il fatto? Perché il fatto si presta alla più assoluta, smodata manipolazione. Perché questa è manipolazione del fatto! Cioè io ti sto rappresentando un fatto: c'è una riunione di un organismo di vigilanza in un momento estremamente delicato, in cui si sta affrontando il problema... e lo sappiamo, oramai la narrazione dello stabilimento la conosciamo perfettamente. A settembre 2010 si è capito che con l'urea a 0,4 non si arriva. Bisogna fare qualcosa di più, bisogna fare l'iniezione di carbone. Sette ore di riunione. C'è presente anche un consulente. No, la presenza del consulente viene letta dalla Procura come consapevolezza del problema. Io la leggo come partecipazione del consulente per risolvere il problema, che è stato risolto.

La partecipazione di Fabio Riva in questa costruzione viene richiamata dalla intercettazione che intercorre con l'Ingegnere Capogrosso, del 29 aprile 2010, che è quella - ricorderete - in cui si parla del licenziamento dell'Ingegnere Lalinga, quindi viene meno l'Ingegnere Lalinga. Però quella intercettazione io la voglio sottoporre alla vostra attenzione sempre per analizzare insieme a voi se effettivamente Fabio Riva è quella figura spregiudicata che ha rappresentato il G.I.P. nell'ordinanza cautelare. Qui si affronta sempre - in questa intercettazione - il problema del benzoapirene perché era il problema evidentemente dominante in quel contesto storico. Fabio Riva, parlando con l'Ingegnere Capogrosso, dice: "La mia idea sarebbe questa: portiamo anche Allegrini - il responsabile del CNR - a parlare con il Sindaco, così sente la voce anche del CNR, non solo quella dell'Ilva". Questo è il livello di interlocuzione che Fabio Riva ha avuto sempre con gli enti, cioè "Spiegatelo a Vendola", "La sentenza del TAR", "Io porto il direttore del CNR". Non avrete mai la prova di un atteggiamento prevaricatore, coercitivo nei confronti di chicchessia. Il suo livello di interlocuzione con gli enti è stato questo. "Seguiamo la via maestra"... cioè ne troverete da tutti i punti di vista! Questa intercettazione ancora è importante perché l'Ingegnere Capogrosso dice: "Io ho interpellato tanto la Thyssen quanto la Paul Wurth perché ci facciano delle relazioni che attestino tutti quanti quelli che sono gli interventi che abbiamo operato sulle cokerie". Tant'è che dice: "Ho già contattato la Paul Wurth, è disponibile. Stavo contattando anche i tedeschi della Thyssen". E ancora: "...per dimostrare che le batterie non sono quelle vecchie degli anni Sessanta, con i lavori che noi abbiamo fatto, che possono vedere sull'impianto, sia delle murature e sia delle macchine messe nuove". Però di questa intercettazione è interessato soltanto alla prima parte, quella in cui si dice "Va beh, viene meno l'Ingegnere Lalinga" e Capogrosso dice "Glielo dico io", in questa ristrutturazione aziendale. Se poi nella gestione dell'imprenditore una sua ristrutturazione aziendale non è possibile... Però non si è vista - come sempre - l'altra metà della luna in cui si parla di un Fabio Riva che

vorrebbe portare il direttore del CNR ad interloquire col Sindaco per spiegargli bene come è la questione del benzoapirene, atteso che aveva emesso un'ordinanza sindacale il 7 giugno del 2010... anzi atteso che emetterà, perché questa è una intercettazione che avviene in epoca precedente. Siamo nel mese di aprile del 2010, quindi lui voleva spiegare al Sindaco come stessero le cose. L'Ingegnere Capogrosso diceva: "Guardi, io ho contattato tutte quante le aziende che negli anni hanno collaborato con noi, come Paul Wurth". Ricordate l'articolo sul Secolo XIX dell'amministratore delegato che dice "Noi collaboriamo dall'epoca di Italimpianti. Conosciamo perfettamente quegli impianti", per dare una dimostrazione concreta che le batterie erano state profondamente innovate.

Ma, ancora, il mantra. Il mantra della Procura - e lo abbiamo sentito anche nelle requisitorie - è che la proprietà badasse soltanto alla produzione e al profitto. Io vorrei segnalarvi in questo senso una intercettazione - che penso la Procura mai e poi mai vi avrebbe segnalato (è il progressivo 9695 del 20 luglio del 2010) - che interviene fra Pastorino e l'Ingegnere Capogrosso, in cui Capogrosso, parlando con Pastorino, dice: "Il ragioniere, sì, sta arrivando. Eh, stasera". Pastorino dice: "Riuscire a parlargli un po' di robe, un po' vedere come. Io gli parlerò giusto un po' di altoforno, se vuole avere una strada alternativa. Prima parlo con te e poi, se ti va bene la mia idea, si può anche un po' dire...". Capogrosso: "Quello ha in testa idee tendenziose". Pastorino. "Eh? Tipo non parte più con il 5?". Capogrosso: "Sai, ci ha fatto ridurre la produzione e voleva fermare l'altoforno". Anche l'Ingegnere Capogrosso ha...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, può ripetere la progressiva? 96...

AVVOCATO L. PERRONE - 9695.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 9695. Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Del 20 luglio 2010.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, sì. Allora è corretto.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche l'Ingegnere Capogrosso - in sede di esame - ha qualificato la figura dei consulenti dicendo che gestivano il miglioramento perché la struttura è miglioramento in tutti i sensi, a cominciare dalla realizzazione degli investimenti, "Cioè fare investimenti a Taranto e spendere quattro miliardi e mezzo in questi quindici anni, che sono stati spesi, non è non gioco da niente".

Vedete, è importante quello che hanno detto anche altri imputati. In maniera assolutamente veloce e didascalica: l'imputato Cavallo. Eravamo quando gli si diceva «"Fiduciari", "referenti" che significa?». Cavallo diceva: "Ma siamo tutti referenti della famiglia Riva, cioè anche noi". Finanche Buffo, nel corso del suo esame, ha detto: "Un po' tutti questi signori avevano comunque un rapporto con la famiglia Riva. Ma ce l'avevo



anche io da dirigente”. Cioè queste terminologie liquide che sono state inserite in questo processo, “i rapporti non istituzionali”, “fiduciari”, “avere un rapporto di fiducia”... Se io datore di lavoro non ho un rapporto di fiducia con il mio capo area o con il mio consulente, francamente mi riuscirebbe difficile. Ma - ripeto - qui ci dobbiamo scontrare con una logica un po' sfuggente.

Ancora, non posso esimermi dall'evidenziare il contributo testimoniare del teste De Biasi nell'udienza del 7 ottobre. Il teste De Biasi ha chiarito quello che era il suo ruolo: lui era responsabile delle relazioni industriali del gruppo complessivamente - ci fosse stato un De Biasi a Taranto, probabilmente questo processo non sarebbe mai nato - e lo è stato dal dicembre del '95 ad agosto del 2012, quindi per tutto il periodo della gestione. Il suo ruolo attuale è: responsabile delle relazioni industriali di FCA - di Fiat Chrysler - quindi una figura di primissimo livello (era il braccio destro di Marchionne). Lui ha rappresentato come quanto è stato fatto a Taranto, proprio nel solco di quella istituzionalizzazione del contratto di servizi, era stato fatto in tutti quanti gli altri stabilimenti e anche Germania. Infatti dice: “Perché questo era stato fatto anche in Germania. Ho un ricordo ben preciso di questa attività a partire dalla Germania e poi anche per quanto riguarda l'Ilva. Si tratta di un complesso molto ampio di attività e il cui, chiaramente, peso specifico principale riguarda la valutazione strategica degli investimenti industriali da fare, di consulenze che riguardano gli aspetti commerciali, la ottimizzazione della gestione degli acquisti delle materie prime, della logistica, della gestione dell'energia elettrica del gruppo, cioè tutto quello che è possibile ottimizzare in una gestione integrata di un gruppo industriale complesso e ampio come il Gruppo Riva”. Ricorderete perfettamente che queste figure erano figure che avevano maturato nel tempo il proprio know-how all'interno del gruppo, tant'è che testualmente riporta: «La struttura che nasce col nome di “Siderconsult” era costituita essenzialmente proprio da questo, cioè da esperti di tutti i vari settori industriali del gruppo, dalla laminazione alla fusione dell'acciaio, alla gestione della logistica, dell'energia elettrica, che avevano maturato una esperienza tale da poter essere effettivamente di consulenza, di coaching rispetto alle strutture delle varie società del gruppo».

Vedete, tutti quanti questi che sono aspetti fattuali poi hanno avuto la loro consacrazione da un punto di vista anche scientifico, oltre a costituire un giudicato dinanzi al Tribunale di Milano sulla assoluta adeguatezza dello strumento commerciale e imprenditoriale. Lo stesso Professor Bini vi ha spiegato (nella sua escussione dell'udienza del 25 novembre del 2020) come, in buona sostanza, attraverso questo contratto vi fosse un trasferimento - ricorderete - del know-how, del know-how tacito, cioè del know-how tacito in quanto non brevettato; come la distinzione fosse importante... la linea di differenziazione

rispetto a quella che era la diversa prospettazione offerta dalla Pricewaterhouse era data dal fatto che, mentre Price operava - sulla congruità del corrispettivo - una valutazione in termini di costo più margine, invece la tesi del Professor Bini era che in questi casi, proprio in quanto trattasi di know-how tacito, occorre fare riferimento al cosiddetto "benefit test". Lui diceva: "Questo contratto è un contratto che è servito". Naturalmente lo abbiamo visto. Anche il G.U.P. del Tribunale di Milano, nella sentenza assolutoria, ha detto - anche proprio con una valutazione retrospettiva - che questo contratto è servito proprio a migliorare l'efficienza di quello stabilimento e quindi ad allinearsi ai vertici del mercato siderurgico. Ancora il Professor Bini ha affermato come l'unico contratto in qualche modo assimilabile di royalty fosse quello di Tata Steel che prevedeva un tasso di royalty ben più alto, pari al 3% rispetto a quello dell'1,3 in caso di MOL positivo o di 0,65 in caso di MOL negativo, previsto nel contratto di assistenza di cui invece ci stiamo occupando noi.

Ma è significativo anche un altro aspetto che risulta consacrato in questa consulenza e che è diventato giudicato nella sentenza di Milano e documentalmente provato: che lo stabilimento Ilva di Taranto (il Gruppo Ilva) procedesse a un investimento pari all'8,7% del proprio fatturato, quando tutti quanti gli altri competitor avevano invece un reinvestimento degli utili nella misura del 7,2. Dice: "Tenete conto che questa differenza tra l'8,7 e il 7,2 cuba un miliardo di euro". Quindi questo è anche un ulteriore elemento di significativa importanza che voglio rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime.

Tornando alla deposizione del teste De Biasi, il teste De Biasi ha riportato un dato che credo possa normalizzare questa vicenda che è connotata da una certa euforia accusatoria in quanto, sulla base proprio della sua esperienza professionale personale, ha detto che - quando Fiat ha proceduto all'acquisizione di Chrysler - proprio Marchionne prese e portò con sé tutta una serie di dirigenti. Giustamente disse: "È uno strumento che tutti quanti operano". Dice: "A maggior ragione lo si faceva e lo si è fatto nel caso di Ilva in quanto il passaggio non è stato soltanto tra due imprenditori privati ma era un passaggio da mano pubblica a mano privata e, naturalmente, si doveva operare un tale massiccio intervento che mettere i soldini in mano a chi quello stabilimento lo aveva portato in quella condizione prefallimentare - a cui poi hanno provveduto, evidentemente, altri - era assolutamente illogico". Quindi in questa logica imprenditoriale si inserisce il contratto di servizi. D'altronde lo stesso Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, non ha mai revocato in dubbio la competenza tecnica e la qualifica di tutti quanti questi consulenti.

Lo stesso Ingegnere Buffo, nel corso del suo esame... Ricorderete, ne ho fatto un fugace

riferimento nella giornata di ieri. Proprio su sua domanda, Presidente, disse: “Ma lei non ha chiesto, per esempio, che... durante la sua direzione lei non ha chiesto, per esempio, che ritornassero a dare quel contributo?”. E Buffo dice: “Sì, ad alcuni sì perché, ripeto, mi sono trovato in difficoltà. I capo area che aveva nominato l’Ingegnere Valenzano non erano forse all’altezza della situazione”.

Vedete, il teste De Biasi ha chiarito poi anche la politica retributiva del Gruppo Ilva, si è fatto anche un’altra narrazione pure sui premi di produzione. Vi dico soltanto - e vi richiamo - quanto detto anche nel corso del suo esame dall’imputato Buffo che era oltremodo significativo - e, da cittadino, mi raccapriccia un po’ - ovvero che i premi di produzione sono stati anche riconosciuti, nel periodo della gestione commissariale, sotto la terminologia di “MBO” (ovvero raggiungimenti di obiettivi). Poi naturalmente ci dobbiamo tutti interrogare su quali fossero questi obiettivi. Però, per intanto, sono stati erogati.

Bene. Sempre il teste De Biasi - cerco di andare velocemente e di avviarmi alla conclusione - ha rappresentato quello che è stato lo stesso ricambio generazionale anche fra gli operai attraverso l’apertura di finestre previdenziali e quant’altro. Il portato testimoniale che mi preme rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime è anche in ordine a quelle che erano le dinamiche familiari di cui lui è stato testimone dal ‘95 al 2012. Infatti, sul punto, ci ha detto: “Il Gruppo Riva era a gestione familiare. Su questo non c’è dubbio. Il Gruppo Riva è il rappresentante abbastanza esemplare del capitalismo familiare italiano”. In questo senso, la lettura di quei verbali del Consiglio di Famiglia che sono quantomeno emblematici ed espressivi. “Emilio Riva non aveva ruoli immediatamente operativi ma era assolutamente il centro decisionale e strategico per qualsiasi iniziativa rilevante del gruppo”. E ancora: “Emilio Riva era il Gruppo Riva, nel senso che il Gruppo Riva è stato creato da lui dal nulla, quindi era completamente sua qualsiasi decisione che avesse un peso rilevante nel gruppo stesso, arrivava e veniva decisa da lui. Su questo non c’è nessun dubbio, nessuno, né della famiglia e né dei manager coinvolti ai primi livelli, diciamo, nel rapporto con la famiglia Riva”.

Vedete, ha anche rappresentato in maniera plastica una vicenda che è quantomai sintomatica e che può valere più di mille parole. Ricorderete quando fu mandato De Biasi, insieme ad alcuni dei figli, in Francia perché doveva partire l’apostille per l’acquisizione di Arcelor prima che si fondesse con Mittal e poi la mattina - ci ha detto De Biasi - quando ormai erano pronti per questa operazione, telefonò e disse: “Tornate a casa, non se ne fa più nulla”, quindi proprio a dimostrazione di come fosse... D’altronde, anche la vicenda - abbiamo visto nei verbali del Consiglio di Amministrazione - della decisione dell’ingresso in CAI nel salvataggio Alitalia fu una decisione in cui lui rivestiva un

ruolo di assoluta centralità. Ma il ruolo di assoluta centralità emerge anche da alcune intercettazioni telefoniche. Ve ne segnalo soltanto due che sono assolutamente significative. Una è la 550 del 19 aprile del 2010, fra Capogrosso e Buffo. E' importante questa perché Buffo dice: "Vedo un po' di fermento". Per collocarla temporalmente: stiamo al 19 di aprile. Tenete conto che - credo due giorni o tre giorni prima - era stata depositata la prima relazione di ARPA alla Regione Puglia sul benzoapirene. Buffo dice, parlando con Capogrosso: "Vedo un po' di fermento. Sai che mi ha chiamato il dottore due o tre volte?", che sarebbe Emilio Riva. "Sì. Lo so, lo so". "Venerdì parte, no?". "Sì. Mi ha scritto pure sabato sul discorso del benzoapirene, perché è uscita questa relazione che non ci aspettavamo. Insomma...". "Veramente io avevo detto - dice Buffo - da tempo ad Archinà di chiederla". In buona sostanza - per non leggervela tutta ve l'ho segnalata - l'Ingegnere Buffo, nel parlare con l'Ingegnere Capogrosso, un po' si lamenta del ruolo di Archinà e, parlando con l'Ingegnere Capogrosso, a un certo punto dice: "Ma non lo sai tu? Non hai saputo che quello aveva dato di nuovo le dimissioni?", sarebbe Archinà. "Sì, la so la storia. Non la so tutta, non avevo sentito l'ultima". Dice Buffo: "Praticamente lui non vuole. I Riva hanno deciso che con l'ARPA lui deve essere l'unico interlocutore". "Lui" è Archinà. Capogrosso risponde: "Non i Riva hanno deciso. Da quello che so io che Archinà resta. Non i Riva, il Presidente ha deciso che tutti e tutti devono obbedire". Quindi da questo emerge chiaramente quello che si è sempre detto e che tutti sanno: che anche la figura di Archinà era intimamente collegata alla figura di Emilio Riva.

Parimenti vi voglio segnalare la intercettazione 7237 del 27 luglio del 2010 in cui - questa volta - con riferimento invece alla figura di Perli... E' un'intercettazione che intercorre tra Archinà e Capogrosso. Si inserisce in quel contesto - che abbiamo già più volte analizzato - delle centraline, quindi sul ruolo un po' spigoloso che l'Avvocato Perli aveva avuto con la Regione Puglia. In buona sostanza - ve la segnalo - si conclude in questo modo: "Mi dispiace" dice Capogrosso, "La strategia di un'azienda non la può delineare un avvocato". Risponde Archinà: "Lo so. Ma intanto...". Capogrosso dice: "Caro Archinà, ti ho già spiegato che le strategie del gruppo non le fai né tu e né io. Hai capito". Capogrosso: "Tieni presente che i Riva hanno un'intelligenza superiore alla media, per cui quelle perplessità ce le hanno anche loro. Solo che non so per quale cazzo di motivo lui - lui - ha abdicato. Credo che sia legato al padre, per avere una legittimazione con il padre e stare tranquillo". "Mh" dice Archinà. "Se c'è Perli il padre sta sereno, altrimenti lo picchia". Ve la volevo segnalare perché, anche questa, è comunque rappresentativa di quello spaccato che ha ulteriormente rappresentato il teste De Biasi. Perché ricorderete... e questo va anche in continuità rispetto ai verbali del

Consiglio di Famiglia che abbiamo analizzato due giorni fa, nella misura in cui nella divisione delle competenze era emerso come Fabio Riva avesse... la sua competenza... era un commerciale, in buona sostanza. Infatti questo lo ha confermato anche il teste De Biasi: "Il suo know-how, competenza specifica... Ha sempre gestito a livello del gruppo anche prima dell'acquisizione di Ilva e durante. Erano tutti gli aspetti commerciali. Quella era la sua sfera principale e maggiormente rilevante". Questa circostanza - che è una circostanza assolutamente indubitabile di chi abbia voluto lealmente approcciarsi con le vere dinamiche di quella famiglia - è stata confermata anche da Legnani nel corso del suo esame nell'udienza del 13 febbraio del 2019, laddove ha detto: "Fabio Riva l'ho visto soltanto alla fine, non lo conoscevo. Per me Fabio Riva era responsabile dell'amministrazione e specialmente della parte commerciale del gruppo".

Vedete, è importante - e concludo - quanto poi riportato dal teste De Biasi in ordine proprio alle dinamiche del rapporto tra l'Ingegnere Emilio e il figlio Fabio, in cui il teste De Biasi ci parla di un Fabio Riva che era estremamente devoto al padre e che riconosceva sistematicamente la superiorità, capacità decisionale di Emilio Riva. Io ve lo porto come dato testuale e come dato storico. Un dato storico che se lo si vuole leggere in buona parte viene letto in buona parte, come tutti i fatti. Io credo che lealmente lo possiate leggere di una persona che riconosceva questa superiorità. Ma non è che la riconosceva moralmente: gliela riconosceva per un'affezione particolare. È merso dallo spaccato che non tutti i figli avevano la stessa caratterialità, come succede evidentemente in tutte quante le famiglie.

Ma qui, oltre a questo dato che io vi ho voluto rappresentare - che è un dato che può evaporare molto facilmente - vi è che... vi ho rappresentato - ed è nelle vostre carte - come, in concreto, Fabio Riva era un semplice conducente. Perché nel momento in cui io faccio parte della famiglia proprietaria di uno stabilimento di quelle dimensioni ma non ho alcun potere sul piano di investimenti - vi ricordate il Consiglio di Famiglia? Sul piano degli investimenti il papà aveva 60, Fabio 5 - non ho assolutamente alcun potere sulla politica dei dividendi - Ricordate? "Riva Acciaio 700 milioni: 600 a me e 50 a te lordi" - non ho alcun potere in materia di igiene, sicurezza e tutela ambientale perché era avvocato alla figura del Presidente ed è consacrato nelle sentenze delle cokerie Dottor Rosati - ve ne ho lette (ed è la prova provata del perché Fabio Riva è sempre stato estraneo) - non ho partecipato e sottoscritto alcun atto di intesa con gli enti pubblici territoriali... Io credo che al di là di questa connotazione che - ripeto - può essere evanescente, il dato è riscontrato proprio documentalmente e fattualmente su quello che era il ruolo di Fabio Riva.

Concludo il mio intervento. È inutile che vi richiami... Avevo preparato altre cose - avrei

continuato la mia discussione - mi ero messo da parte tutti quanti gli investimenti che sono stati fatti. Avrei replicato, in parte, l'Avvocato Lojacono e mi pare che... francamente, diventerei quasi ossessivo nei vostri confronti e non voglio essere qualificato tale.

Una rapidissima conclusione, visto che ci confrontiamo su un tema del disastro, secondo quella connotazione che ha dato la Corte Costituzionale di assoluta eccezionalità dell'evento. Io mi sono stampato - è confrontabile, è riscontrabile dalle Signorie Vostre Illustrissime - proprio un rapporto di Legambiente del 2012 relativo ai dati del 2011. È assolutamente significativa - ad esempio - la tabella dei dati riportati, dei superamenti dei limiti medi giornalieri, ovvero i superamenti dei 50 milligrammi su metro cubo nei capoluoghi di Provincia nel 2011. Ebbene, Taranto - su 55 capoluoghi di Provincia - è al quarantasettesimo posto e abbiamo lo stesso numero di sforamenti - qui è relativo ai Tamburi - di Trento. Mi pare un dato comunque significativo nel momento in cui ci dobbiamo misurare con questo concetto che è un concetto non lessicale ma è un concetto giuridico nella dimensione e nella connotazione data dalla Corte Costituzionale di evento eccezionale.

In ultimo, concludo... Anche perché, tra le tante cose avventate - da un punto di vista giuridico - che sono state dette in questi anni, si è detto di un Fabio Riva "latitante": si è utilizzata questa terminologia in maniera assolutamente impropria, come tante altre cose. In questo senso io voglio dare lettura - e ve la produrrò - di un'ordinanza della Corte d'Appello di Milano nel processo Ossola in cui si dice: "Il pericolo di fuga non è argomentabile in ragione del comportamento concludente dell'imputato che ha volontariamente rinunciato a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento di estradizione concesso dall'Autorità Giudiziaria del Regno Unito" (quindi ha rinunciato a impugnare il provvedimento), nonché "Non è ravvisabile il pericolo di reiterazione criminosa in quanto le condotte per cui è intervenuta condanna non sono reiterabili per la dismissione di ogni carica sociale".

Credo veramente, con i miei limiti ma con la mia passione, di avervi rappresentato la mia prospettiva e di avervi rappresentato anche una lettura più aderente ai fatti e soprattutto una lettura aderente ai documenti. Vorrei concludere, essendo forse inadeguato per un processo di questa portata e per una Difesa così gravosa... credetemi! Avverto il senso di responsabilità, lo avverto sempre. Io lo avverto anche al Giudice di Pace, figuratevi!

Non posso non utilizzare parole che non sono mie... perché è un tale maestro, per me un punto di riferimento. In una importante discussione... non citerò, naturalmente, l'imputato. Però quando l'ho letta a suo tempo... rappresenta molti dei sentimenti che mi animano nel momento in cui difendo un mio assistito e soprattutto nella misura in cui ne credo

fermamente - come in questo caso - l'estraneità ai gravissimi fatti che gli vengono contestati. Questa arringa meravigliosa si concludeva con queste parole: «Se le vostre coscienze diranno di condannare... - e in questo caso Fabio Riva - ...noi avvocati ci piegheremo. Se malauguratamente dovesse essere condannato, soffriremo tutti insieme perché sapremo noi soli che una grossa ingiustizia è stata commessa ai suoi danni. Noi non abbiamo paura di voi ma per voi, perché non vorremmo che un giorno lontano risuonasse nelle vostre coscienze quel dubbio insinuato da tanti intellettuali "E se Fabio Riva fosse innocente?". Quello sarebbe un giorno tremendo che non auguro a nessuno, neppure al più acerrimo dei nemici e neppure a voi che siete i nostri Giudici e che pronuncerete una sentenza giusta in nome del popolo italiano». Io credo in questa sentenza giusta, ne sono assolutamente convinto.

Quindi rassegnò le mie conclusioni chiedendo un'assoluzione per il capo a) perché il fatto non sussiste. Quanto al capo b): vi chiedo di dichiarare preliminarmente la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità che ho formulato e che vi deposito di qui a un momento; in subordine di riqualificare i fatti di cui all'Articolo 434 nella fattispecie colposa di cui all'Articolo 449. Con riferimento al capo c): una assoluzione perché il fatto non sussiste e, solo in estremo subordine, il riconoscimento del *ne bis in idem* ai sensi dell'Articolo 649. Con riferimento ai capi h) e i): una sentenza assolutoria perché i fatti non sussistono. Quanto al capo pp): assolvere perché il fatto non sussiste con riferimento al segreto e con riferimento all'abuso di ufficio o non è più previsto dalla legge come reato in relazione al reato di abuso d'ufficio. Quanto ai capi p), q), r), s): una sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. Grazie.

Vi deposito... Non so se... Faccio riferimento alla documentazione? E', in duplice copia, la questione di legittimità costituzionale che ho inteso sollevare. Poi, nel corso della mia discussione, ho fatto riferimento al riesame del piano di monitoraggio e controllo - che è intervenuto nel 2016 - che prevede, per il campionamento a lungo termine della diossina, l'utilizzo della norma UNI EN 1948-5 2015. Vi ho allegato la data di entrata in vigore di questa norma che è il 21 maggio del 2015. Poi ho: l'estrapolazione della relazione consuntiva del 2011, relativa ai dati del 2010, dello stabilimento Ilva di Taranto da cui è attestata la marcia delle Batterie 9/10 a 24 ore (in relazione a quell'intercettazione telefonica che è intercorsa tra Fabio Riva e l'Ingegnere Capogrosso, del 16 luglio 2010); ancora quella nota di cui parlavamo ieri - non sapevamo se fosse presente in atti - che è la nota del 12 settembre del 2008, mandata da Ilva al Ministero in ragione dello slittamento dei termini per la concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e in cui si dà atto sia del cronoprogramma degli interventi che si intendono effettuare e sia degli interventi già effettuati; ancora il riscontro della avvenuta attività

da parte della società Sogesit (società in house del Ministero dell'Ambiente) tra il 2017 e il 2018 al primo seno del Mar Piccolo; poi la sentenza del G.U.P. di Milano e della Corte d'Appello di Milano, munita della formula di irrevocabilità intervenuta il 25 aprile ultimo scorso; nonché l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano a cui ho fatto riferimento pocanzi. Grazie ancora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie a lei, Avvocato. Questa documentazione la sottoponiamo al Pubblico Ministero e alle altre Parti. Poi decideremo in un unico contesto su queste richieste, anche su quelle dell'Avvocato Lojacono (ha chiesto di depositare documentazione anche sulla questione di legittimità). Vogliamo fare una brevissima pausa o vuole iniziare subito? Prego, Avvocato, se vuole iniziare...

AVVOCATO A. LORETO - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha necessità di qualche minuto per organizzarsi?

AVVOCATO A. LORETO - Giusto proprio qualche minuto, magari.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo cinque minuti allora.

AVVOCATO A. LORETO - Grazie, Presidente.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:57 e riprende alle ore 13.14.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Dinacci, può iniziare la sua discussione.

AVVOCATO F. DINACCI - La ringrazio, Presidente. Non so se la Corte ritiene che io posso togliere la mascherina per parlare. O la tengo? Sono vaccinato. Però... Va beh, sennò la tengo. Diciamo che la tengo finché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se poi, a un certo punto, vede che non riesce più ad andare avanti...

AVVOCATO F. DINACCI - Sì. Ma posso tranquillizzare anche la Corte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari iniziamo così e poi vediamo.

AVVOCATO F. DINACCI - Posso tranquillizzare la Corte anche sui tempi del mio intervento che non saranno certamente fluviali, tutt'altro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

#### **DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO F. DINACCI**

AVVOCATO F. DINACCI - Come la Corte sa, io sono entrato in questo processo praticamente recentissimamente. Quindi, in ragione di questo, evidentemente il mio intervento non sarebbe serio laddove avessi la pretesa di entrare direttamente nel merito di alcuni fatti processuali.



Noi dobbiamo occuparci della 231 (quello che viene chiamato un po' "Il meraviglioso mondo di Amélie"), cioè una forma di responsabilità in qualche modo autonoma ma confluyente nella responsabilità penale. Prima di questo però mi piaceva fare una piccola premessa, se la Corte me lo consente.

Come sa la Corte, io ho sostituito il collega Professor Sgubbi di cui vorrei ricordare - sia pur per pochi secondi - la statura dell'avvocato, dell'uomo e dello studioso. Io non faccio parte della scuola bolognese - vengo da tutt'altro tipo di scuola - ma ho avuto il piacere e la fortuna di interloquire più volte con il Professor Sgubbi soprattutto nelle aule di giustizia. Secondo me era una felice sintesi tra accademia e avvocatura, cioè era uno di quelli che in qualche modo aveva compreso che la teoria senza la pratica è inutile; è uno di quelli che aveva compreso che gli insegnamenti della giurisprudenza erano ciò che dava un senso alla teoria. E questo è un insegnamento che anche il mio maestro (Giovanni Conso) sempre, in qualche modo, ci ricordava. Allora, signori della Corte, quello che mi colpiva particolarmente di Filippo Sgubbi era la capacità di spiegare i meccanismi più complessi della teoria generale con semplicità e adattandoli alla fattispecie concreta che aveva davanti. Questo per dirle che non era quell'accademia fumosa, non era quella sostanza finta: era sostanza vera. Quel che mi sorprende è che Filippo Sgubbi - come noi sappiamo, purtroppo è venuto a mancare in poco tempo (non si aspettava di avere quello che poi gli hanno diagnosticato) - ha avuto la forza e il tempo di lasciarci un'ultima testimonianza del suo lavoro di studioso, un volume edito fine 2019: "Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità e senza colpa". È una testimonianza - un manifesto, tra virgolette, se vogliamo - del disagio che lo studioso avvertiva di fronte alla genesi di formanti interpretativi che evidentemente contravvenivano a quelle che sono le regole base non solo del diritto penale - e qui è la sua completezza - ma anche del diritto processuale: perché il diritto processuale è prova, per poter arrivare al diritto penale devo dimostrare l'esistenza di quelle fattispecie specifiche di quegli elementi strutturali di quella fattispecie. Detto questo... e scusatemi. Ma credo che questo nostro mondo non sia fatto solo di leggi, regole e processi ma anche di rapporti umani. Quindi credo che quando accadano cose come quelle che sono accadute - che un difensore viene a mancare nel corso di un processo - è quantomeno doveroso dedicargli qualche secondo in questa direzione.

Veniamo al processo. Signori della Corte, io sono convinto che, nell'ambito della complessa responsabilità 231, la prima difesa è quella del merito. Nel contempo voglio tranquillizzarvi: io non analizzerò questo merito perché so che i colleghi l'hanno già fatto - l'hanno fatto anche con grande approfondimento (vedo delle discussioni veramente molto molto lunghe, direi anche fluviali) - quindi io mi limiterò, richiamando

e dando per scontato quello che i colleghi hanno già detto sulle fattispecie simbolo o rilevanti ai fini della responsabilità 231... mi limiterò a porre specifici temi in ordine ai presupposti applicativi della responsabilità del 231.

Come ho già detto, la 231 è un mondo un po' a parte, è un mondo che - parlo della mia generazione di giuristi - ci ha messo un po' in difficoltà. Siamo sempre nati con questa idea "societas delinquere non potest", improvvisamente ci hanno che "delinquere potest". Non ci hanno ben inquadrato quelle che sono le fattispecie di riferimento. Hanno parlato di una responsabilità come concorso nel reato, come agevolazione al concorso nel reato (quindi il concorso per agevolazione). Ma il punto è che comunque ci sono delle divaricazioni di disciplina: fintanto che non si avrà il coraggio di dichiarare illegittime sul piano costituzionale, ad esse bisogna dare osservanza.

Allora, signori della Corte, io prendo la parola per Ilva in Amministrazione Straordinaria. Si trova ad essere imputata in questo processo non per aver posto atti tipici di una colpa d'organizzazione - presupposto (*parola incomprensibile*) - ma per il crudele gioco normativo in forza del quale bisogna garantire nei confronti dell'ente comunque una responsabilità patrimoniale, anche se ciò comporta una neutralizzazione delle vicende societarie modificative dello status. Allora noi abbiamo, purtroppo, gli articoli che vanno dal 27 e seguenti che sono indicativi. Vi dico la verità: persino sul fallimento - che la morte della società non è una vicenda modificativa - le Sezioni Unite hanno preso un indirizzo (conta poco se condivisibile o indivisibile). In un modo in cui abbiamo una nomofilachia accentuata dopo la riforma Orlando, ovviamente questo indirizzo non si può in qualche modo ignorare.

La volontà normativa è chiara, cioè: la responsabilità dell'ente accompagna quest'ultimo in tutte le sue variabili oggettive e soggettive. Però se ciò è sul piano dell'oggettività normativa incontestabile... Ripeto: lascio da parte tutti i profili di costituzionalità che si possono porre su questa impostazione. La responsabilità penale non è per il fatto del terzo: per il fatto proprio. La Corte ha tutti gli strumenti per sollevare ex ufficio tutto ciò che ritiene di dover sollevare in ordine a questa situazione. Però, al di là di questo e tralasciando la correttezza costituzionale di questa normativa, non c'è dubbio che questa situazione particolare dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria non può non incidere nella selezione della dosimetria della pena. Cioè qui si deve in qualche modo cercare di comprendere che la medesima - qualunque essa sia e laddove ci fosse una pena da irrogare ad Ilva in Amministrazione Straordinaria - viene irrogata ad un ente amministrato da soggetti diversi rispetto a quelli che avrebbero posto in essere una colpa d'organizzazione. Cioè la gravità della risposta giudiziaria deve essere in qualche modo modulata e adeguata nella consapevolezza che è una forma di responsabilità

dell'ente, in questo caso una forma di responsabilità per il fatto del terzo, trattata come fatto proprio solo attraverso quella che è una fictio iuris.

Allora non si può nascondere che Ilva in Amministrazione Straordinaria, nel tempo, ha effettuato scelte gestionali - e ritengo anche processuali - di un certo tipo. Sono stati anni di grande impegno nell'adeguamento degli impianti ai fini della tutela della sicurezza, dell'incolumità dell'ambiente. Tutto questo penso sia materia non controvertibile e documentale. Ritengo, anzi, che debba essere ancor più apprezzata nella misura in cui l'imputazione da cui deriva la responsabilità dell'ente si radica sulla nozione di risparmio di spesa o di risparmio di costi. È qui che si individua - mi viene da dire - l'ingiusto vantaggio... ma parlerei da penalista puro. Il profitto, non l'ingiusto vantaggio.

Allora - se così è, signori della Corte - noi abbiamo un primo problema. Il primo problema sono i rapporti tra Ilva e la Riva Fire. Non sapevo, io la chiamavo "Fair" e poi mi hanno corretto. Dice: «No, guarda, è "Riva Fire"». Sostanzialmente sbagliavo anche la pronuncia. Rapporti controllata/controllante. Noi, su questo punto, abbiamo insegnamenti nomofilattici che sono abbastanza chiari. Direi che, al di là degli insegnamenti nomofilattici, abbiamo anche delle precise prese di posizione nella sentenza della truffa ex Legge Ossola. In quella sentenza si prevede espressamente e si enuncia espressamente il principio secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di un'aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria ai sensi dell'Articolo 5. Quindi sostanzialmente la comunanza, in qualche modo, di persone fisiche.

Allora, in questa cornice, noi ci dobbiamo porre il problema delle conclusioni giuridiche con riferimento al contratto di cash pooling. Questo contratto ha delle caratteristiche. La prima caratteristica di questo contratto è quella di accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario, allo scopo di gestire la tesoreria del gruppo con riguardo anche ai rapporti in essere tra le società del gruppo e le banche. Quindi sostanzialmente la società del gruppo era completamente baipassata con riferimento alla gestione economica perché nel momento in cui i soldi arrivavano non ne disponeva perché transitavano direttamente in quella che era la società madre. Tutto questo - si sa - avveniva attraverso contratti di assistenza di servizi, attraverso il contratto di cash pooling, attraverso contratti aventi ad oggetto il conto corrente di corrispondenza.

Allora attenzione che da tali schemi giuridici... che peraltro - devo dire - hanno ricevuto anche da parte della Procura della Repubblica una certa condivisione: perché ho notato che, quando si è modificato il capo d'imputazione qq) con riferimento alle responsabilità dell'ente, l'imputazione nel proprio addebito naturalistico si è arricchita di queste circostanze. Allora non sono più quegli allegati presenti alla originaria istanza di patteggiamento che ci consentono di dire questo ma probabilmente - ritengo - ci sono stati ulteriori elementi probatori che hanno convinto la Procura della Repubblica a modificare in tale direzione il capo d'imputazione.

Allora il punto è: nel momento in cui, nella descrizione dei rapporti tra controllante e controllata, la controllata addirittura non ha una propria tesoreria... perché il gruppo agiva sulla base di una tesoreria centralizzata che di fatto prendeva Ilva priva di ogni disponibilità patrimoniale e priva di ogni potere decisionale in materia di spesa. Allora, sempre sul punto, mi sia consentito richiamare la ricostruzione dei flussi finanziari. A ogni fine giornata i saldi - nella maggior parte dei conti correnti di Ilva - venivano trasferiti automaticamente dalle banche a Riva Fire, in adempimento di quel contratto di cash pooling. Quindi, sostanzialmente, Ilva cos'era? Una depositaria: arrivavano i soldi, quei soldi rimanevano ad horas, poi automaticamente la banca che gestiva il conto Ilva trasferiva a quella che era la controllante. Allora il primo problema giuridico: si può dire che la controllata aveva, su quelle somme, un possesso? Attenzione: quando parlo di "possesso" parlo di possesso in termini penalistici, non mi voglio mischiare a quello che è il regno del diritto civilistico. Il possesso è la disponibilità di una cosa al di fuori dell'altrui sfera di vigilanza: questa è la nozione di possesso penalisticamente rilevante. Allora a me pare che in questo meccanismo la controllata non aveva un possesso, non c'aveva nemmeno un animus possidendi. La controllata era un mero custode di quelle somme. Bisogna vedere se era una custodia ex recepto o se era altro tipo di custodia. Non sono un civilista, non mi voglio addentrare in categorie che evidentemente non mi appartengono. Però certo è che Ilva non aveva la disponibilità di quelle somme. Quindi tutto ciò deve condurre anche a delle conclusioni - che adesso andremo a vedere - con riferimento ai requisiti dell'interesse o del vantaggio.

Non a caso, signori della Corte, anche in tema di manutenzione ed ambientalizzazione i preposti dello stabilimento di Ilva dovevano inoltrare le loro richieste per la fornitura degli interventi necessari all'Ufficio Acquisti che non era di Ilva ma era di Riva Fire. Cioè io anche per dire "Voglio fare questa spesa. Devo comprare questa cosa" dovevo mandare all'Ufficio Acquisti (tesoreria centralizzata) ed eventualmente, se l'Ufficio Acquisti mi autorizzava, potevo fare questa spesa. Voi potrete ricostruire questo meccanismo interno anche attraverso gli allegati da 13 a 17 dell'istanza di patteggiamento.

Allora cosa emerge da tutto questo? Emerge che le spese attinenti agli impianti dovevano essere necessariamente oggetto non solo di autorizzazione ma anche di copertura patrimoniale da parte della controllante. Finché lo diciamo noi difensori può contare poco. Lo dicono i documenti: conta qualcosa in più. Ma lo dicono le sentenze. Mi richiamo sempre a quella vicenda giudiziaria della truffa ex Legge Ossola in cui sostanzialmente le sentenze dicono una cosa molto chiara tanto in Appello quanto in Cassazione. Cominciamo dalla Cassazione: dice che “Tutte le società italiane del gruppo - leggo testualmente - erano costrette a conferire liquidità”, “La capogruppo si interessa dell’operatività della controllata, si intromette nella sua gestione e fa confluire a sé stessa tutta la liquidità realizzata dal gruppo disponendo che le controllate estere la versino direttamente a Riva Fire. Il profitto della truffa è soltanto transitato, e velocemente, nel mondo Ilva per raggiungere il programmato approdo in Riva Fire”. Quindi si riconosce una responsabilità della capogruppo non solo nell’ottica di un vantaggio di spesa conseguito dalla capogruppo ma anche perché si delinea un interesse di gruppo, cioè quell’interesse definito quale veicolo di realizzazione mediata all’oggetto sociale delle componenti. Questo tipo di impostazione è ius giurisprudenziale receptum. Io mi limito... la Corte ci insegnerà. Ma mi limito a richiamare la sentenza 18.1.2011 (caso Tosinvest) oppure la sentenza 8.11.2012 depositata nel 2013 numero 4324 (Dall’Aglione), in cui sostanzialmente si dice che la capogruppo è chiamata a rispondere del reato commesso dalla controllata purché nel reato presupposto concorra almeno una persona fisica che agisca per conto della holding perseguendo l’interesse di quest’ultima. Quindi abbiamo uno ius giurisprudenziale ormai receptum.

Qui però il tema, signori della Corte, non è la corresponsabilità tra controllante e controllata ma l’eventuale responsabilità della sola controllante. Ciò è sotto un duplice profilo, non solo perché Ilva era priva di una propria struttura amministrativa e finanziaria, quindi quelle strutture strumentali alla realizzazione di quelle autonomie di spesa, autonomie finanziarie, negoziali, gestionali (non aveva nemmeno un Ufficio Acquisti, era tutto in Riva Fire). Però - non è un caso (e qui forse è l’argomento che nella pratica rileva di più) - in quella sentenza della ex Legge Ossola Ilva non è stata nemmeno (*parola incomprensibile*). Cioè quando la Procura di Milano - che non è una Procura tenera - ha ritenuto, in quella vicenda, Ilva al di fuori da ogni progetto di incriminazione... e questo ha un senso! Questo ha un senso e un senso che è ancora più apprezzabile nella misura in cui... Non so se la Corte è in possesso anche dell’atto di ricorso che, avverso a quella sentenza, Riva Fire ha proposto - si legge dalla sentenza, sostanzialmente dalle premesse della sentenza - in cui chiaramente tutta la Difesa era nel senso di dire “Perché

non avete incriminato Ilva?”.

Allora, al di là di queste considerazioni, siamo in presenza di un giudicato, quindi siamo in presenza di uno stare decisis che cristallizza l'accertamento su due temi di fatto. Il primo (pagina 33 della sentenza della Corte d'Appello, perché quella è la sentenza che passa in giudicato, non è certamente la Cassazione): “Riva Fire ha scomposto - leggo testualmente - l'impresa in una pluralità di società separando le due funzioni imprenditoriali, da una parte direzione e dall'altra produzione”. Allora se una holding, in ragione della partecipazione predominante - non dominante: predominante - esercita un controllo totale della società, diventa essa stessa imprenditrice di quella società, c'è una surroga nei poteri tipici della società controllata. Allora quando quel giudicato - la pagina 33 della Corte d'Appello - mi scompone il gruppo in due funzioni assegnando alle altre aziende del gruppo una mera funzione di produzione - perché questo dice la sentenza - io, Ilva, sono ridotta a una mera unità organizzativa o produttiva. Sul punto ci soccorre l'Articolo 5 della Legge 231. Ripeto: qui abbiamo degli schemi giuridici che non sono sempre quelli del Codice Penale. 5, lettera a). In questa norma cosa si prevede? Si prevede la responsabilità dell'ente anche laddove il reato presupposto sia realizzato da soggetti che ricoprono ruoli di rappresentanza, direzione, amministrazione non solo dell'ente ma anche di un'unità organizzativa. In questo caso però l'Articolo 5 lettera a) ci dice: “Se un'unità è organizzativa, attenzione che deve essere dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso”. Attenzione, qui siamo in presenza di una fattispecie normativa che usa le congiuntive “...finanziaria e funzionale, nonché...”: quindi significa che tutti e tre gli elementi e i requisiti della fattispecie devono essere presenti per immaginare una responsabilità a carico di quell'organizzazione complessa (che può essere la società, può essere un'unità produttiva, può essere un'unità organizzativa) il cui soggetto rappresentante in qualche modo ha commesso un reato. Già qui il discorso... non voglio dire che si esaurisce però ne prendiamo atto. Quindi di fronte a questo discorso prendiamo atto che certamente la controllata Ilva dell'epoca non aveva queste caratteristiche, non aveva queste autonomie gestionali, finanziarie e operative.

Il secondo punto su cui grava questo giudicato è la circostanza che il reato è stato commesso a beneficio solo apparente della controllata e invece diretto alla controllante Riva Fire nella cui effettiva disponibilità finivano le liquidità di volta in volta percepite. Si dice anzi in quella sentenza che “Il profitto della truffa è soltanto transitato, e velocemente, nel mondo Ilva per raggiungere il programmato - programmato - approdo in Fire” (sempre pagina 33).

Allora, signori della Corte, al di là delle tematiche sui criteri di imputazione di responsabilità,

dobbiamo interrogarci sul valore di questo giudicato. Io so che non c'è identità soggettiva né oggettiva, so che non vi è una pregiudizialità penale a procedimenti penali, so anche che la giurisdizione è autonoma nel proprio giudizio proprio perché non esiste pregiudizialità penale a procedimenti penali ma so anche che esiste un principio di non contraddizione, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, più volte affermato dalla Corte di Cassazione. Io, sul punto, mi permetto di richiamare una sentenza della Cassazione V (12 febbraio 2018 numero 23226) in cui si afferma che la inconciliabilità tra i giudicati non è solo un aspetto tipico del procedimento di revisione ma rappresenta un virus sistematico da prevenire, posto che, allorché si concretizza, pone in crisi i principi costituzionali di uguaglianza e le stesse ricadute sulla presunzione di non colpevolezza. Io mi permetto di aggiungere qualcos'altro: pone in crisi l'affidamento che il cittadino dà sulla prevedibilità delle decisioni. Attenzione che qui c'è uno sfondo europeo a cui dobbiamo in qualche modo osservare. Allora, se così è, interrogiamoci. Laddove noi dovessimo, con questa decisione, andare ad affermare che, contrariamente a quanto accertato nelle sentenze di cui abbiamo parlato (ex Legge Ossola per intenderci)... se noi oggi dovessimo affermare che invece Ilva aveva quelle autonomie, noi andiamo incontro ad una inconciliabilità che non è di diritto, è sui fatti e quindi, essendo inconciliabilità tra i fatti, scatta automaticamente l'ipotesi di revisione di cui all'Articolo 629, lettera a) del Codice di Procedura Penale. Noi questo abbiamo il dovere di prevenirlo! È in questo che si compendia il principio di non contraddizione. È vero che l'ordinamento non ha più previsto pregiudiziali - o almeno ha molto limitato l'ambito operativo delle pregiudiziali - ma ha previsto dei rimedi di composizione unitaria repressiva, cioè successivi e non antecedenti rispetto al principio, all'unitarietà che in qualche modo si deve garantire.

Allora credo che, già su quel giudicato, il tema della responsabilità di Ilva possa essere in qualche modo smarcato. Ma voglio andare oltre. Io credo che alla stessa conclusione si possa giungere anche sotto altro profilo. Allora se, con riferimento ad un'ipotesi di attività truffaldina, l'ente consegna - seppure in via temporanea - l'ingiusto profitto e non viene nemmeno incriminata... attenzione. Quindi è l'ipotesi in cui c'è una truffa realizzata attraverso (*parola incomprensibile*) autore mediato, non autore mediato. Si può discutere come volete. Comunque alla fine i soldi mi arrivano: io li prendo e li do. Dico: ma non è più forte ancora la posizione dell'ente che non percepisce il profitto dell'attività truffaldina ma al risparmio di spesa? Cioè son soldi che in qualche modo lui non fa nulla per avere, l'ente non fa nulla per avere: si trova già lì e sa già che non li potrà gestire. Il profitto è sempre della capogruppo. Allora in questo senso - in questo senso come ulteriore criterio di risoluzione del problema - torniamo al punto che

abbiamo detto, cioè nella... a me viene da dire “custodia”. Scusate, ma forse sono partigiano, cioè tendo ad utilizzare una terminologia che in qualche modo mi rende in maggior vantaggio. Ma il possesso - chiamiamolo così, tra virgolette - di queste somme da parte di Ilva è quel possesso su cui Ilva può esercitare atti di disposizione in maniera libera ed affrancata da autorizzazioni e controlli? Perché se non è questo, dal punto di vista penalistico il possesso non c'è. Esiste un mero rapporto di custodia, Ilva fa da custode, ma nemmeno Ilva, le banche, non è nemmeno Ilva che agisce, agiscono le banche. Cioè Ilva i soldi manco li vede, vanno in banca, la banca già sa che deve trasferire quei soldi.

Allora la differenza tra profitto illecito proveniente da una truffa e risparmio di spesa si ingigantisce, signori della Corte, perché in quest'ultimo caso l'ordine di spesa non lo posso fare io, ho l'impossibilità di agire. Allora - anche qua - dal punto di vista sistematico l'ordinamento non consente forme di responsabilità per non aver fatto ciò che non si può fare, che non è nei miei poteri fare, qui non è tanto un problema di impossibilità che comunque sarebbe già di per sé sufficiente, qui è un problema di esigenza di tutelare la personalità della responsabilità penale e dietro questa responsabilità della personalità penale si pretende - i vostri insegnamenti pretendono - che ci sia un fatto rimproverabile quantomeno, che ci sia un'azione dominabile. Allora qual è il fatto rimproverabile di Ilva che i soldi manco li vede, passano per la banca e girano direttamente a Riva Fire? Quale signoria Ilva poteva mantenere sul dovere di spesa? Se non era autorizzata non lo poteva fare!

Allora da questo punto di vista dobbiamo anche richiamare, dal punto di vista del sistema a supporto di questa impostazione, la giurisprudenza poi recepita normativamente sulla delega di funzioni, ma se io faccio una delega di funzioni all'Avvocato Loreto, poi gli dico: “Tu non decidi niente, non ti do una lira, la responsabilità è tua”, ma rimane una mia responsabilità quale delegante? Non c'è dubbio! E la situazione è uguale, cioè l'ordinamento ci ha mandato degli indici di sistema molto chiari su questo, soprattutto nelle strutture organizzative complesse quali possono essere le aziende e le società questi meccanismi sono fondamentali. E dirò di più, questa impostazione mi sembra sia stata colta anche dall'Ufficio di Procura perché quando l'Ufficio di Procura chiede in data 28 aprile 2013 un sequestro preventivo, afferma espressamente a pagina 27, è agli atti questo sequestro... è tutto agli atti, afferma espressamente a pagina 27: “È altrettanto evidente che il vantaggio economico si è riverberato essenzialmente sulla controllante Riva Fire che altrimenti avrebbe dovuto ricapitalizzare la controllata Ilva S.p.A., utilizzando la liquidità disponibile del gruppo ovvero esponendosi con gli istituti di credito facendo ricorso a fidi e finanziamenti necessari con evidenti oneri connessi”, ma



sempre in quella richiesta della parte pubblica si dice espressamente che l'esame dei bilanci ha palesato una differenza tra gli utili e le perdite di esercizio conseguite nel periodo esaminato e precisamente un saldo negativo pari ad un miliardo e 300 e rotti milioni, quindi è assolutamente evidente - questo è il punto - che Ilva non avrebbe mai potuto fare fronte agli investimenti con le proprie risorse e quindi sarebbe dovuta necessariamente intervenire la controllante Riva Fire. Siamo in presenza di quell'impossibilità, siamo in presenza di quell'azione non dominabile da parte di colui verso cui si pretende l'intervento. Non poteva in alcun modo intervenire!

Allora, attenzione che qui torna d'attualità quella lettura che abbiamo fatto prima dell'Articolo 5 lettera a), cioè torna all'attualità quel parametro in cui prevede una forma, una possibile forma di responsabilità anche delle unità produttive ed organizzative - diciamo - non complesse purché ci sia autonomia finanziaria, autonomia funzionale ed autonomia gestionale. Allora, se così è, queste trilogie di autonomie sono richiamate nelle unità produttive, nella sub-organizzazione di un ente non perché nei confronti dell'ente non vale, perché nell'ente è chiaro che deve valere perché sono i normali criteri delle forme di governo e di gestione dell'assetto societario, cioè non ci può essere governo e gestione di un assetto societario se non ci sono quelle tre caratteristiche di autonomia gestionale, finanziaria ed organizzativa. Allora, se così è, questi tre parametri normativi di Articolo 5 lettera a) sono degli indici esegetici di sistema, il legislatore ha voluto dare all'operatore del diritto delle indicazioni per dire "Guardate che non possiamo immaginare una responsabilità al di fuori di queste caratteristiche perché, se immaginiamo una responsabilità al di fuori di queste caratteristiche, andiamo verso una forma oggettiva di responsabilità" e questo ovviamente - come sappiamo - non è un qualcosa di comprensibile e soprattutto compatibile nell'ambito del nostro ordinamento.

Allora, in questo contesto Ilva è responsabile perché sarebbero stati omessi dei lavori? Ce lo dice una sentenza passata in giudicato, ce lo dice la norma, ce lo dice persino la Procura della Repubblica, era in una situazione di impossibilità. Allora qual è la conclusione giuridica di tutto questo? Che siamo in presenza di una gestione di fatto da parte della controllante e della controllata - 2639 del Codice Civile - allora noi sappiamo che la Corte di Cassazione sul punto ci ha fornito tanti insegnamenti, cito tra tutti Cassazione Sezione Quinta 20 luglio 2020, numero 27557: "Per individuare un soggetto come amministratore di fatto è necessario provare l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ancorché non di tutti i poteri propri dell'organo di gestione o quantomeno l'esercizio apprezzabile di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale". Qual è la rilevanza? Che per avere il ruolo di amministratore di fatto non devo amministrare di

fatto l'intera impresa perché quella, ancorché non di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, mi consente di individuare una figura dell'amministratore di fatto anche con riferimento a quello specifico settore, lo abbiamo in tema di reati tributari. Attenzione, i reati tributari sono reati che sono una cartina tornasole importante perché non sono reati propri, sono reati per mano propria...

*(Il Pubblico Ministero Buccoliero interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO F. DINACCI - La salute, buongiorno.

Non sono dei reati propri, ma sono dei reati per mano propria ed allora se applichiamo questa sentenza e questi insegnamenti giurisprudenziali al caso che ci interessa, ma se io non ho autonomie finanziarie di investimento e se l'autonomia finanziaria di investimento è della controllante, è la controllante che è un gestore di fatto, io sono posto nella condizione di essere un mero organo esecutivo delle scelte di politica societaria applicate dalla controllante. Qui si spacca secondo me il link di collegamento e sul punto io mi permetto di richiamare - seppure in tema di reati di bancarotta - altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, sempre Sezione Quinta - è quella che fa i reati societari - 27/10/2020, numero 38865: "In tema di reati fallimentari la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzia in atti specificamente gestori di fasi o settori delle attività di questa, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite". Allora, attenzione, "meri esecutori materiali". Torniamo a pagina 33 della sentenza della Corte d'Appello, l'ex Legge Ossola: "Hanno diviso le imprese in una parte della direzione controllante e l'altra parte della produzione controllata", una fattispecie esattamente in termini applicata su moduli, schemi di responsabilità diversa. Allora è chiaro che quando ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la controllata è completamente svuotata di questi poteri, di queste autonomie, è chiaro non si può ritenere che sia la controllata a gestire questa situazione e quindi essere responsabile per il cosiddetto risparmio di spesa.

Passiamo ad un secondo tema, sempre inerente la responsabilità da 231, il profitto: questo ovviamente è un tema, signori della Corte, subordinato perché è un tema in cui sostanzialmente laddove non venga accolto il primo che esclude una forma di responsabilità a carico di Ilva, con il profitto è un problema casomai... si traduce tutto in misura del quantum. Allora, prendiamo atto che la Procura della Repubblica nel

modificare l'imputazione ha allineato cronologicamente il tempo di computazione del danno secondo i reati presupposto, cioè mi riferisco in particolare all'associazione ed ai reati ambientali, 2009/2011 il momento in cui gli stessi possono essere elementi di reato presupposto e quindi dare forme a responsabilità. Ma sul punto vorrei cominciare intanto nell'enunciare... poi questo mondo Ilva è un mondo complicato, leggi, controleggi, Corte Costituzionale, per me è da mal di testa - vi confesso - però sostanzialmente io ho una Legge 11/12/2016 numero 232 in cui l'Articolo 1 comma 607, sostanzialmente si dice che le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'Articolo 19 del Decreto Legislativo 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei confronti della società del gruppo Ilva o delle persone giuridiche che prima il commissariamento di cui al Decreto Legge 61 del 2013, convertito con modificazione della Legge 03 agosto 2016, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione, direzione e coordinamento di tale società - questo è il punto - sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale della medesima società". Siccome anche il periodare di questa norma è complessa, solo per comodità di consultazione mi permetterò di consegnarlo alla Corte, però qui - poi insomma so che si soffermerà l'Avvocato Loreto sul punto, io non dico nulla - mi pare che ci sono dei soldi che tornano e questi soldi che tornano non so se possono essere un risarcimento, mi pare che da questo punto di vista anche qualche fonte europea qualcosa abbia detto. Però, tornando alla nozione di profitto, io mi soffermo sul reato associativo e sui reati ambientali, allora, un primo tema e mi permetto di sollecitare come momento di attenzione alla Corte - ripeto, io nel merito non entro perché, dico la verità, è un processo che è un oceano, hanno già fatto i colleghi - io dico semplicemente questo: immaginare un tipo associativo strutturato su una realtà societaria pone un dovere di attenzione massima sul piano probatorio. Non so se questo tema è già stato trattato dai colleghi, però nel momento in cui l'associazione individua la sua struttura nella società in cui opera dobbiamo fare attenzione perché qui si rischia di creare una associazione deprivata di una propria autonomia organizzativa ed è un requisito della fattispecie! Allora abbiamo ovvie problematiche, tanto con riferimento al reato associativo che viene quindi costruito senza quella doverosa autonomia rispetto ai reati fine, perché poi la scappatoia probatoria qual è? "Va be', ci sono i reati fini, c'è l'associazione", però stiamo attenti perché so perfettamente che la giurisprudenza dice che l'associazione si può dimostrare tramite i reati fine, ma la giurisprudenza dice anche che la prova dell'associazione non può essere desunta dalla sola molteplicità dei reati fine, cioè io

attraverso un meccanismo probatorio del reato fine non posso bypassare l'onere di prova sull'esistenza della struttura organizzativa! Può essere un conquis in più, il pluris in più, ma ci vuole comunque la prova autonoma dell'attività associativa.

Allora qual è il rischio che si prospetta sullo sfondo? Che se la prova del sodalizio noi la ricaviamo solo dalla commissione del reato fine e dalla loro modalità di realizzazione, c'è il rischio che si conduce il tutto ad una indistinzione delle autonome fattispecie, quindi perdiamo la tipicità del reato associativo. Allora il discorso diventa ancora più pericoloso se ragioniamo su fattispecie impoverite, l'associazione è una fattispecie indeterminata, è proprio la tipicità scolorita nell'associazione, tutto ciò comporta il rischio di semplificazioni probatorie, cioè noi dobbiamo evitare che da un lato la surroga della prova sul reato fine, dall'altro l'indeterminatezza della fattispecie incriminativa dell'associazione, ci conduca a discorsi probatori che ci portano a delle scorciatoie dimostrative. La prova è metodo e questo metodo va osservato!

Allora da questo punto di vista non è che la semplice realizzazione di reati nell'ambito di una realtà di impresa mi può automaticamente far dire "C'è associazione", occorre - ritengo - un qualcosa di più. Infatti in sede nomofilattica si è affermato che l'obbligo di un'analisi approfondita al fine di non confondere la consumazione di più reati in base ad un unico disegno criminoso con la costituzione di un'associazione criminosa e mette anche in guardia sulla - diciamo - necessità, comunque sia sul costume di far ricorso alla prova indiziaria la quale può risolversi nell'accettare anche una prova incompleta o semipiena, colmando con congetture quanto manchi agli elementi di accusa, poiché anche tale prova deve condurre ad un giudizio di certezza senza alcun ragionevole dubbio, cioè dice: "Attenzione, il metodo probatorio non può essere sopperito con vie trasversali, ogni reato ha bisogno di una sua prova". Allora se così non fosse, signori della Corte, noi avremmo il reato o la struttura, il contenitore del 416 che ha la sola funzione di amplificazione punitiva del concorso di persona nel reato e non è così perché è una norma autonoma ed allora dobbiamo distinguere, dobbiamo avere la forza di distinguere tra quello che è un programma per una serie determinata di delitti da quello specifico per la realizzazione di reati individuati, occorre cioè saper tracciare una linea di confine nella nebulosa del reato continuato e forma associativa. Allora su questo ovviamente poi la Corte saprà fare buon governo degli elementi probatori che in qualche modo ha a disposizione, però non posso non richiamare ad una impostazione di metodo, cioè non si può anche quando ci sono nell'ambito della struttura societaria dei complessi accorgimenti organizzativi, perché ci sono società particolarmente complesse e questa certamente ne è uno, ma non è che il complesso accorgimento organizzativo

diretto a realizzare un programma in qualche modo mi genera automaticamente il vincolo associativo. “Si è precisato - leggo testualmente Cassazione Sezione Sesta 2016 numero 19783 - che la complessità organizzativa dell'accordo concluso da più persone, così come l'indeterminatezza della scelta dei mezzi e dei tempi per realizzare il programma criminoso, non sono elementi idonei a qualificare il patto stretto tra i partecipanti come condotta integrante la costituzione di una associazione” ed allora a me pare - però, ripeto, mi metto in dubbio su questo - che sia proprio il caso di specie. Non ne siamo convinti? Proviamo a fare un giudizio controfattuale, con un'operazione mentale eliminiamo i reati fine, cosa resta dell'associazione? La società. Cosa resta della struttura associativa se togliamo i reati fine? Semplicemente la società. Questa è la dimostrazione controfattuale che non siamo in presenza di un reato associativo, ma - a tutto volere concedere - siamo in presenza di un concorso di reati.

A prescindere da queste note che mi sono permesso di sottoporvi sulla prova del reato associativo, c'è un altro tema sullo sfondo. Ma siamo così sicuri che ai fini della 231, come ai fini di tante altre cose, il reato associativo sia un reato ex se produttivo di un profitto? Allora, vi dico subito - e voi sapete meglio di me, insomma ce lo insegnate tutti i giorni - che sul punto abbiamo avuto una parabola giurisprudenziale di vario tenore, io sono onesto, devo dire che se fino mi sembra al 2014 c'era un certo tipo di orientamento - anzi forse 2015 - poi questo orientamento è in parte cambiato. Allora cominciamo a vedere il primo orientamento, quello che in qualche modo a me piace di più in questo caso, il primo orientamento è una Cassazione del 2015 la quale si fa forte delle Sezioni Unite 25191 del 27 febbraio 2014 ricorrente Iavarazzo. Bene, questa Sezione singola cosa dice? Leggo: “Il reato di associazione a delinquere di cui all'Articolo 416 non genera autonomamente dai reati fini i vantaggi economici costituenti profitto o prodotto immediatamente riconducibili a sodalizio criminale, come tali suscettibili di confisca in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sé improduttivo di ricchezze illecite”. Poi prosegue affermando: “L'incriminazione de qua ha ad oggetto il mero fatto di associarsi allo scopo di commettere più delitti e pertanto non si tratta di un reato di per sé produttivo di ricchezze illecite, come di recente ribadito in chiave esplicativa in un paragone tra le fattispecie del 416 e delle 416 bis” dalle Sezioni Unite che prima vi ho indicato ed ancora questa Cassazione dice: «Per costante insegnamento di questa Corte il soggetto partecipe di una associazione per delinquere cosiddetta “semplice” può concorrere nella commissione del delitto di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati scopo dell'associazione stessa, il che ulteriormente dimostra l'assenza di correlazione tra delitto associativo ed i profitti conseguiti mediante realizzazione del programma

criminoso”, quindi cosa dice? Se addirittura lo posso incriminare per riciclaggio, evidentemente non c’è un profitto del reato presupposto. Allora in questo senso... scusate, forse non vi ho dato i dati di questa sentenza, ma ve li fornisco subito, dunque, numero 7860, 20 gennaio 2015, Sezione Prima. Ma su questo si inseriscono anche le Sezioni Unite ed attenzione che insomma le Sezioni Unite in questo momento non sono una cosa di poco eh, perché tutti sappiamo ed abbiamo un vincolo negativo del precedente, non in questa sede, ma in Cassazione abbiamo il vincolo negativo del precedente a fronte di un pronunciato... non siamo ancora come cugini civilisti in cui sostanzialmente addirittura ci sono dei vincoli ancora maggiori, però da noi un vincolo negativo in qualche modo esiste. Bene, le Sezioni Unite fanno un paragone tra la struttura del reato del 416 con la struttura del reato del 416 bis e dicono: “Il 416 non produce di per sé profitto, mentre il 416 bis lo produce in quanto il 416 bis postula un arricchimento che può prescindere anche da azioni criminoso”, del resto il 416 bis - quando ai tempi di Rognoni-La Torre è stato introdotto - aveva la finalità di spezzare il governo economico, il territorio da parte delle associazioni criminali. E qual è l’argomento esegetico che le Sezioni Unite in qualche modo richiamano? Il 416 bis comma 7, laddove nel prevedere la confisca obbligatoria nei confronti del condannato delle cose costituenti il prezzo del prodotto profitto del reato, danno per postulato che l’associazione in quanto tale - quella mafiosa - sia produttiva di ricchezze illecite, previsione questa che non esiste nel 416. Allora mi sembra che gli indici dell’oggettività giuridica ci mettano assolutamente nella condizione di poter affermare che l’associazione ex se non costituisce profitto. Devo essere onesto, successivamente la giurisprudenza è cambiata, successivamente abbiamo delle sentenze non a Sezioni Unite - attenzione - tutte Sezioni semplici che dicono il contrario, dicono “No, va be’, mi interessa poco l’associazione di per sé, comunque può generare profitto e genera profitto”. Ora, al di là poi degli argomenti che vengono spesi perché anche lì ci sono delle conseguenze non di poco momento su questo processo, io mi permetterei di sollecitarvi ad un’ulteriore riflessione: fino al 2014 la giurisprudenza con il massimo organo nomofilattico aveva affermato che l’associazione non produce profitto. Torniamo in qualche modo alle conseguenze in termini di prevedibilità ed affidamento, cioè io vorrei richiamare quelle sentenze della Corte Europea che dicono che la legge penale deve essere accessibile, prevedibile, ma non solo la legge penale, ma anche le decisioni che in qualche modo interpretano la legge penale. Caso Contrada, ma Contrada è il più noto, ce ne sono tanti altri.

Allora quel che io rilevo è che in qualche modo, finché si è agito in questo processo - perché la contestazione si ferma al 2013 - quello era l’orientamento imperante, successivamente è

cambiato, ma evidentemente qui non è solo un profilo di illegalità o di tipicità, ma anche occorre garantire che il cittadino non si trovi in qualche modo spaesato di fronte ad una decisione che non si aspettava di dovere avere. Qui sta anche la colpevolezza delle condotte. Allora bisogna porci un problema rispetto agli obblighi di osservanza che abbiamo con riferimento a questi principi di natura europea. Ma anche a voler entrare nel merito della giurisprudenza successiva, come giustifica la giurisprudenza successiva il fatto che un reato - chiamiamolo di mero pericolo, di pura condotta, chiamiamolo come ci pare, però un reato che in qualche modo basta che ci associamo c'è reato, okay? - come fa a generare profitto una cosa di questo genere? La giurisprudenza dice che deriva - il profitto - dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti all'insieme dei reati fine, la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale. Quindi, attenzione, si riconosce che il profitto è generato dai reati fine e non dall'associazione, ma attraverso una fictio giuridica si dice che il profitto è riferibile anche all'associazione posto che attraverso la struttura organizzativa dell'associazione io possa arrivare più facilmente alla spartizione della torta. Allora facciamo attenzione perché qui abbiamo due ordini di problema secondo me: il primo problema una confusione del quantum confiscabile, cioè noi sappiamo che c'è giurisprudenza che dice che per avere la confisca o il sequestro occorre che ci sia esattezza su quanto posso confiscare, nel momento in cui una giurisprudenza mi delinea in maniera indeterminata il confine tra il profitto dell'associazione ed il profitto dei reati fine - bene - io debbo capire cosa dell'uno e cosa dell'altro, non posso arrivare ad un momento di confusione di genere. Non solo, ma ci potrebbero essere nei reati fine anche reati non punibili 231, che facciamo? Come ci regoliamo? La Cassazione ci ha sempre detto: "Se non è esattamente individuato il quantum confiscabile il sequestro non si fa, non si può fare. È un onore di prova che si pretende con riferimento a ciò che è indiscutibilmente una sanzione" ed allora se è una sanzione ci si pone un altro problema, perché nel momento in cui io confisco indipendentemente da dove provenga il profitto, ho dei momenti di confusione, ma anche di sovrapposizione e se ho momenti di sovrapposizione con riferimento alla sanzione, ho una duplicazione di sanzioni e se ho una duplicazione di sanzioni c'è una preclusione processuale da giudicato, non posso essere punito due volte, sia pur sul piano patrimoniale che però è una sanzione e quindi è una pena.

Allora come vedete, a me pare, con tutto il rispetto della giurisprudenza, ma questa circostanza successiva pone dei problemi operativi su fattispecie concrete, è evidente, perché finché è tutto chiaro nulla quaestio, quello ho detto, ci adeguiamo, ormai - ripeto - c'è un potere nomofilattico, però insomma un po' più di chiarezza occorre che ci sia. Ed allora

ritorna il concetto della prevedibilità delle decisioni giudiziarie, cioè sono prevedibilità che... insomma il cittadino fa affidamento, fa affidamento sulle proprie leggi, fa affidamento sui propri Giudici, non è solo un profilo di legalità l'Articolo 7 della Convenzione Europea, si riconosce il diritto all'individuo di non essere in qualche modo spiazzato da scelte interpretative non prevedibili ex ante, cioè nel caso di specie noi abbiamo la Cassazione a Sezioni singole e la Cassazione a Sezioni unite che ci davano una certa confusione, poi dopo il 2015, anzi - se non erro - nel 2017, 2016/17, è cambiata la musica. Ma posso mai prendermi io una sanzione per questo? Ed allora a questo punto, anche da questo punto di vista io credo che indipendentemente dalla soluzione che voi vogliate adottare sul se l'associazione sia reato autonomamente produttrice di reddito, occorrerà comunque tutelare l'affidamento del consociato con le conseguenze di legge che in qualche modo si andranno a determinare.

Ultimo profilo con riferimento al profitto è la descrizione normativa del profitto, io non so se... sicuramente voi vi sarete interrogati molto più di me, ma che vuol dire profitto? Nell'ambito del sistema penalistico profitto vuole dire tanto, poco o niente, è utilizzato con riferimento a più fattispecie assolutamente disomogenee tra di loro e qui il legislatore mi parla di profitto come se ci avesse dato una definizione, cioè siamo in presenza - per utilizzare sempre la Corte Europea - di una carenza di sufficiente base legale ed allora anche qua c'è un problema, c'è un problema di fenomeno di successioni di giurisprudenza, bisogna comprendere se profitto è un accrescimento del patrimonio o il semplice risparmio sulla spesa del patrimonio. Il tema si è posto su tanti argomenti, anche sul reato di riciclaggio e quant'altro insomma tutto sommato, però qui io volevo segnalare che anche qua abbiamo dei problemi. La Thyssenkrupp sentenza, Sezioni Unite, hanno fatto riferimento alla nozione del risparmio di spesa come mancata adozione di numerosi accorgimenti di natura cautelare, per la Thyssen quello è il profitto, però - attenzione - la Thyssen è intervenuta il 24 aprile 2014, quindi torniamo al problema di prevedibilità; prima della Thyssen la giurisprudenza aveva un atteggiamento diverso ed in particolare nel momento in cui si sarebbero realizzate queste condotte le Sezioni Unite (Fisia Italimpianti del 2008) individuavano il profitto nel beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale che deve determinare un incremento attuale della situazione patrimoniale del soggetto, quindi in sostanza la Fisia chiedeva un vantaggio economico positivo. Del resto stesso concetto - e vado a sintetizzare per non annoiarvi troppo, mi dispiace, sto forse cercando di sintetizzare - lo abbiamo in quella sentenza che riguarda questo processo, la Sezione Quarta 20 dicembre 2013, numero 3635, in cui sostanzialmente si dice: "Il profitto è il vantaggio economico positivo di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto e può



consistere anche in un risparmio di spesa da intendersi tuttavia in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione al mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile”, la conoscete meglio di me questa sentenza. Si è detto in sede di requisitoria: “Va be’, ma questo è superato, c’è la Gubert del 30 gennaio 2014”, le Sezioni Unite Gubert tornano al profitto come risparmio di spesa e tornano al profitto come risparmio di spesa in tema di reati tributari, risparmio di spesa come risparmio di imposta, infatti troveremo i reati fattispecie in tema di riciclaggio nella stessa dimensione operativa. Ora, sul punto occorre segnalare come la sentenza di questo procedimento - sono tutte sentenze un po’ coeve insomma nelle date, avrete notato - però si pone il problema dei reati tributari e dà una risposta che secondo me è particolarmente calzante ai fini della definizione del profitto, perché dice: “Attenzione, io qui sto lavorando sulla 231, ma se dovessimo lavorare sui reati tributari la situazione è diversa perché il mancato pagamento dell’imposta non è - leggo testualmente - un risparmio di spesa in quanto è inadempimento ad una obbligazione già esistente prima delle condotte, liquida, certa, esigibile, quantificata in termini nummari, quindi il profitto si realizza con il mancato pagamento del tributo, cioè l’imposta evasa costituisce un risparmio economico correlato alla sottrazione degli importi evasi ed alla loro destinazione fiscale di cui beneficia il reo conseguendo un vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato e come tale riconducibile alla nozione di profitto”, cioè cosa cambia? Nel reato fiscale io ho già l’obbligazione tributaria sorta, già certa, liquida ed esigibile, quindi è un accrescimento, cioè è un segno più, non è un risparmio di spesa, questo dice quella sentenza e a mio avviso per la verità mi pare particolarmente condivisibile, ma il fatto che sia condivisibile, signori della Corte, lo dimostra la circostanza che a tutt’oggi la giurisprudenza è alternante. Io ho provato un po’ a studiare insomma - come ogni tanto si prova a fare - e debbo dire che anche successivamente alla Thyssen, quindi successivamente al pronunciato negativo per questo processo, non c’è nulla da dire, io ho una Cassazione 22/09/2020, numero 29584, in cui si dice che il profitto come risparmio di spesa ed incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentato dal rispetto della norma cautelare. Quindi, vedete, non è un semplice risparmio di spesa, è un qualcosa in più, cioè se io in qualche modo non realizzo certi costi e laddove li avessi realizzati avrei avuto un rallentamento dell’attività produttiva, ergo il segno più sull’utile di esercizio, beh, allora si potrebbe parlare di profitto, ma altrimenti non si può parlare di profitto.

Allora, signori della Corte, io direi che da questo punto di vista il tema è la insufficiente base

legale, una giurisprudenza un po' ondivaga che in qualche modo pone dei problemi interpretativi per chi deve agire, abbiamo un concetto di prevedibilità europea che determina affidamento nel cittadino, mi sembra ci sia quanto basta per poter dire che nessuno può pretendere dal consociato una prevedibilità tale che persino l'organo che deve garantire l'esatta, uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale riesce a dare.

Detto questo, un piccolo accenno su quanto poi dirà anche successivamente l'Avvocato Loreto, cioè sul quantum, noi abbiamo delle consulenze, c'è la consulenza Lagro che voi avete agli atti, 241 milioni, ma quel che mi interessa è rilevare come all'esito dei procedimenti milanesi sono rientrati - almeno formalmente - nelle casse Ilva, non so quanto siano arrivati, sono al FUG, bloccato al FUG - a volte i meccanismi in qualche modo determinano - più di un miliardo e 300 o 400 milioni di euro derivanti dai sequestri che nel procedimento milanese in qualche modo è stato fatto. Allora io dico questo non per altro, dico questo per dire che sul punto questo miliardo e 400 mila euro ha un vincolo di destinazione normativa alle bonifiche - quindi a ciò che ci interessa nel caso di specie - e questo vincolo di destinazione normativa alle bonifiche è stato qualificato - per quel che può servire ovviamente - dalla decisione della Commissione Europea numero 1498 del 2018, del 21 dicembre 2017, non come aiuto di stato, ma come risarcimento, voce questa che ovviamente non può essere irrilevante nella misura e se e quando si andrà a determinare il tipo di condanna che in qualche modo deve essere assegnata, deve essere comminata, riterrete dover comminare all'Ilva.

Se avete ancora la forza dieci minuti, un ultimo punto e veramente abbiamo concluso, anche perché poi le richieste finali le farà il collega Loreto. L'ultimo punto che volevo sottoporre all'attenzione della Corte è un punto che mi deriva da un passaggio della requisitoria dell'Ufficio dell'Accusa, siamo alla requisitoria del 03 febbraio 2021, in quella requisitoria l'Ufficio di Accusa dice espressamente, leggo: "Ma se noi andiamo a guardare i capi di imputazione ce ne stanno una caterva di contravvenzioni in chiave ambientale, probabilmente l'insieme di queste contravvenzioni che hanno determinato le emissioni e quant'altro ha provocato il disastro". Allora, qui cosa si ipotizza? Si ipotizza una sorta di progressione criminosa, cioè se più violazioni ambientali hanno determinato il disastro ergo c'è il disastro. Allora bisogna anche interrogarci su come sul piano del diritto questo possa essere compatibile, a parte che le contravvenzioni ambientali sono prescritte, sempre per quello strano gioco della responsabilità 231 la prescrizione - non si sa perché - non vale pur essendo una concorrente in un reato, prima o poi la Corte Costituzionale spero che intervenga, per cui... ma al di là di questo - al di là di questo - che questa sia l'impostazione di accusa emerge anche dalla cronologia

delle imputazioni, cioè non ci dimentichiamo che queste imputazioni sulle contravvenzioni ambientali partivano dal 1995 fino al 2013, poi modificate dal 2009 al 2013, posto che la computabilità cronologica della rilevanza di quelle contravvenzioni ai fini 231 partivano dal 2009... al 2011, scusate, ho sbagliato. Allora si ipotizzano, secondo la stessa ipotesi d'accusa, stadi diversi di offesa di uno stesso bene giuridico. Fermi tutti, questa è una rapina! C'è minaccia più rapina? Non è così! Non è così! Ed allora da questo punto di vista occorre forse interrogarci sulla fattispecie del concorso apparente tra norme, perché se noi dovessimo ritenere i reati ambientali assorbiti nel reato di disastro mancherebbe ai fini del 231 il reato presupposto. Allora sul punto le Sezioni Unite anche qua ci hanno dato un altro insegnamento perché prevedono, seppur in una fattispecie sempre di responsabilità degli enti, che il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica. Attenzione, la fattispecie era nel senso che la Corte aveva escluso che a seguito del fallimento di una società e della sopravvenuta imputazione per la persona fisica del diritto di bancarotta societaria impropria, non è incluso nel catalogo dei reati cosiddetti presupposto si possa continuare a procedere nei confronti della persona giuridica per i reati di cui al falso in bilancio, 2621 e 622, cioè io la bancarotta la faccio tramite un falso in bilancio, si verifica quella che è definita condizione obiettiva di punibilità, ergo bancarotta. Però non è se viene meno la bancarotta poi ti incrimino come 231 per falso in bilancio. È un'operazione che non si può fare, quindi c'è un criterio di assorbimento nell'ambito dello stesso interesse giuridico tutelato.

Allora in realtà fattispecie di questo genere sono più di una perché tutte le evenienze di reato complesso, rapporti tra truffa ordinaria e frode fiscale, rapporti tra bancarotta e falso in bilancio, cioè la base argomentativa è individuata nell'Articolo 8 della Legge 231 che non consente la divaricazione tra il delitto contestato alla persona fisica e quello chiamato a fungere da presupposto da responsabilità amministrativa dell'ente. Allora, chiarito questo e quindi è un punto di partenza che l'insegnamento giurisprudenziale ci ha dato, dobbiamo capire come risolvere questo problema, allora sotto il profilo della specialità - sono onesto - non si può risolvere perché la specialità in quanto sé implica un rapporto, un'analisi degli elementi strutturali della fattispecie e quindi evidentemente la specialità qui non può in alcun modo soccorrere, sarebbe una interpretazione esegetica completamente sbagliata; però viene in rilievo il profilo della sussidiarietà che è rinvenibile quando un unico fatto concreto sia riconducibile ad una o più norme incriminatrici, cioè vi è quello o - meglio - vi è un concorso apparente di norme e ne è applicabile solo una delle due norme incriminatrici in base al rapporto di rango. Cosa è

il rapporto di rango? Cioè quella di rango minore cede il passo al rango maggiore ed allora il rapporto di rango viene individuato nella pena più elevata.

Allora è chiaro che questa è una costruzione dottrinale, questo è un dato di fatto, però io dico che il Codice prevede tantissime ipotesi di sussidiarietà espressa “Salvo quanto previsto dall’articolo tot”, “Salvo che il fatto è preveduto dalla legge come reato più grave”, quindi la quantità di questi requisiti di sussidiarietà espressa ci consentono di concludere che la stessa costituisce un criterio di sistema e se un criterio di sistema ha una portata generale che mi consente di andare ad individuare anche ipotesi di sussidiarietà tacita e secondo me è quel che accade nel caso di specie, cioè quando più norme incriminatrici alle quali sia riconducibile il fatto concreto si pongono in un rapporto di rango individuando due figure di reato di diversa gravità delle quali l’una offende un bene giuridico aggiuntivo, ovvero rappresenti uno stadio di offesa progressiva ulteriore, è ovvio che l’ordinamento non punisce due volte, determina un assorbimento. Allora il punto qual è? Capire se l’Articolo 434 ha un’anima ambientalista, perché il tema è devo individuare uno stesso bene giuridico, perché se non c’è lo stesso bene giuridico stiamo parlando del nulla, mi pare evidente. Allora, signori, io mi rifaccio alla giurisprudenza - come sempre - la giurisprudenza per anni ci ha detto che l’Articolo 434 tutela anche il bene ambientale, abbiamo una ultradecennale estensione ermeneutica dell’oggettività giuridica dell’Articolo 434 e ciò a prescindere e che comunque sarebbe calzante dalla rilevanza della plurioffensività che va a toccare il 434 - ambiente, salute e quant’altro - allora se così è, a me pare che si possa affermare che le ipotesi ambientali possano essere assorbite nel reato di disastro, completamente, quindi vengono meno quelli che sono i reati presupposti. Io qui vorrei anche richiamare in questa direzione una relazione dell’Ufficio del massimario che all’indomani delle riforme dei reati ambientali... la relazione è quella del 29 maggio 2015 in cui si dice - leggo testualmente - a pagina 8 di questa relazione: “Proprio la progressione quantitativa nella messa in pericolo o lesione dell’unico bene ambiente a condurre verso un assorbimento delle dichiarazioni formali allorché si registri una sovrapposizione delle fattispecie, potendosi ipotizzare invece il concorso di reati ogni qualvolta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento di disastro, salvo che non si imponga una diversa lettura plurioffensiva degli illeciti ambientali sottostanti. Quindi io credo che anche da questo punto di vista si possa immaginare un assorbimento giuridico tra le fattispecie.

Io qui mi fermo, lascio la parola... cedo la parola, una volta fui ripreso in un convegno, “Lascio la parola non si dice”, cedo la parola al collega Loreto che formulerà anche le

conclusioni formali. Per comodità di consultazione, se la Corte ritiene, do quel famoso comma 607.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato, la ringraziamo, però facciamo una breve pausa a questo punto. Quindi ci vediamo alle tre e quarto.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:37 e riprende alle ore 15:19.*

AVVOCATO A. LORETO - Presidente, l'Avvocato Garzone mi chiedeva se deve comunque... perché io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dipende da lei, lei pensa di occupare tutto il pomeriggio?

AVVOCATO A. LORETO - Penso di sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ed allora è inutile che viene l'Avvocato Garzone, a questo punto direttamente martedì.

AVVOCATO A. LORETO - Penso può venire direttamente martedì mattina. Perché io - ecco - una stima precisa sinceramente non sono in grado di farla, però credo di un po' di tempo avrò bisogno, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, penso che vista l'ora...

AVVOCATO A. LORETO - Guardi, non me la sento veramente, possono essere due, possono essere tre, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, allora potete avvisare l'Avvocato Garzone che per stasera non ce la facciamo, è inutile farlo venire per la seconda volta tra l'altro o la terza. Quindi direttamente martedì prossimo alle 09:30. Prego, a lei la parola.

AVVOCATO A. LORETO - Grazie.

#### **DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO ANGELO LORETO**

AVVOCATO A. LORETO - Un po' come il Professor Dinacci ha fatto prima, anch'io ritengo doveroso - anche per quella che è stata un po' l'evoluzione di questo procedimento - rappresentare alla Corte un po' una premessa di metodo. È ovvio che avete percepito come il nostro ruolo, come Ilva in Amministrazione in questo procedimento sia stato inevitabilmente un ruolo diverso da quello delle altre Difese, se non altro perché - un po' come vedevamo prima - un po' per effetto di quelli che sono i meccanismi dei fenomeni successivi in ambito societario previsti dal Decreto 231, non è previsto come fattore interruttivo... non sono previste le procedure fallimentari, ma - ancora più

singolare - non è previsto come fattore interruttivo il fenomeno dell'Amministrazione Straordinaria, poi le Sezioni Unite a cui faceva riferimento il Professore Dinacci, le cosiddette House Building UniLand che io peraltro avevo seguito a Bologna proprio per conto dell'UniLand e non contemplano... insomma lì l'organo nomofilattico ha dettato dei principi piuttosto chiari di continuità e non è previsto alcun fattore interruttivo specie rispetto ad un fenomeno normativo quale quello dell'Amministrazione Straordinaria che in qualche modo, fisiologicamente, presuppone una conflittualità tra chi gestiva prima e chi è chiamato a gestire dopo. Ecco, guardando un po' a tutte le Amministrazioni Straordinarie nel nostro paese, io sfiderei chiunque ad individuare una fattispecie in cui non ci sia stato quantomeno un contenzioso civile, in questo caso addirittura - com'è noto - è successo ben altro.

Allora, da questo punto di vista la scelta - per così dire - strategica del rito alternativo insomma era una scelta tutto sommato dettata dal fatto che in un altro contesto, quello milanese, l'Ilva era considerata addirittura persona offesa del reato di bancarotta, l'allora Commissario Bondi aveva dato mandato alla Professoressa Severino di rappresentare Ilva in quella sede e sul Foro di Milano - come noto - sono state intentate diverse azioni civili da parte della struttura commissariale nei confronti della precedente proprietà privata, azioni civili in gran parte basate, corroborate dalle consulenze del Dottore Lagro che abbiamo poi sentito in questa sede. Ora, la storia è nota, noi quando avevamo presentato quell'istanza di patteggiamento avevamo fatto una serie di considerazioni, anche con l'Ufficio di Procura, mi spiace non ci sia il Dottor Buccoliero, ma c'è il Dottor Graziano, alla fine loro due ed io siamo stati gli interlocutori principali nella vicenda e dopo mesi di discussione siamo arrivati più o meno a quell'approdo.

Ora, è chiaro che questa alterità tra chi gestiva prima e chi gestisce ora, peraltro una procedura concorsuale che ad oggi ha un passivo fallimentare accertato di oltre 3 miliardi, anche a seguito della transazione con il Comune di Taranto perché prima erano 7 miliardi e mancava la quantificazione dell'insinuazione del Ministero dell'Ambiente che probabilmente sarà quella che più di ogni altra farà ancora lievitare l'ammontare del passivo, allora il paradosso è che le eventuali sanzioni di questo procedimento penale andranno ad incidere sulle ragioni del ceto creditorio, ecco, il cortocircuito dell'ordinamento che non contempla dei rimedi, ma tanto noi quanto voi con la legge dobbiamo misurarci, quindi è questo un po' il punto di partenza di questa discussione.

Io insomma mi onoro di rappresentare l'Amministrazione Straordinaria e quindi in qualche modo quella che è un'appendice dello Stato italiano che in questa vicenda - anche in base alle costituzioni di Parte Civile ammesse, con il Ministero dell'Ambiente soprattutto - è il primo danneggiato ed in questa sede, non essendo stata - per le note

ragioni - accolta l'istanza di patteggiamento, poi torneremo su cosa aveva detto la Cassazione su quell'istanza, in questa sede noi siamo chiamati a difendere l'operato di chi in altre sedi è stato oggetto di azioni giudiziarie. Però, ecco, signori, mi rivolgo ai Giudici Popolari - anche perché mi rendo conto che non sono proprio meccanismi immediati - ed anche alle eccellenze della Corte, c'è un tema: noi rappresentiamo l'Amministrazione Straordinaria e dobbiamo in qualche modo rapportarci con quelli che sono i due giudicati delle vicende milanesi perché è un dovere difensivo, è un dovere deontologico in senso lato, ma è un dovere di sostanza in questo caso perché noi abbiamo due giudicati non incompatibili tra loro, anzi dei quali uno - quello sulla cosiddetta Legge Ossola - rappresenta sicuramente una vicenda più circoscritta, ma una vicenda più circoscritta di truffa aggravata ai danni dello Stato che descrive - e su questo ci soffermeremo adesso, un po' come aveva anticipato il Professor Dinacci - in maniera sicuramente assai puntuale la struttura del Gruppo Riva e questo è un tema.

La successiva sentenza, è mio dovere un po' come... insomma voi mi conoscete, la Dottoressa Misserini magari più di lei ha avuto occasione in altri procedimenti di confrontarci, sa bene che non sono solito nascondermi dietro un dito ed anzi affrontare le questioni per quelle che sono ed è sicuramente mio dovere rappresentare come - come del resto già un po' introduceva l'Avvocato Perrone - la sentenza di Milano si è pronunciata proprio sulle consulenze che sono entrate in questo procedimento, la materia è identica. Allora, ci sono state una serie di azioni civili, c'è stata una transazione con la precedente proprietà che ha comportato un esborso non indifferente - ed arriveremo anche a questo - da parte della precedente proprietà ed è mio dovere darne atto in questa sede, assolutamente, c'è stata una transazione che era quella depositata agli atti dall'Avvocato Annicchiarico nel fascicolo del patteggiamento e ci arriveremo, ci arriveremo, Presidente, ma soprattutto le due sentenze milanesi in qualche modo riconoscono quella che era la fisionomia, la struttura del Gruppo Riva. Quindi questo, come responsabile amministrativo da reato, è sicuramente il nostro punto di partenza. Così come dobbiamo riconoscere che nella seconda sentenza - come anche nella prima - determinati strumenti contrattuali, determinati istituti del diritto societario che il Commissario Bondi per primo aveva aggredito con azioni civili, ipotizzando una illiceità, l'abuso di direzione dei mezzi e di coordinamento - per esempio - il contratto di servizi, beh, sono tutte questioni su cui c'è stata transazione e la sentenza di Milano, la sentenza della Corte d'Appello con estensore il Dottor Piffer vi è stata depositata, sicuramente la conoscerete già meglio di me e quindi sicuramente lì ci sono delle affermazioni che in qualche modo hanno inquadrato la vicenda in una determinata prospettiva ed in una determinata dimensione di cui noi in questa sede dobbiamo necessariamente tener conto. Per cui

alcuni strumenti che dall'Amministrazione Straordinaria erano stati considerati illeciti - strumenti negoziali, istituti del diritto civile, strumenti contrattuali - hanno invece ricevuto una qualificazione in termini di legittimità da parte della Corte d'Appello di Milano. Poi, come ci diceva ieri giustamente l'Avvocato Perrone, in quella sentenza si dice: "Qui abbiamo due consulenze, due prospettive diverse, è diverso il metodo", peraltro in quella sede - invero - il Dottor Lagro non era il consulente tecnico di Ilva, erano state allegate - un po' come qui - le consulenze rese nelle azioni civili, Ilva aveva nominato un altro consulente tecnico di cui si parla in sentenza che è la Dottoressa Chiaruttini, la Corte d'Appello di Milano ha inquadrato questa differente metodologia e ha ritenuto che evidentemente, optando per l'una o per l'altra soluzione, si sarebbe di fatto sostituita all'imprenditore, la motivazione è nota.

Ora, quello che però a noi interessa dal nostro punto di vista in questa sede è sicuramente quello di dar conto come noi stiamo attuando come Amministrazione Straordinaria, peraltro, un piano ambientale che è un po' una versione addirittura ampliata, rafforzata e costantemente aggiornata - com'è fisiologico che sia - dell'AIA del 2012, quindi questo è un altro punto fermo. Allora, io ricordo quando fui sentito - sempre, Presidente, come nel mio costume, inquadrando le questioni in diritto e giocando a carte più scoperte possibili - dal Comitato di Sorveglianza del Ministero dello Sviluppo Economico sull'opportunità del patteggiamento, io dissi: "Ma, guardate, c'è il capo 1) che è quello che prevalentemente forma i risparmi di spesa che è speculare al piano ambientale", quindi è una valutazione che dobbiamo fare, dobbiamo farla anche nei termini per cui un piano ambientale come quello di Ilva è anche un po' nel progresso delle BAT, strumenti che ormai appartengono al linguaggio comune di questo processo. Quindi c'è un'evoluzione costante, ci sono nuove tecnologie sempre disponibili. L'ottica è quella del costante miglioramento - giustamente - nella prospettiva primaria della tutela dell'ambiente secondo quelli che sono stati i dicta della Corte Costituzionale otto anni fa. Allora, guardando un po' alla tutela dell'ambiente, è chiaro che sono sempre disponibili nuove tecnologie, migliori tecnologie ed arriveremo anche a questo.

Ora, in questa premessa, peraltro rappresentando uno Stato che in qualche modo aveva aggredito nelle sedi competenti la precedente proprietà privata, la scelta del patteggiamento era sembrata una scelta pressoché obbligata, oggi però anche in quell'istanza noi avevamo fatto delle premesse perché già in quell'istanza noi richiamavamo le sentenze Ossola, non c'era ancora la Cassazione, sarebbe arrivata di lì a qualche giorno, parliamo di novembre del 2016. Quella vicenda - e mi ricollego all'intervento del Professor Dinacci - per noi diventa dirimente, diventa dirimente perché se noi assumiamo già la sentenza di primo grado dalla pagina 41 alla pagina 55 della sentenza del Tribunale di Milano



viene dato conto di una istruttoria assolutamente penetrante, di una istruttoria assolutamente analitica su quello che era il funzionamento dell'allora Gruppo Riva e su quella che era la fisionomia, la conformazione societaria del Gruppo Riva. L'Avvocato Perrone ci ricordava di quanto puntuale fosse stato il lavoro del consulente tecnico della Procura, il Dottor Romanò, il consulente di Milano, poi senza nulla togliere assolutamente alla Procura di Taranto - e ci mancherebbe pure! - però sicuramente in quella sede, probabilmente anche per quella che era la fisionomia dell'imputazione e per quello che era l'oggetto del processo, è stato fatto un lavoro di approfondimento analitico di indagine e poi istruttorio in sede dibattimentale sicuramente molto più penetrante di quello che è stato svolto in questo processo, proprio come impostazione accusatoria e come ipotesi accusatoria. Sicuramente quell'Autorità Giudiziaria ha dedicato molta più attenzione ai profili di diritto societario ed infatti, guardando un po' quella che è quella vicenda - vi dicevo - da pagina 41 a pagina 55 della sentenza di primo grado vengono riportate un po' le varie testimonianze, quindi ci sono proprio i virgolettati della motivazione della sentenza dei soggetti che sono stati escussi in quella sede ed io credo che particolare rilievo assuma la deposizione dell'imputato Alberti. Chi era Alberti? Agostino Alberti era il CFO della Riva Fire, era il responsabile dell'amministrazione finanziaria della holding ed era membro del Consiglio di Amministrazione di Ilva - ecco il requisito della doppia identità soggettiva a cui faceva riferimento il Professor Dinacci - ed Alberti in quella sede racconta con un vaglio di assoluta credibilità intrinseca ed estrinseca da parte del Tribunale di Milano, racconta per dettaglio come funzionava la galassia finanziaria del mondo Riva. Allora questo è il nostro punto prima di partenza, perché - vedete - riflettendo insieme a voi su quella che è l'evoluzione tanto della scienza penalistica, quanto soprattutto - ecco l'insegnamento del Professor Sgubbi - dell'applicazione giurisprudenziale poi che è quella dirimente, perché se il penalista, soprattutto il sostanzialista si limita a fare il teorico finisce per essere un filosofo del diritto e non avere poi il riscontro in quello che è il diritto vivente. Allora, guardando soprattutto all'Articolo 5 ed al requisito dell'autonomia finanziaria a cui giustamente ha fatto riferimento prima Filippo Dinacci, guardando soprattutto anche a come l'Articolo 5 è stato letto in giurisprudenza soprattutto rispetto alle fattispecie che ci occupano in questa sede, alle fattispecie che caratterizzano questo processo, cioè la tutela dell'ambiente, i reati ambientali, gli infortuni sul lavoro, la tutela prepensionistica, quando soprattutto si devono raccordare i requisiti dell'interesse e vantaggio con questa così problematica nozione di risparmio di spesa. Ora, se noi guardiamo a quella che è l'elaborazione giurisprudenziale progressiva rispetto a queste nozioni, io vi inviterei a riflettere su un dato, ormai ci si dice che tanto l'interesse come

requisito finalistico dalla natura, dall'essenza eminentemente finalistica, la prospettiva del vantaggio economico, quanto il vantaggio in senso stretto come requisito ex post la ricaduta dell'illecito, devono necessariamente essere congruenti con la politica di impresa, devono essere espressione della politica di impresa. Vedete, per esempio mi era capitato qui sempre per Ilva di discutere in Corte d'Appello un procedimento - per la verità sicuramente più facile da inquadrare di questo, se non altro, come sempre giocando a carte scopertissime riguardava dei fatti post A.S. - cioè dove evidentemente c'era un sito in ipotesi d'accusa identificato come discarica abusiva che era sfuggito - tra virgolette - ai radar non solo della task force interna di Ilva per le bonifiche, ma anche della stessa ISPRA, della stessa ARPA, dei custodi giudiziari, c'erano queste vasche che erano state identificate come un'ipotesi di discarica abusiva interna. Ora, la Corte d'Appello invero ha assolto con formula piena gli imputati per non aver commesso il fatto proprio perché era un sito risalente e sulle ipotesi di omessa bonifica si diceva: "Ma è chiaro che l'Amministrazione Straordinaria che addirittura riceve dei fondi statali per bonificare, non ha certo interesse ad un risparmio di spesa peraltro infinitesimale rispetto agli importi del piano ambientale", ma è chiaro che è una fattispecie diversa da questa perché qui parliamo di fatti ante A.S., è questo l'aspetto più problematico sicuramente.

Però è anche vero che se il vantaggio e l'interesse devono essere espressione della politica di impresa, allora io davvero vi invito a leggere quelle pagine a cui ho fatto riferimento - così come sicuramente farete - ma come anche le pagine 32 e 36 della sentenza d'appello perché, guardate, le affermazioni dei vostri colleghi milanesi sul punto sono assolutamente consequenziali e dirimenti, cioè il ragionamento che si fa è questo: nella struttura del Gruppo Riva prevaleva comunque una forte logica padronale... attenzione, ripeto, ci sono state delle transazioni e c'è un altro giudicato che su certe dinamiche societarie ha detto delle cose molto chiare, quindi qui non si stanno dando giudizi di disvalore o di valore sull'ingerenza, sull'aspetto padronale, anche perché la statura imprenditoriale della precedente proprietà, soprattutto nel capo famiglia, era tale per cui verrebbe da dire - come un po' in tutti i grandi gruppi - se non se la poteva permettere lui una gestione così forte, chi avrebbe avuto l'autorevolezza per farlo? Ed allora, partendo da questo presupposto, quelle sentenze ci dicono in maniera piuttosto chiara che la holding Riva Fire aveva una struttura di holding cosiddetta "operativa", non era la semplice capogruppo finanziaria, non era la semplice capogruppo che si limitava a delineare le strategie finanziarie, si parla nella sentenza di primo grado di un'ingerenza gestionale tale da svilire l'autonomia di Ilva, cioè è questo il tema. Allora soprattutto il Giudice d'appello, soprattutto l'estensore, il Presidente Martino, si sofferma proprio

sulla distinzione tra impresa ed azienda, dice: “Nella galassia Riva l’impresa era la Riva Fire, la politica di impresa la dettava la controllante. La controllata era l’azienda, era ciò che produceva, era ciò che si occupava della produzione”. Ora, visto che vanno tanto di moda gli slang anglosassoni, diremmo le operation, la distinzione tra la finanza e quello che... no, ora anche con ArcelorMittal ci sentiamo COO, CFO, queste sigle che... ma la sostanza poi resta quella, Ilva produceva! Ilva produceva! Ma la politica di impresa era segnata dalla capogruppo.

Allora, guardate, quando la Procura di Milano non ha esercitato l’azione penale nei confronti di Ilva neppure formulando l’incolpazione a carico di Ilva, questo aveva suscitato veementi proteste da parte della Difesa della capogruppo perché - lo ricordiamo, andando un po’ più nello specifico - quella era una vicenda di truffa aggravata, cioè dove fondamentalmente in ipotesi di accusa passata al vaglio di tre gradi di giudizio era stata costituita una società, la Ilva S.A., elvetica, una intercompany, per dei passaggi mediati del prodotto dei tubi in modo da poter ricevere, per dinamiche finanziarie di gruppo da avere i requisiti per accedere alla contribuzione della legge cosiddetta Ossola, quindi un’ipotesi di truffa aggravata. Allora recuperando l’insegnamento delle Sezioni Unite, soprattutto le Sezioni Unite Thyssen, tutto sommato la Thyssen... ecco, qual è il postulato di diritto dal quale difficilmente si può prescindere? Dire che non esiste una nozione unitaria di profitto, come diceva prima Filippo Dinacci la nozione di profitto va riferita alle caratteristiche dell’illecito. Qual è illecito presupposto e che tipo di profitto genera? Allora, in quel caso quello forse uno dei reati nella parte speciale del sistema penale che, proprio per quella che è la sua fisionomia strutturale, la sua dimensione finalistica è più agevole da inquadrare sul piano della sua capacità a generare profitto, la truffa è profitto, cioè parliamo di un reato a concatenazione causale, progressiva, con una dimensione teleologica e finalistica chiara: la truffa. Quindi sicuramente lì era molto più facile di qui definire un profitto e quel profitto è addirittura passato dalle casse di Ilva. Allora di qui le doglianze della Difesa della controllante, la controllante dice: “Ma è tutto successo nella galassia Ilva. Viene costituita questa Ilva S.A., viene tutto costituito nella galassia della Ilva... nella dimensione operativa di Ilva. Cosa c’entra la controllante?” ed anzi ci sono anche dei passaggi piuttosto forti dell’atto di appello anche proprio di censura tanto della Procura della Repubblica quanto del Tribunale di Milano perché si dice: “Ma sì, tutto sommato Ilva è commissariata dal Governo ed è diventata intoccabile”, si legge anche questo nei motivi di gravame. La risposta soprattutto della Corte d’Appello sul punto è davvero serrata, è davvero consequenziale nella sua chiarezza, cioè il Giudice d’appello dice: “Per come è stato ricostruito il gruppo si capisce chiaramente...” e sentendo anche testimoni, anche

dirigenti come il Dottor Mura, il Dottor Bellicini, cioè è gente con cui ho poi avuto... alcuni di questi sono rimasti anche dopo nell'organigramma della società, quindi qui davvero dalla viva voce degli attori è stato raccontato come funzionava il Gruppo Ilva in fatto e come funzionava non solo nelle dinamiche finanziarie, ma anche proprio nelle politiche decisionali.

Allora torniamo un po' a quelli che sono gli arresti della Cassazione più recente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, l'interesse in una prospettiva ex ante, il vantaggio in una prospettiva ex post devono necessariamente essere espressione di una politica di impresa, qui la politica di impresa si incardinava esclusivamente in capo alla controllante, cioè mutatis mutandis, è un po' come se sul piano dell'imputazione della persona fisica Ilva fosse stato ritenuto soggetto incapace di intendere e di volere. La politica di impresa nella 231 ormai è l'equivalente dell'imputabilità nel sistema penale per le persone fisiche, ecco perché è stato ritenuto insussistente l'interesse ed il vantaggio a carico di Ilva, ecco perché si è parlato di vantaggio solo apparente, non solo per il dato pur quello dirimente dell'azzeramento a fine giornata dei saldi attivi in automatico dei conti correnti, ma perché a monte, quando si parlava - come in questo caso, come quando la Procura ha chiesto il sequestro - di approdo finale a questo ci si riferiva.

Guardate, sempre su quella vicenda, effettivamente cioè lì... addirittura, per essere ancora più chiaro, quindi viene creata una intercompany al solo scopo di generare questi passaggi finanziari ulteriori in modo da avere sul piano contabile i requisiti per accedere al beneficio della Legge Ossola. Quindi, tutto sommato, stiamo facendo riferimento a quella che è una società che diventa un semplice strumento, ecco l'essenza strumentale dell'azienda rispetto all'impresa. Questi sono i passaggi dirimenti di quelle motivazioni.

Ancora, la Corte d'Appello, tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello riflettono su un altro dato: nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato, mentre abbiamo una clausola di eterointegrazione normativa quale quella dell'Articolo 34 che disciplina l'applicazione delle norme del Codice di rito - ove compatibili - con il sistema del processo amministrativo a carico degli enti per la responsabilità amministrativa da reato, quale che sia poi la natura giuridica in senso stretto - è una questione teorica sicuramente interessante, ma che poco incide poi sulle varie soluzioni a cui si perviene - allo stesso modo una clausola generale di questo tipo per le norme di diritto sostanziale non esiste e quando si parla... il legislatore 231 scientemente, consapevolmente, come si evince dalla relazione ministeriale di accompagnamento non ha disciplinato il fenomeno del gruppo di persone e la giurisprudenza anche su questo - a cui faceva riferimento Filippo prima - ormai su questo si è piuttosto consolidata, cioè dell'unicità del profitto

infragrappo e sulla necessità affinché rispondano gli enti, affinché rispondano i vari enti, che ciascun ente abbia un interesse suo proprio. Allora se ciascun ente deve avere un interesse suo proprio, è chiaro che non stiamo applicando il paradigma della responsabilità concorsuale, perché - vedete - per le altre forme di manifestazione del reato, per il delitto tentato il legislatore 231 ha espressamente previsto la punibilità a titolo di tentativo, così non è stato per quanto riguarda il reato plurisoggettivo. L'Articolo 110 non è richiamato nel Decreto 231, né vi sono figure omologhe, quindi ciascun ente deve avere un interesse suo proprio. Allora la Corte d'Appello di Milano dice: "Proprio perché Ilva non può essere chiamata come concorrente della Riva Fire, un interesse suo proprio nella vicenda Ossola noi non lo ricaviamo" e, guardate, è un'affermazione forte rispetto ad un reato di truffa perché Ilva, anche con quella intercompany, acquisiva un vantaggio ulteriore sul mercato, anche in termini di concorrenzialità ed è ben descritto nelle sentenze a cui mi riporto e che sto richiamando. Quindi in una dimensione in cui il profitto era sicuramente più facile da costruire, ma anche un vantaggio latu sensu concorrenziale e patrimoniale, nonostante questo le censure rispetto alle argomentazioni difensive della Corte d'Appello di Milano soprattutto sono state dirimenti.

Guardate, io proprio così, incidentalmente, quando parliamo - ecco - della direzione e del coordinamento - ripeto, non voglio essere noioso, ma lo dico senza dare giudizi di valore e disvalore, di abuso perché l'azione civile si è conclusa con una transazione - è un dato, c'era una direzione, c'era un coordinamento molto penetrante che secondo quella ricostruzione non era solo un coordinamento, ma era un'ingerenza gestionale decisiva. Cioè leggiamo espressioni quali totale mancanza di autonomia, una holding operativa che interviene a sostegno della controllata mediante servizi centralizzati, ecco il contratto di tesoreria, ecco il contratto di servizi, leciti o illeciti che siano, il secondo giudicato alcuni di questi li ha espressamente qualificati come strumenti leciti, però è un dato, è un dato che la gestione... ecco, che Ilva era davvero il corpo, ma che la testa era da un'altra parte. Scusate l'espressione cruda, brutta e franca. Quindi a prescindere dai profili contrattualistici e, guardate, la Corte d'Appello di Milano trova conferma di queste argomentazioni - così come poi ripreso anche dalla Cassazione - anche proprio in quello che era il regolamento dell'organismo di vigilanza della Riva Fire, cioè guardando il regolamento della Riva Fire vediamo come si trattava davvero di una holding operativa dove anche proprio in termini di prevenzione 231 erano stati individuati i profili della sua operatività, quindi si qualifica davvero come una holding operativa che fa impresa e che fa impresa in maniera esclusiva.

Ci sono alcuni passi delle testimonianze del Ragionier Alberti rispetto soprattutto alla posizione

dell'Ingegnere Emilio Riva, cioè di quanto la direzione fosse centralizzata, di quanto fosse esclusiva - badate bene, signori Giudici - di quanto fosse assorbente, di quanto fosse totalizzante, cioè questo è il tema con cui ci confrontiamo, cioè l'autonomia funzionale... il Tribunale scrive espressamente che l'autonomia funzionale della satellite era svilita e pressoché inesistente di fronte all'ingerenza della capogruppo, soprattutto si parla di reati presupposti commessi - mai avverbio forse fu più significativo - attraverso le controllate. Quindi una dimensione davvero squisitamente, strettamente strumentale e - ripeto - con questo non si sta criminalizzando la gestione del gruppo, ma si sta descrivendo quello che era l'assetto del gruppo, perché poi un po' anche - e questo non è stato smentito - come è emerso anche dagli accertamenti della Price, per quanto i contratti di cash pooling, i contratti di tesoreria infragruppo sono sicuramente strumenti in sé per sé leciti intrinsecamente considerati, un uso così pronunciato rispetto soprattutto ad una società di quelle dimensioni come Ilva, ecco, soprattutto il saldo attivo che si azzerava a fine giornata per uno stabilimento a ciclo continuo fa riflettere, cioè l'urgenza di una spesa può maturare anche in un'ora notturna. Io, per esempio, sono sette anni che seguo il Gruppo e che seguo l'Amministrazione Straordinaria, non è infrequente l'essere contattati o di domenica o in nottata perché c'è bisogno di un supporto, figurarsi, se si arriva al legale figurarsi i servizi normali insomma, cioè un gigante di quelle dimensioni. Davvero questo dovrebbe far riflettere!

Ed allora, guardate, a pagina 50 soprattutto della sentenza di primo grado si dice: "A prescindere, c'è una direzione assorbente, ma soprattutto c'è un interesse unico - c'è un interesse unico - in capo alla capogruppo con indici di ingerenza inequivocabili, soprattutto questi indici di ingerenza da parte degli apicali della controllante nella gestione delle controllate", ecco il requisito di identità soggettiva a cui poi si accompagna un ulteriore requisito che - badate bene - è fondamentale, quello dell'ingerenza in concreto, quindi - leggo -: "L'interesse perseguito esclusivo sulla profittabilità dell'ente controllante". Perché? Ma perché l'ente controllante curava l'aspetto amministrativo e contabile delle società del gruppo e torniamo al discorso iniziale del Professor Dinacci e dell'Articolo 5, non avevano autonomia! Ma non la semplice autonomia finanziaria, non avevano l'autonomia strategica, non avevano l'autonomia nella politica di impresa. La politica di impresa la faceva esclusivamente la controllante, è questo un po' il tema.

*(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono)*

AVVOCATO A. LORETO - La controllante. Un po' impastato! Ecco, quindi i flussi che vengono intercettati quotidianamente e tanto, quindi, guardando alla tipologia del reato

quanto alla struttura del gruppo. Si legge ancora: “A fronte della presenza forte della proprietà che è unica, emerge l’assoluta fragilità dei contorni societari”, allora è un po’ questo il tema, io ricordo ancora la discussione del Dottor Graziano in udienza preliminare quando sottolineò il fatto che c’era l’amministratore di una società che era membro dell’ODV di un’altra, il Dottor De Iure. Beh, insomma, sono indici piuttosto inequivoci. Se non ricordo male era febbraio del 2015. Per cui è chiaro che la destinazione... ecco, si legge testualmente: “Certa la destinazione finale del profitto. L’interesse del gruppo era assorbito da quello della capogruppo”. Una coincidenza totale, assorbente, assoluta! Si parla di coincidenza assoluta! Ecco l’interesse programmatico, l’interesse dell’Articolo 5, cioè è un interesse che si concretizza nel concetto di attività di regista, altre espressioni che sto riportando un po’, si parla di ingerenza continua, soverchiante che svilisce l’autonomia - pagina 51 - della controllata, società meramente asservite al programma di arricchimento della holding. Ecco perché non è stata esercitata l’azione penale nei confronti di Ilva ed ecco perché nei tre gradi di giudizio la costruzione ha retto fino al vaglio della Cassazione, ma perché si basava su un’istruttoria che sicuramente... soprattutto la testimonianza dell’imputato Alberti - quindi come imputato riscontrato anche ovviamente, perché non ha gli stessi requisiti di un testimone - che addirittura l’amministratore finanziario della holding, quindi dalla sua viva voce è emerso tutto questo. Si parla di semplice transito dei flussi finanziari ed allora, guardate, torniamo alle nozioni di interesse e di vantaggio per come si stanno evolvendo perché sicuramente in una prima fase, soprattutto il vantaggio veniva inteso in una accezione più oggettiva, tant’è che si denunciava... prima giustamente il Professor Dinacci parlava di rimproverabilità, ma nelle prime interpretazioni della 231 sembrava più una responsabilità puramente oggettiva, Presidente, cioè - è chiaro - una responsabilità che in qualche modo automaticamente conseguiva al vantaggio, cioè anche magari per grossi gruppi mi era capitato, una volta per Eni per esempio in appello dove c’era stato un infortunio sul lavoro con un risparmio di spesa per una grata di 50 euro, allora con una sentenza che in maniera piuttosto severa diceva “Quale che sia l’entità non rileva rispetto alle dimensioni dell’ente”, ma è una nozione oggettiva, in termini proprio quasi di automatismo. Sul punto devo dire che la prassi si è piuttosto evoluta, ma - guardate - io credo che non sia un caso, perché questa evoluzione sta e cade con l’introduzione nel catalogo dei reati presupposto dei reati colposi - il dibattito con la Thyssen - nei reati ambientali, cioè quando si deve coniugare il concetto di interesse e di vantaggio non con fattispecie che hanno una componente intrinseca, profittabile, finalistica come la truffa, ma con fattispecie dove costruire la nozione di profitto rilevante è più complesso. Ecco

l'evoluzione, tanto del dibattito in letteratura con il precipitato che poi è sull'orientamento giurisprudenziale, sul cambio di orientamento progressivo e sempre in via di maggiore consolidamento. Cioè interesse e vantaggio, soprattutto il vantaggio si in chiave oggettiva, ma sempre congruente finalisticamente e si legge ontologicamente e teleologicamente con la politica di impresa. Ecco la politica di impresa come una sorta di capacità di intendere e di volere della società, cioè è un po' questo il ragionamento che viene seguito nelle sentenze, poi - ripeto - sarebbe troppo comodo per me, Presidente, citare alcuni precedenti che però riguardano - che so - il procedimento degli sporgenti che quando finisce a Lecce poi viene archiviato perché il Pubblico Ministero, per un'argomentazione che avevo in qualche modo introdotto io con una memoria difensiva, distinguendo tra il prima ed il dopo, dice: "Beh, è chiaro, questi ora devono risanare, quindi l'interesse non è più attuale, quando era un 260 del Testo Unico Ambientale l'ipotesi contestata e - dice - ormai quei reati invece sono prescritti", però c'è un prima e un dopo. Qui non c'è un prima e un dopo, c'è solo un prima! Un po' come il processo delle vasche di cui vi parlavo. Ora mi spiace che non ci sia il Dottor Buccoliero, è capitato che nel processo della Gravina Leucaspide, in un infortunio mortale, la Procura di Taranto non ha contestato la responsabilità 231 in alcuni casi, pur con reati da catalogo presupposto proprio perché io avevo presentato delle memorie difensive seguendo un po' questa impostazione ed effettivamente, evidentemente, la tesi era passata perché non c'era un interesse ed un vantaggio perché erano atti non congruenti con la politica di impresa. Questa non è una patente di immunità in assoluto, attenzione, perché in altri procedimenti ci sono alcuni omicidi colposi post A.S. dove Ilva 231 è coinvolta perché secondo l'ipotesi accusatoria... ecco, non tanto l'interesse perché non è l'interesse di una Amministrazione Straordinaria il profitto, ma il requisito del vantaggio da questo punto di vista è sicuramente molto più insidioso proprio nella sua natura oggettiva.

Ecco, in questo caso non si può neanche parlare di vantaggio perché oggi Ilva - oggi - in Amministrazione Straordinaria ha la sua autonomia, prova ne è - dice la sentenza di Milano ed anche l'Appello a pagina 31 - che non a caso quando interviene il commissariamento governativo... ecco, guardate, questo penso che sia un po' un passaggio dirimente perché è una specie di controfattuale nei fatti storici concreti, quando interviene il commissariamento governativo con il Dottor Bondi, il Dottor Bondi deve in qualche modo disciplinare i rapporti con la controllante perché deve creare l'amministrazione di Ilva, deve creare l'ufficio acquisti Ilva, l'ufficio commerciale di Ilva, soprattutto l'ufficio finanziario di Ilva, quello che ha i cordoni della Borsa dove si decidono le sorti della società. Quindi soprattutto a pagina 31



dell'Appello - ecco questa deduzione a contrario che è, a mio avviso, anche questa dirimente - i Giudici di Milano hanno riconosciuto come l'assenza di autonomia di Ilva fosse dimostrata in maniera inequivoca dalle condotte della gestione commissariale successiva che ha dovuto creare quelle strutture che sono coesenziali per la vita di una società e che Ilva prima non aveva. Ecco, anche proprio gli stessi contratti con la Riva Fire per i periodi transitori o l'assunzione, per esempio il Dottor Mura - che è una persona che ancora oggi lavora per ArcelorMittal - che viene assunto dal Dottor Bondi che era il responsabile del settore assicurativo, del settore finanziario, perché Ilva questa autonomia non l'aveva. Trovate tutti questi passaggi nelle sentenze che dimostrano davvero come Ilva, prima della scissione del gruppo, fosse un'azienda come dice la Corte d'Appello di Milano, ecco la natura giuridica in concreto di Riva Fire, quella di holding... la definizione è quella di holding operativa, cioè dice la Corte d'Appello a pagina 32: "Non è la holding che resta a guardare la gestione della controllata e prende atto dei risultati economici del gruppo in modo poi da pianificare o da adeguare quella gestione alla propria attività finanziaria", quello sarebbe stato un interesse di gruppo generico, allora lì sì che si poteva parlare di autonomia, qui invece c'è una holding che non persegue un interesse di gruppo generico, ma persegue un interesse suo proprio perché è l'unica capace ad avere un interesse suo proprio. Cioè questa una costruzione in cui io fermamente e tant'è che nell'istanza di patteggiamento, proprio un po' per natura difensiva, un po' per... si dava conto di come la scelta negoziale fosse una scelta comunque dettata da una serie di circostanze. Presidente, non ci nascondiamo dietro un dito, è chiaro, era anche un altro momento in cui si era reduci soprattutto da due questioni di costituzionalità, quindi c'era anche un po' un'esigenza strategica di un'azienda strategica per quindici decreti statali a proseguire la propria attività e quindi si trattava anche un po' di cercare di riconciliare gli assetti dei rapporti tra i poteri dello Stato insomma, visto il doppio cortocircuito che si era verificato, quindi il patteggiamento in quell'ottica voleva avere anche una valenza un po' simbolica. Ma è un argomento che noi all'epoca già avevamo introdotto con l'istanza perché era un argomento in cui credevamo assolutamente.

Sempre guardando l'Articolo 5, poi per la verità eravamo al 2016, oggi al 2021, in cinque anni - ripeto - soprattutto in materia di reati ambientali e di infortuni sul lavoro devo dire dal 2017/2018 - come sapete meglio di me - nella prassi soprattutto della Quarta Sezione della Cassazione si è andato consolidando questo orientamento, soprattutto il Presidente Blaiotta è uno dei suoi principali fautori che ha proprio sviluppato ed approfondito la natura intrinsecamente soggettiva dei criteri dell'interesse e del vantaggio, cioè una natura finalistica, una natura teleologica, una natura pregnante, soggettiva, non

puramente oggettivi come criteri di imputazione quasi automatici. Ed allora, se la Riva Fire effettivamente è l'ente, è l'unico fautore della politica del gruppo, questo - come diceva il Professor Dinacci - di fatto è stato riconosciuto anche dalla Procura, tanto nella richiesta di sequestro quanto soprattutto nella riformulazione dell'imputazione del capo doppia q, cioè dove di questo si dà conto chiaramente.

Ora, se una truffa che viene concepita esclusivamente nel mondo o - meglio - concepita in capo alla capogruppo, ma sviluppata e concretizzata fenomenologicamente esclusivamente nel mondo Ilva genera un profitto esclusivo o - meglio - prima ancora persegue un interesse esclusivo della capogruppo e ricade a vantaggio esclusivo della capogruppo, beh, credo che a maggior ragione questi argomenti diventino fondati se rapportati ad un risparmio di spesa pensato sugli omessi investimenti dove dalla richiesta stessa della Procura ben evinciamo che Ilva non aveva assolutamente l'autonomia finanziaria senza il supporto della capogruppo. Quindi riprendendo le Sezioni Unite Thyssen, guardando alla modellistica dell'illecito del reato presupposto, ciò che vale per una fattispecie di truffa ove tanto la dimensione a concatenazione eziologica progressiva del reato, quanto la sua dimensione teleologica e finalistica sicuramente giustificano in termini di profitto che è proprio connaturato il profitto nella truffa immanente alla fisionomia della fattispecie, beh, questo a maggior ragione può riguardare l'omissione - ove comprovata - di spese doverose, cioè se lì c'era un transito veloce - come dice testualmente la Corte d'Appello nel mondo Ilva - qui non c'è neppure quel requisito, cioè guardiamo la fenomenologia del fatto tipico dei reati presupposti che ci interessano, nella truffa c'era il transito veloce, qui non c'è neanche quello, qui dovevano arrivare le risorse dalla controllante che non sono arrivate. Questo è l'aspetto che secondo quei principi di diritto a me pare davvero solido. In quella fattispecie... leggo, dice: "Alla holding si addebita l'aver reso possibile che i propri apicali potessero delinquere nel suo interesse - nell'interesse della controllante - sfruttando come strumento Ilva, utilizzandola", ecco il senso del rimprovero 231. Se questo principio di diritto è riferibile ad una truffa dove addirittura il coinvolgimento materiale di Ilva è ancora più diretto, perché il transito avviene per le casse di Ilva, a maggior ragione, a fortiori vale per un omesso impegno di spesa da parte della controllante che avrebbe dovuto capitalizzare la controllata, perché quello è il rimprovero, non aver investito. Ecco l'esigibilità, non aveva autonomia finanziaria e quella decisione di non investire - ove comprovata - è stata presa a monte.

Quindi la fisionomia di una società come azienda - quindi azienda nel senso pregnante con cui la Corte d'Appello di Milano l'ha intesa - sta e cade con la sua mancanza di autonomia, quindi emerge sostanzialmente quasi una inattitudine... ecco, emerge anche - tolgo il quasi - l'incolpabilità di Ilva, la sua inattitudine ontologica ad essere soggetto

incolpabile ex 231 perché soggetto incapace, in assenza di una politica di impresa sua propria, di potere maturare un interesse ed un vantaggio. I parametri ascrittivi di cui all'Articolo 5 non sono configurabili in capo ad Ilva. Questo è il senso, Presidente! Io poi mi riporto, sicuramente avrete modo anche a tutte le risultanze istruttorie che sono compendiate in quelle pagine delle due sentenze che vi ho citato. Quindi questo per quanto riguarda l'argomento principale, posto che il reato presupposto, posto che l'illecito amministrativo da reato consta di tre componenti costitutive, la prima è proprio quella del parametro e del requisito ascrittivo.

Ecco, in via subordinata, Presidente, è chiaro che è doveroso proprio per la complessità del processo ed anche un po' nel rispetto di tutti quelli che sono stati i ruoli in questo processo, quindi di certo io non parlerò quanto hanno fatto colleghi che l'istruttoria sicuramente hanno seguito più ed in maniera molto molto più approfondita di quanto non abbiamo fatto noi che di fatto - come abbiamo detto - ci siamo trovati più da spettatori in una vicenda che riguardava una gestione precedente, però - guardate - ci sono alcuni aspetti su cui io davvero desidero confrontarmi con voi perché, vedete, il Professor Dinacci giustamente, anche quando ha fatto riferimento al reato associativo, credo che abbia sviluppato sostanzialmente un po' tutto quello che era in nostro animo sviluppare. Io giusto facevo una riflessione sul secondo giudicato milanese, sicuramente in quella sentenza ci sono alcune affermazioni di principio ed alcune proposizioni sulla gestione complessiva che con il paradigma del reato associativo previsto dall'Articolo 416, specie per il programma criminoso indeterminato, specie per i vincoli, l'affectio societatis, per quelli che sono i requisiti che voi conoscete molto meglio di me, beh, sicuramente ci sono dei riflessi ed è un tema con cui confrontarsi, cioè su come quella sentenza in qualche modo sulla prospettiva proprio ontologica del reato associativo possa incidere. Quindi questo da un lato, questo da un lato.

Ecco, Presidente, per quanto riguarda invece gli omicidi colposi, lì chiaramente anche per ragioni di prospettiva più generali nei due infortuni mortali le vittime sono già state risarcite, come risulta dagli atti, peraltro è stata una transazione autorizzata dal MISE proprio perché, trattandosi di fatti ante A.S., era necessaria - credo che abbiamo depositato anche quella, se non ricordo male - un'autorizzazione dal MISE proprio per evitare contestazioni di violazione della par condicio creditorum. Guardate, nel merito delle Difese, sicuramente anche un po' per quelli che sono i rapporti quasi quotidiani che... è chiaro che soprattutto le Difese dei nostri capogruppo, in particolar modo anche quello che è stato il contributo dell'Avvocato Sassi, dei consulenti tecnici che io ho un po' coordinato, ecco, io mi riporto un po' a quelle che sono le loro argomentazioni in cui davvero credo fermamente e vale anche qui il tema dell'interesse, vale anche qui,

perché poi - vedete - anche su quei reati, comprendo magari l'atteggiamento dell'Ufficio di Procura, sono ordini di grandezza diversi da quelli potenziali del capo qq), però evidentemente non è neanche stato quantificato l'eventuale profitto o... ecco, lì per usare questo neologismo che ogni tanto... però si legge nelle sentenze, il cosiddetto "sveltimento" - che è davvero brutto, però lo leggiamo - delle modalità operative, beh, quello forse astrattamente in ipotesi d'accusa potrebbe anche essere configurabile in fattispecie del genere, un po' la vicenda Zaccaria, il non aver sospeso prima - come in ipotesi d'accusa si sostiene - le lavorazioni, però - ecco - sempre nell'ottica di una controllata che non aveva autonomia. Quindi vale l'argomento di cui abbiamo parlato in precedenza. La vicenda Marsella forse probabilmente sul piano causale è ancora più complesso, per quanto sappiamo bene quanto il contributo della vittima come fattore interruttivo sia tematica sempre assai discussa. Ma sul punto, davvero, mi riporto un po' a quello che i colleghi fino ad ora hanno - devo dire in maniera assolutamente persuasiva - rappresentato, a mio modo di vedere, anche avendo proprio seguito la fase dell'elaborazione, delle consulenze tecniche e poi mi è sembrato doveroso lasciare a loro proprio per quello che era il loro coinvolgimento diretto.

Indubbiamente condivido pienamente le considerazioni del Professor Dinacci rispetto alle contravvenzioni, anche perché poi il paradosso altrimenti diventa circolare, perché la prova - com'era anche logico che fosse - si è concentrata sull'evento di disastro, si è concentrata sulla tipicità dei reati più gravi, il Dottor Buccoliero nella sua requisitoria diceva: "Molte di queste contravvenzioni si basano sulla base di verbali di ammissioni della stessa vecchia Ilva", beh, forse più in materia di contravvenzioni SPESAL perché... e comunque non può essere un discorso onnicomprensivo, perché pur trattandosi di illeciti contravvenzionali, questi vanno comunque provati, altrimenti si determina un cortocircuito dove allora delle due, se sussiste il reato maggiore questo diventa assorbente, se sussiste il reato maggiore, diversamente la contravvenzione va provata e sul punto mi pare che invece l'istruttoria sia un po' caduta in questo paradosso, quantomeno apparente.

Sempre - ecco - sul tema reato associativo, catalogo... ecco, invece c'è qualche riflessione che voglio fare con voi perché quando torniamo poi sull'attualità, vedete, Presidente e signori della Corte, il tema più generale dei reati presupposto è la ricaduta potenziale sul reato associativo nell'ipotesi in cui voi riteniate di non accedere alla tesi che io ho rappresentato ed in cui credo davvero fermamente, la sentenza... perché, vedete - ecco - anche lì, quando Filippo vi parlava delle oscillazioni in tema di profitto, noi abbiamo avuto anche la sentenza della Cassazione sul patteggiamento, perché con il Professor Sgubbi compianto avevamo presentato l'impugnazione perché a nostro avviso quella

sentenza, con il dovuto rispetto per la Corte d'Assise, ci mancherebbe, però davvero era condizionata da alcuni errori nell'interpretazione dell'Articolo 63 che la Cassazione ha riconosciuto come vizi di legittimità anche piuttosto marcati. Noi ci eravamo confrontati... io proprio con il Dottor Graziano ci eravamo confrontati sul fatto che quell'ordinanza non era abnorme, cioè noi ne eravamo perfettamente convinti, il ricorso era stato strategico perché ci sembravano talmente gravi le violazioni in diritto sostanziale e processuale sulla interpretazione dell'Articolo 63 che avevamo voluto in qualche modo stimolare una pronuncia della Cassazione, nella consapevolezza che però quell'ordinanza non rispondeva ai paradigmi dell'atto abnorme ed effettivamente la Cassazione aveva ravvisato tre vizi di legittimità, di questi due riguardavano la struttura dell'Articolo 63, il terzo la circostanza che nei criteri di commisurazione della pena fosse stato fatto espresso riferimento ai più gravi reati di avvelenamento e disastro che non erano reati catalogo 231. Ecco, poi chiaramente queste oscillazioni costanti! Poi non mi nascondo - come sempre - dietro un dito, leggiamo questa sentenza del 2019 in materia di reati tributari che cita espressamente quella di questo incidente cautelare definendola come superata, che dice invece che l'associazione può essere la sommatoria dei reati scopo, quindi insomma l'oscillazione è nota, però - ecco - proprio quando parliamo di oscillazioni c'è un secondo precedente che riguarda questo procedimento che è quello del patteggiamento, dove invece è stato detto che ai fini della commisurazione delle sanzioni 231 non possono essere presi in considerazione i reati non da catalogo. Peraltra estensore di quella sentenza è il Dottor D'Arcangelo che, insomma, oltre ad essere un vostro collega, è anche un Giudice piuttosto studioso, autore anche del trattato sulla 231, quindi è anche una fonte piuttosto autorevole.

Ma, guardate - ecco - proprio per scrupolo difensivo, viste queste oscillazioni anche sui reati presupposto e quindi sulla possibilità in qualche modo di riconsiderare l'associazione come dice questa sentenza a noi sfavorevole e che non per partigianeria, che io francamente non condivido perché a mio avviso in qualche modo - un po' come diceva Filippo - finisce per violare il canone della determinatezza, però la Cassazione sviluppa un ragionamento, dice: "È la forza espansiva del reato associativo che consente questa sommatoria", quindi è un argomento con cui è doveroso misurarsi.

Guardate, rispetto al tema del pericolo ed è un ragionamento un po' più complessivo che può riguardare anche alcune tematiche che sono state acquisite dalla Corte, vedete, anche quando ci sono state le ultime produzioni rispetto a documenti che provenivano da enti di controllo che voi avete acquisito nella loro dimensione oggettiva di documenti che riportavano dati, depurandoli degli aspetti valutativi e non avete ammesso le difese a prova contraria, quindi dati che magari riguardavano anche l'attualità, posto che anche

l'attualità sulle ricadute di quelle fattispecie di pericolo per voi sicuramente può rappresentare un parametro controfattuale assai rilevante. Non è certo mia intenzione abusare della vostra pazienza ed esorbitare, né tantomeno allargare il perimetro di cognizione di un processo che riguarda una imputazione che finisce al 2013, ci mancherebbe pure! Non voglio farvi il processo da solo alla gestione attuale! Però, guardate, Presidente, davvero, lo dico senza alcuna vis polemica, ma proprio come una rappresentazione oggettiva: ci sono alcune questioni che probabilmente meritano davvero di essere approfondite - come sicuramente voi farete - perché, guardate, quando si parla... voi avete acquisito quella sentenza... o - meglio - non avete acquisito, vi siete riservati di decidere sulla produzione ultima del TAR di Lecce, la sentenza recente che era stata depositata credo dal Codacons, dove si era opposta anche la Procura...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ricordo se l'abbiamo acquisita, mi sembra di sì però o ci siamo riservati, ora non ricordo.

AVVOCATO A. LORETO - Vi siete riservati. Ecco, Presidente, io a questo proposito, guardate - ripeto - proprio senza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era stata acquisita quella sentenza del TAR Lecce, l'ultima, del 2021.

AVVOCATO A. LORETO - Sì, perché proprio con il consenso della Corte, ne ho anche una copia per l'Ufficio di Procura, l'avevo anche mostrata ai colleghi che purtroppo non ci sono - ecco - ove voi decidiate poi di acquisirla definitivamente, io depositerei anche l'ordinanza che ha sospeso...

*(L'Avvocato Loreto produce alla Corte i documenti in oggetto)*

AVVOCATO A. LORETO - Do atto al microfono giustamente, come mi si diceva, perché vedete, Presidente, senza alcun tipo di... e con il dovuto rispetto per il TAR di Lecce, però mi pare che poi quando anche il Dottor Buccoliero diceva che questa sentenza sia giustamente anche da monito e faccia ordine anche per chi verrà, anche per chi di tutte le questioni aperte, beh, francamente quella decisione che voi avete acquisito - e mi ricollego invece all'oggetto del processo - è una decisione in cui insieme al gestore attuale l'Ilva in Amministrazione Straordinaria ed anche altri attori, ora si è aggiunto anche il Ministero dell'Ambiente, ma c'è anche Invitalia che ha investito nel nuovo assetto proprietario, cioè è noto, c'è una progressiva dismissione del gestore privato che era subentrato e c'è un ingresso di un gestore statale e fundamentalmente in quella vicenda l'Ilva aveva impugnato una nota di ARPA Puglia sulla base della quale si basava l'ordinanza del Sindaco di chiusura dell'area a caldo. Ora, vedete, ecco perché

poi i corsi ed i ricorsi e l'esigenza che questa Corte d'Assise faccia la doverosa chiarezza su anche quelli che sono gli aspetti di teoria del reato che riguardano questa vicenda, anche soprattutto - come dicevamo - applicandoli alla fattispecie, nell'ambito dell'attuale piano di monitoraggio e controllo previsto dal piano ambientale Ilva, quindi previsto dalle fonti normative che regolamentano l'attuale piano ambientale, è prevista la valutazione del rischio sanitario da parte di ARPA Puglia che annualmente viene aggiornata. Ora, si pone un problema, quello dei meccanismi dose-esposizione che ha riguardato un po' questo processo, sul tema del pericolo. Ora, la valutazione di danno sanitario di ARPA Puglia che - ripeto - è uno strumento che viene aggiornato periodicamente, è un documento che voi avete acquisito, io avevo rappresentato come alla base c'era un profluvio di dati molto consistente, è un documento che si inserisce nell'orditura complessiva di un piano di monitoraggio e controllo che vuole essere di supporto per l'adozione delle decisioni conseguenti; la valutazione del rischio è uno strumento che presenta dei margini di incertezza e di indeterminatezza intrinseci proprio perché si effettua anche con la tecnica delle analisi di rischio sito specifica, quindi non stiamo parlando di una legge di copertura con dei coefficienti di inferenza probabilistica certi, stiamo parlando di una valutazione più sommaria che è connotata anche da passaggi congetturali, da passaggi deduttivi, quindi stiamo parlando di un modello che è un modello di indagine che difficilmente possiamo definire come modello epistemologico nel senso più pieno del termine e che rispetto al tema del metro nomologico che deve guidare le vostre decisioni, beh, sicuramente è uno strumento che presenta dei deficit di determinatezza e di affidabilità tali da difficilmente poter assurgere a metro nomologico di un Giudice penale, per quelle che sono le caratteristiche che una legge di copertura in questa sede deve avere tanto nella causalità dei reati di evento, quanto nella causabilità dei reati di pericolo.

Ora, anche lì si pone il tema, le soglie di oggi sono molto più stringenti di quelle di nove anni fa, si pone il problema quindi di una mancanza di superamento di valori che sono valori assolutamente cautelativi, io ho visto che i colleghi hanno insistito molto nella loro prospettiva difensiva sul tema della esigibilità di un comportamento diverso rispetto ai limiti di legge, io ve la porrei però in una prospettiva ancora più avanzata, cioè quella del principio di offensività, stiamo parlando di soglie in questi meccanismi dose-esposizioni dove - per dirla come il Professor Gargani - la distanza tra già il superamento della soglia e la lesione del bene è siderale. Quelle soglie già rappresentano un bilanciamento orientato in una prospettiva assolutamente cautelativa, un bilanciamento degli interessi in gioco alla base di ogni attività in un contesto a rischio base lecito, ma consentito, perché se ci sono 15 leggi che definiscono quello

stabilimento di interesse strategico nazionale è pacifico che stiamo parlando di un qualcosa che non è intrinsecamente illecito. Allora questi valori soglia con il meccanismo dose-esposizione già contemperano un'esigenza di tutela. Quando è possibile ipotizzare profili di responsabilità pur nel rispetto dei valori? Quando si ha evidenza che quella regola, che quella soglia dettata a livello normativo sia di per sé stessa insufficiente. Evidenze di questo tipo - mi chiedo e vi chiedo - nella fattispecie di quella gestione di cui noi siamo chiamati a rispondere ve ne sono? Perché, guardate, poi corsi e ricorsi... quando in una valutazione di danno sanitario si dice che dopo una ottantina di pagine in cui si segnala il crollo verticale degli indici di mortalità - grazie a Dio! - il crollo verticale degli indici di mobilità, ma si conclude, dice "Ma non è ancora accettabile, pur con uno scenario ridotto perché si prefigura un rischio - tra virgolette - non accettabile di 6 su 10 alla meno 5 eventi per occasione/anno" beh, allora io credo che dobbiamo entrare un attimo in medias res poi, perché 6 su 10 alla meno 5 vuol dire 6 eventi ogni 10 mila anni, prima questione! Per arrivare... guardate, lo dico senza alcuna... mi scaldo perché anche da studioso della materia... ecco, ci fosse stato il Professor Sgubbi mi avrebbe tirato le crecchie perché poi ho mollato l'università, purtroppo insomma è sempre...

*(L'Avvocato Loreto si commuove)*

AVVOCATO A. LORETO - Scusate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamo qualche minuto di pausa.

AVVOCATO A. LORETO - Insomma il Professore era...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo so. Facciamo cinque minuti.

AVVOCATO A. LORETO - Scusate davvero!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non si preoccupi. Facciamo cinque minuti.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:32 e riprende alle ore 16:55.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, accomodatevi.

AVVOCATO A. LORETO - Scusate, eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, è perfettamente comprensibile, è dispiaciuto anche a noi, immagino a lei. Allora, possiamo proseguire, prego.

AVVOCATO A. LORETO - Sì, ecco, riprendendo, Presidente, dicevo, veramente senza nessuno spirito polemico e nella maniera più obiettiva e serena possibile, ci sono alcune questioni che vanno chiarite, poi sicuramente chi ha posizioni diverse dalla mia che



riguardavano proprio quella gestione meglio ha approfondito anche nel merito alcune tematiche, però - vede - quando uno strumento che è previsto dall'ordinamento come la valutazione di danno sanitario che insomma è una valutazione orientativa, indicativa, per la serie "C'è qualche criticità?", devi fare nell'ottica del principio di precauzione tutto quanto più possibile per contenere ulteriormente eventuali rischi che in una dimensione probabilistica - ripeto, stiamo parlando di 6 eventi ogni 10 mila anni, quindi auguriamo lunga vita al mondo - beh, che questo debba diventare l'epifenomeno di un allarme che poi spinge con il dovuto rispetto un Tribunale Amministrativo senza alcuna istruttoria sul punto ad adottare una decisione del genere... allora, come si arriva peraltro - ed arriviamo al dunque - al 6 occasioni per 10 alla meno 5 occasioni/anno? Torniamo al tema degli intervalli di confidenza, utilizzando il criterio del 90% e non quello del 95, perché con il criterio del 95 si sarebbe stati entro la soglia dell'1 su 10 alla meno 5 che è rischio di vita ordinaria che caratterizza normalmente... anzi, devo dire che ci sono alcune attività comuni come - per esempio - anche gli incidenti domestici o la circolazione stradale che hanno delle percentuali di rischio più alte, però sono attività a rischio base consentito. Cioè guardando ai numeri, nella circolazione stradale credo che si viaggi sugli 8 mila incidenti l'anno più o meno in media in Italia e si arriva - se non ricordo male - a 3,4 per 10 alla meno 4. Ecco, questi criteri che magari quando le soglie di tollerabilità rispetto anche alla compatibilità territoriale, qui lo stabilimento è vicino alla città, quindi quella soglia si alza ancora - ecco - però vanno letti con criterio, allora visto che questa è la sede in cui il Giudice fa il giusto governo degli strumenti conoscitivi delle leggi di copertura, la valutazione del rischio non è una legge di copertura, ma non è neanche l'epifenomeno che ti dice - e torniamo al tema dei valori soglia - quando il rispetto della norma non basta? Beh, per esempio, come quando in materia di amianto il legislatore tardava ad aggiornare o come fu nel processo di Porto Marghera per il cloruro di vinile, cioè quando ci sono indicatori chiari nella comunità scientifica che quei valori soglia non sono più attuali, allora sì il dato formale non basta più, ma quando la forma è sostanza, quando quel limite è un limite ispirato alla migliore scienza ed esperienza del momento, già in un'ottica cautelativa, insomma dire che quel rispetto non è sufficiente è davvero singolare ed è davvero apodittica come argomentazione, specie se poi... e questo sorprende, cioè un po' il ragionamento che si fa... guardiamo la dimensione qualitativa della sostanza, ma se una sostanza - tra virgolette - inquinante funziona secondo il meccanismo dose-esposizione, dalla dose quantitativa non si può prescindere. Ci sono sostanze intrinsecamente pericolose, a prescindere dalla dose e quello è un altro discorso. Allora, ecco il tema che io pongo alla vostra attenzione, non riguarda il perimetro temporale di queste imputazioni, ma noto

alcune analogie con il passato, allora - anche proprio per fare chiarezza - cioè in un processo penale quali sono gli strumenti conoscitivi e soprattutto come vanno utilizzati? Cioè se è vero - com'è vero - che voi siete davvero i custodi del metodo, cioè non è una frase fatta dire che il Giudice è il perito dei periti, il Giudice deve verificare il rigore del metodo. Allora io mi sono attenuto scrupolosamente alla vostra ordinanza, voi giustamente non avete ammesso prove contrarie anche per questioni fuori dal perimetro del capo d'imputazione, però per dovere di verità in quel procedimento davanti al TAR noi abbiamo investito tre esperti proprio su questa questione, tre dei massimi esperti italiani, ciascuno con competenze diverse, l'epidemiologo, l'igienista pubblico, il tossicologo e devo dire che hanno riscontrato le medesime criticità che dieci anni prima erano state riscontrate sulla metodologia adottata nell'incidente probatorio, tanto negli errori di calcolo, tanto negli errori di metodo, il tema dell'intervallo di confidenza. Allora cioè è davvero singolare questa ripetizione ciclica, allora forse è davvero il caso di fare chiarezza definitiva perché se la Comunità Scientifica va in una direzione, non si capisce perché quando si tratta - e lo dico proprio con la massima serenità, Presidente, davvero, senza alcuna polemica - di questo tema debbano valere dei criteri che è una metodologia ed una criteriologia diversa da quella che si usa normalmente, anche perché poi la cosa singolare - come vedrete anche dall'ordinanza del Consiglio di Stato - è che noi in maniera assolutamente obiettiva abbiamo impugnato questa nota ARPA e la risposta di ARPA è stata: "Noi siamo pubblici ufficiali, come vi siete permessi a mettere in discussione quello che abbiamo detto?", ma insomma... poi ai Giudici la parola! Penso di avere già detto abbastanza. Nel momento in cui c'è una censura... perché quando si ricorre ai criteri più ampi negli intervalli di confidenza? Quando si fanno indagini più superficiali, quando si ha meno tempo e si fa un'indagine approssimativa, non certo quando tu hai un'ipotesi causale determinata. Cioè se hai un'ipotesi causale determinata l'intervallo lo devi stringere, cioè è un dato assolutamente sedimentato nella Comunità Scientifica, è come dire: "Faccio una lastra..." poi qui ci sono anche altre questioni che i colleghi meglio di me hanno rilevato, insomma anche stante... poi - ripeto - il Professor Violante con cui noi prima anche come Amministrazione Straordinaria avevamo avuto rapporti, cioè sono soggetti che hanno una statura scientifica che tutto sommato certo non rappresentano un qualcosa che non sia conforme alla Comunità Scientifica, al patrimonio consolidato.

Anche la questione del Professor Biggeri che usa due metodi diversi in base al contesto, cioè sono argomenti di cui voi disponete già, però singolarmente quando la questione si ripropone con attori diversi, allora davvero ci si interroga su quello che sta succedendo ed è questo l'argomento che io offro alla vostra considerazione perché dal punto di vista

della metodologia e della criteriologia i nostri tre esperti hanno incontrato anche un po' quello studio ARES, ARPA, sullo scenario del 2015 che è stato acquisito. Cioè anche lì per arrivare a dire che ci sono queste soglie di 6-7 eventi, quindi non l'1 su 10 alla meno 5 dell'accettabilità. Che vuole dire "accettabile"? Non vuol dire che senza di quello non si può andare avanti, vuol dire che si considera e si studiano dei rimedi. Quando per arrivare a quel risultato si deve usare un intervallo di confidenza più alto è un po' come dire una lastra, il problema ai polmoni, una lastra ed una risonanza magnetica, insomma c'è differenza tra i due strumenti, magari faccio la lastra perché è più rapida per una prima indagine, ma se io ho il sospetto su una possibile fonte causale - beh - restringo e faccio l'indagine più mirata possibile per capire cosa succede ed anche l'intervallo di confidenza - tanto ormai lo avete sviscerato meglio di me - comunque uno studio epidemiologico e comunque tutti i criteri di rischio assessment hanno una componente intrinseca di indeterminatezza che difficilmente ne possono fare il metro nomologico esclusivo in un giudizio penale, va corroborato sicuramente con altri indici, è questo un po' il tema. Ecco, questo - guardate - per quanto riguarda il tema delle soglie, dell'effetto, anche proprio per quella che è la definizione che l'EPA stessa dà di questi strumenti di indagine.

Vedete, poi venendo anche ad un'altra tematica, cioè giusto proprio per fare chiarezza, anche - ripeto - nell'ipotesi in cui non doveste accedere alla testi che noi vi abbiamo presentato in via principale, anche rispetto all'eventuale quantificazione di costi, noi in questo processo - io ho anche assistito - e lo dico anche qui proprio senza alcun dato polemico, ma proprio constatando i fatti, ecco, il contributo reso dal custode giudiziario, ora, anche in altri procedimenti per forza di cose l'Amministrazione Straordinaria ha interagito con il custode giudiziario, quando abbiamo sentito il Professor Onofrio, il Professor Onofrio - il nostro consulente - rispetto anche a quell'appendice AE e soprattutto al tema... questo proprio per dovere di verità anche più generale, cioè rispetto a quegli interventi dell'AIA 2011, a quella tematica dove il Professor Consonni aveva riscontrato effettivamente degli interventi, cioè devo dire che anche noi, anche in base a quello che materialmente è stato riscontrato sugli impianti, quegli interventi sono stati riscontrati, allora una certa approssimazione, una certa... anche ricordo, per esempio, l'udienza del 05 dicembre quando le udienze consecutive quando - per venire al tema dell'attendibilità delle stime sui costi - si era toccato il tema del rifacimento dell'Altoforno 1, il custode un giorno aveva parlato di una spesa effettuata dai commissari straordinari riconoscendo quello che era stato fatto e si era toccato il tema della quantificazione in circa 200 milioni che poi erano diventati 300 milioni, poi erano diventati 500 milioni, a seconda delle udienze che... anche nell'interlocuzione polemica

con i colleghi che magari rappresentavano la precedente gestione privata. Ora, io depositerei anche... guardate, questo è un tema che offro alla vostra valutazione, l'ho già dato al Pubblico Ministero, il gestore in attuazione del report trimestrale di attuazione del piano ambientale ci ha mandato l'appendice aggiornata con i costi senza IVA sostenuti ad oggi e con lo stato di attuazione delle prescrizioni del piano ambientale, mi rendo conto che siamo in discussione, ma è un documento che si è formato proprio l'altro giorno, è un po' l'aggiornamento di quelli che già avevo depositato insomma.

*(L'Avvocato produce alla Corte la documentazione di cui sopra)*

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, ad onor del vero, il rifacimento dell'Altoforno 1 in quanto a prescrizioni strettamente ambientali è costato... ora, lì c'è la tabella più aggiornata, ma le prescrizioni in area AFO quotavano complessivamente circa 50 milioni sui tre altoforni, l'AFO 1 ha avuto il revamping totale e quindi era circa la metà e poi il rifacimento della struttura refrattaria che non è oggetto del piano ambientale, è una spesa a parte, era venuto a costare - documentazione che vi avevo depositato - circa 120 milioni di euro, quindi da 150 a 500 c'è una bella differenza ed è una spesa effettiva e la ripartenza di quell'altoforno l'ha certificata il custode giudiziario stesso, com'era giusto che fosse insomma nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi, ecco, sul carattere approssimativo di quelle stime, senza presunzione di essere depositari di verità, ma le stime che vi deposito io sono stime che constano di ordini e di costi effettivamente sostenuti, cioè ragioniamo già in una prospettiva ex post. Per esempio, qualche chiarimento ulteriore - ecco - anche prima, quando pensando al rapporto tra precauzione e diritto penale, per le vostre valutazioni proprio sull'attendibilità delle fonti di prova - ripeto, senza alcuna polemica - ma anche da quel ricorso, cioè il fatto che il custode comunque dalle parti costituite, la presenza della Regione Puglia in ragione del ruolo e soprattutto in ragione di altri ricorsi presentati al TAR Lazio, dove la Regione Puglia è parte attiva, questi credo che siano degli spunti di riflessione che poi voi valuterete, visto il rapporto organico con una Parte Civile del processo. Così come considerazioni analoghe, tornando ai periti, una cosa che francamente ha imbarazzato parecchio quando in sede di insinuazione al passivo fallimentare a Milano, la Regione Puglia ha allegato questo aggiornamento dello studio epidemiologico fatto in questo processo effettuato dal Dottor Forastiere ed è una questione che voi avete valutato, ora lì si prova ad arrivare ad una transazione con la Regione Puglia, ove non ci si arrivi il vostro collega di Milano - la Dottoressa Pascale - posto che la Regione ha chiesto di ammettere i periti per la formazione della prova, di nominare come periti gli stessi periti

dell'incidente probatorio, mi chiedo se il Dottor Forastiere con quale cappello dovrà partecipare, se come perito del Giudice o come perito della Parte Civile. Insomma sono situazioni che rimetto alla vostra valutazione, cioè non è necessario neanche che... che però denotano comunque alla fine una qualche riserva anche sull'applicazione di criteri di scienza che invece dovrebbero preservare la loro integrità, la loro obiettività ed il loro rigore nel metodo. Ecco, per esempio, un'altra questione che mi sembra doveroso sottoporre alla vostra attenzione - beh, questo il Dottor Graziano lo conosce molto bene - è la sentenza con cui il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, la Seconda Sezione, l'altro giorno - le motivazioni sono del 03 marzo - nel solco della richiesta di assoluzione presentata dalla Procura, ha assolto il Dottor Gnudi ed il direttore pro tempore Cola per il periodo di gestione commissariale 2013/2014 escludendo... 2013 Bondi era, lì era stata dichiarata la prescrizione, invece sul 2014... dove si era posto un tema riguardo l'attuazione delle prescrizioni del piano ambientale in scadenza al 2015, cioè dove l'ISPRA, i Vigili del Fuoco, gli organi competenti avevano attestato l'avvenuta attuazione delle prescrizioni e dove invece c'era questa valutazione del custode giudiziario basata su un'interpretazione della normativa sostenuta anche con una certa pervicacia che, soprattutto a pagina 15 della sentenza, il vostro collega estensore ha smontato e ha ricondotto un po' nel solco della normalità - ecco - anche per la vostra valutazione, visto che è il periodo immediatamente successivo a quello dei capi di imputazione, c'è un'assoluzione con formula piena prima che il Dottor Gnudi diventasse amministratore straordinario. Cioè l'indice di valutazioni che francamente non trovano conforto, non trovano riscontro nelle valutazioni di altri enti di controllo e di altri enti pubblici specie l'ISPRA che è competente *ratione materiae*. Peraltro, come voi avete visto dalla documentazione copiosa che vi ho depositato, lo stabilimento è oggetto di visite trimestrali dell'ISPRA con il supporto di ARPA Puglia, allora anche lì... cioè nei verbali comunque emerge l'attuazione progressiva del piano ambientale. Quando abbiamo sentito qui il testimone Nocioni ci ha parlato di queste campagne vento selettive molto severe, insomma il capo degli ispettori dell'ISPRA ha definito lo stabilimento un sorvegliato speciale, allora quella stessa ARPA che non riscontra criticità nelle visite ispettive che non riscontra e che attesta il progresso del piano, poi formula delle ipotesi che - ecco - se non decodificate nella loro esatta dimensione frequentistica potrebbero apparire allarmanti, quando in realtà non lo sono e sono assolutamente fisiologiche. Perché poi - veda, Presidente - venendo proprio... ecco, per esempio stesso discorso sulla consulenza per quanto riguarda la perizia chimica, cioè allora anche lì io ricordo un confronto proprio con il Dottor Graziano sul tema delle diossine, quel procedimento poi archiviato in applicazione della vecchia esimente, cioè

dove puntualmente ci siamo ritrovati il problema del fingerprint, non sto a dilungarmi, però se a distanza di nove anni poi su certe tematiche cambiano gli attori ed il problema si ripropone, forse davvero è il caso di fare chiarezza, perché se in letteratura c'è un'indicazione univoca su una determinata metodologia e su una determinata criteriologia, poi davvero ci si deve richiedere perché debba valere un universo, un microcosmo ad hoc, poi davvero si generano dei cortocircuiti per esempio, ma non per divagare - chiudo subito e ritorno sulle imputazioni - ma, per dire, i giornali li leggete anche voi, cioè il Ministero dell'Ambiente che si costituisce e definisce ideologica la sentenza del TAR di Lecce. Sono davvero dei cortocircuiti! Cioè una sentenza che... poi vedrete l'ordinanza del Consiglio di Stato che ha degradato il tutto a due episodi dove non ci sono stati superamenti, c'era un problema di mala gestio nella pratica operativa per il magazzino per quanto riguarda quegli episodi di superamento giornaliero - ecco - l'unico superamento, quello dell'agosto 2019 al Camino E312, un problema di inosservanza di pratiche operative. Poi l'altro, addirittura una questione su cui ARPA Puglia dice: "No, le emissioni odorigene vengono dalla raffineria", la stessa ARPA Puglia, insomma da lì... cioè su questi due episodi, il terzo quello a cui i Pubblici Ministeri avevano fatto riferimento nella requisitoria, la copertura del parco OMO che è in corso, che è attualmente in corso, anche lì c'era stata un errore nella filmatura del parco, cioè si sbaglia, può capitare, è un evento isolato. Certo, non dovrebbe succedere e tant'è che penso la Procura come quando nel 2017 aveva contestato la violazione ai tre dirigenti quando anche allora, prima della copertura, c'era stato un errore nella filmatura, un mancato approvvigionamento, un errore nelle pratiche operative. Ma infatti il Consiglio di Stato l'ha degradato tutto sommato ad un tema, dice: "Guardate - cioè leggerete l'ordinanza - qui stiamo parlando di tre episodi, uno è fuori perimetro dell'ordinanza ed è un errore in una pratica operativa, un altro è un errore in una pratica operativa, un altro addirittura di incerta causalità" e lo stesso TAR di Lecce che quattro anni prima, quando la Regione Puglia con il custode direttore di dipartimento aveva impugnato il piano ambientale si era dichiarato incompetente, nella stessa composizione fisica quasi, però - per carità - non... si dichiara incompetente e manda gli atti al TAR Lazio. Questo è il quadro che ritenevo doveroso rappresentarvi, ma giusto per l'acquisizione di quella sentenza - ecco - per riportare le cose nella loro dimensione reale, poi è chiaro che dobbiamo anche guardare i parametri che devono governare un processo penale e soprattutto il metro nomologico, cioè in altro procedimento ci siamo sentiti dire che un altoforno non era sicuro perché non garantiva un rateo di rischio di un evento ogni 10 alla meno 7 occasioni anno, cioè un evento ogni 10 milioni di anni. Stiamo augurando lunga vita all'Altoforno 2! Il 2023 è a fine campagna. Cioè vi ho

rappresentato un po' una situazione anche di imbarazzo istituzionale che poi si incontra e che voi valuterete secondo quelli che sono i canoni del giudizio penale, perché poi questa è la sede proprio per il rigore della prova scientifica che occorre davvero inquadrare.

Giusto un altro luogo comune nelle relazioni del custode, quando ci si sente dire che un impianto ha 70 anni, se un impianto ha avuto un revamping completo - come per esempio l'AFO 1 - quello non ha 70 anni, cioè se è stato rifatto nella parte strutturale quell'impianto è del 2015 e muore il 2030. Poi, per carità, è chiaro che tutto si può migliorare, il piano ambientale guardate anche gli indici di spesa di quanto ad oggi e soprattutto di quanto ancora si andrà a spendere per il perfezionamento, per esempio si è quasi in dirittura d'arrivo con le prescrizioni che prevedono i filtri a tessuto per le cokerie, la Batteria 9 va già col filtro a tessuto, a maggio si stanno perfezionando gli ultimi lavori per le altre batterie, il Camino E312 entro il 31 dicembre avrà i suoi filtri, cioè sono 24 mesi di tempi di installazione, per carità, sicuramente nell'esecuzione si sono adottati... in quel report che vi ho depositato trovate sicuramente però un quadro molto più completo, molto più compiuto, ma gli indici di spesa sono evidenti.

Ora, veniamo al tema della transazione, giusto proprio in modo da poter chiudere il mio intervento: è chiaro che le prospettive poi mutano costantemente, anche il nuovo assetto, insomma voglio dire anche per i piani che sono stati presentati, l'OMS che indica al 2050 l'obiettivo della decarbonizzazione, sono obiettivi, sicuramente a Taranto ci si arriverà molto prima perché dal 2037 probabilmente si anticipa ancora proprio perché nel momento in cui... io l'ho vissuto con il procedimento dell'AFO 2, ciò che non era possibile qualche anno fa in termini di automazione diventa possibile perché la scienza progredisce, specie quando ci sono dei giganti di questo tipo in campo dove davvero si dispone delle migliori tecnologie. Ora, il tema della transazione perché - vedete - quello è un tema che ai fini del profitto sicuramente ha un peso nella misura in cui quando noi discutevamo con la Procura del patteggiamento i lavori ambientali dovevano essere effettuati con il prestito ponte dello Stato, perché dal reticolato normativo Ilva di cui voi disponete evidentemente era stato previsto a fine 2015 - poi implementato nel 2016 - un prestito ponte di 800 milioni vincolati esclusivamente per i lavori di attuazione del piano ambientale, si era posto un problema però rispetto alla procedura di infrazione in tema di aiuti di Stato, perché effettivamente intervenendo sullo stabilimento andavi non solo a risolvere una problematica ambientale, ma anche a potenziare un'attività produttiva con fondi statali, per esempio la copertura parchi. Ecco, la copertura parchi, nell'ottica dell'aiuto di Stato non stai solo risolvendo un problema ambientale, stai dotando di un magazzino l'azienda che quindi potrebbe fare

provvista di materia prima quando costa di meno per utilizzarla poi in altri momenti, quindi è indubbiamente un vantaggio, non è solo un presidio ambientale, è un efficientamento anche del sistema produttivo complessivo con ricadute patrimoniali. Il discorso è cambiato quando... è anche nota la vicenda milanese, in un procedimento a carico del Gruppo Riva relativo a reati tributari era stato disposto il sequestro di oltre un miliardo e 200 milioni di euro, questi fondi erano custoditi in un trust del Jersey, quindi per ovvie ragioni di diritto internazionale e tra paesi non comunicanti era problematico accedere a quei fondi; con la transazione la vecchia proprietà ha rinunciato a tutte le proprie pretese, a tutte le proprie azioni di opposizione tanto al commissariamento governativo quanto alla procedura... dall'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria - invero tutte rigettate in via cautelare - ed i commissari hanno rinunciato alle loro azioni civili. Difficilmente quelle somme sarebbero rientrate, questa transazione ha reso possibile questo. Soprattutto, come noto, in uno dei decreti "salva Ilva" cosiddetti, soprattutto il Decreto 1 del 2015, poi convertito con la Legge 20 e con le successive modificazioni, era stata introdotta questa disciplina speciale per cui i fondi sequestrati nei procedimenti a carico del Gruppo Riva potevano essere trasferiti all'Amministrazione Straordinaria su istanza dell'Autorità Giudiziaria ed era effettivamente quello che era successo, cioè a Milano avevano concesso il dissequestro di quei fondi a condizione che fossero destinati alle opere di ristoro ambientale su Taranto. Questa era l'orditura di quel decreto. Effettivamente la transazione ha reso possibile il rientro di questi capitali, l'Autorità Giudiziaria di Milano ne ha disposto il dissequestro, di questi fondi una quota parte è stata destinata alla gestione corrente dell'Amministrazione Straordinaria, mentre - come risulta dagli atti che aveva depositato l'Avvocato Annicchiarico per la Riva Forni prima del patteggiamento, poi confluiti in questo fascicolo - un miliardo e 80 milioni sono stati dissequestrati dall'autorità milanese ed allocati al FUG presso un fondo vincolato. Il FUG ha emesso un prestito obbligazionario - sempre in applicazione degli Articoli 1 e 3 con successive modificazioni del Decreto 1 - per l'Amministrazione Straordinaria che viene investita dal legislatore del compito... ecco, altro paradosso, l'incolpato di questo processo che ha il munus pubblico di effettuare gli interventi di bonifica. Ora, guardate la particolarità: nel corso del tempo, con il quadro modificato e con l'affitto di ramo d'azienda, quindi con il superamento della prospettiva del risanamento e della vendita successiva, ma della locazione di ramo d'azienda immediato, l'attuazione del piano ambientale è onere esclusivo del gestore per quanto riguarda gli interventi impiantistici, quei fondi sono vincolati - come dal testo di legge si evince chiaramente - esclusivamente alle bonifiche, quindi lo stato italiano ha dedicato quei fondi esclusivamente alle bonifiche del sito di



Taranto, il meccanismo... si va fino alla concorrenza di un miliardo e 80 milioni, l'Amministrazione Straordinaria gestisce questi fondi curando intanto le attuazioni delle prescrizioni del piano ambientale che non riguardano lo stabilimento, le cosiddette "aree escluse", quindi per un principio abbastanza elementare del diritto ambientale parto dalla pretesa fonte inquinante - da vedere, questo procedimento ci dirà se ed in che termini lo è stata - ma a prescindere in chiave precauzionale a raggiera ci si espande, cioè si eliminano le criticità. Invero, ci sono alcune prescrizioni del piano ambientale che voi leggete, ve le cito così a campione, la prescrizione UP4 che riguarda l'ex Cava 2 Mari, la prescrizione UP7 l'area ex Fintecna di Taranto, sono tutte criticità dell'Italsider. Pubblica queste, che di fatto... la Gravina Leucaspide che è oggetto di un altro procedimento, altro procedimento ancora le collinette dei Tamburi. Allora, queste non sono voci del piano ambientale, ma sono aree che ricadono all'esterno del perimetro e sono nel controllo di Ilva e quindi Ilva provvede alla bonifica di quelle aree; per l'estensione ad altre aree nei comuni interessati che sono quindi i comuni di Taranto, di Statte, di Crispiano, di Montemesola, di Massafra - i comuni interessati nell'area circostante - è previsto un meccanismo per cui il Ministero dell'Ambiente con ISPRA - quindi una commissione speciale - individua le altre aree, quindi il meccanismo è quello. A me sembra che questo meccanismo integri comunque il tema del risarcimento del danno in forma specifica. Ora, perché? Perché oltre alla presenza del Ministero dell'Ambiente, qui rispetto al tema più generale dell'Articolo 19 e quindi rispetto al tema più generale dell'Articolo 19 della responsabilità amministrativa da reato è noto come non viene confiscata quella quota di profitto che può essere restituita al danneggiato. Qui è chiaro che il primo danneggiato l'ambiente, il Ministero dell'Ambiente è costituito Parte Civile, quindi è lo Stato, lo Stato che ha già fatto una scelta normativa chiara, cioè quella di dire: "Risanziamo l'ambiente circostante lo stabilimento", quindi non abbiamo il passaggio canonico della 231 che prevede il sequestro preventivo ex Articolo 53 e poi la non confisca di ciò che può essere restituito al danneggiato, qui la restituzione allo Stato da parte della precedente proprietà privata è già avvenuta e quella restituzione è stata allocata al FUG ed è gestita di fatto dal FUG, quindi Ilva è di fatto il braccio operativo del FUG e sono fondi che hanno un vincolo esclusivo. Ecco il paradigma del risarcimento del danno ambientale in forma specifica, un vincolo di bonifica esclusivo. Sono in corso chiaramente i primi... ci sono alcune prescrizioni - che so - la messa in sicurezza del sito ex Cava Cementir che è già terminato, ce ne sono alcune che sicuramente richiederanno molto più tempo negli anni, cioè dove già la spesa per le indagini ambientali è... per esempio l'area della gravina Leucaspide, cioè si tratta di fare delle indagini ambientali molto accurate, molto

sofisticate, cioè addirittura difficili da realizzare per la stabilità di questi manufatti, di questi terrapieni da riporto prospicienti la gravina.

Quindi questo è un tema che, Presidente, trattandosi peraltro di una fonte del diritto - ho già dato al Dottor Graziano - io depositerei alla vostra attenzione la decisione della Commissione dell'Unione Europea che peraltro è nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed effettivamente in quella sede l'organo competente - la Commissione - aveva qualificato espressamente, archiviando la procedura per l'infrazione per gli aiuti di Stato, aveva qualificato come risarcimento quello della vecchia proprietà nella transazione con lo Stato dicendo "Non integra il paradigma degli aiuti di Stato. Non è lo Stato che sta provvedendo, sono fondi privati", questo è il ragionamento che ha fatto la Commissione Europea.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

*(L'Avvocato Loreto produce alla Corte i documenti in oggetto)*

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, quando poi si pensa - nell'ipotesi in cui voi non accediate alla nostra richiesta principale - al percorso di evoluzione dell'ente che addirittura individuato dal legislatore nelle sue strutture apicali ed attuali e nella sua diramazione operativa attuale come il soggetto competente proprio alla risoluzione di quelle problematiche che evidentemente quindi vengono accettate dallo Stato come ristoro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, chiaramente rimettendo poi alla vostra valutazione tutto, no, perché il Dottor Graziano diceva: "Ma quei fondi alla fine che...", ah, beh, vengono impiegati attualmente, cioè ci sono alcune prescrizioni del piano ambientale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho capito, "Quei fondi vengono..."?

AVVOCATO A. LORETO - Vengono impiegati attualmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, vengono impiegati.

AVVOCATO A. LORETO - Sì, proprio perché sono lì, ci sono queste erogazioni da parte del FUG a titolo di prestito obbligazionario, per esempio c'è la prescrizione che riguardava la... trovate lì il report sicuramente più preciso, ce ne sono alcune di questi siti più prossimi allo stabilimento che già sono state attuate, quindi è una disponibilità che dovrà essere esaurita fino a concorrenza man mano che l'organo competente presso il Ministero individuerà altre aree da sottoporre ad interventi di ambientalizzazione. Ecco, invero, guardate, anche riprendendo un po' quella consulenza che la Professoressa Zanetti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato, è abbastanza complicata la questione.

---

AVVOCATO A. LORETO - È un unicum, Presidente, è un microsistema, è un microsistema, un po' come quell'altra norma per cui ciò che viene confiscato... per esempio in questo fondo, proprio in forza di quella previsione, tornando alla Legge Ossola, lì erano stati confiscati alla Riva Fire 90 milioni, quelli sono in questo fondo, quindi tutto ciò che viene confiscato viene allocato in questo fondo che è destinato alla bonifica del sito di Taranto e solo alla bonifica del sito di Taranto, a differenza della formulazione originaria che parlava di interventi di decontaminazione del piano ambientale, perché il ragionamento era: "Se invece intervieni sullo stabilimento produci un vantaggio e questo sarebbe un aiuto di Stato".

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, abbiamo compreso, però di questo fondo in concreto non abbiamo nessuna notizia insomma delle disponibilità, delle somme che sono residue, della loro utilizzazione, del fatto che siano effettivamente...

AVVOCATO A. LORETO - Il meccanismo prevede un obbligo di rendicontazione al Fondo Unico Giustizia, quindi c'è una vigilanza pubblica sull'utilizzo di questi fondi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO A. LORETO - Potrei anche produrre, eventualmente, documentazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, comunque dal punto di vista giuridico abbiamo compreso la sua tesi, poi al di là del...

AVVOCATO A. LORETO - Sì, cioè il dato normativo è quel fondo ha un vincolo, non può essere utilizzato liberamente ed è nella disponibilità al solo scopo di eseguire quegli interventi ambientali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, è chiaro.

AVVOCATO A. LORETO - Non può essere assolutamente utilizzato diversamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO A. LORETO - Guardi, Presidente, proprio in chiusura, norme che si sovrappongono, scelte legislative - mi rendo conto - sicuramente particolari proprio per quella che è la complessità del fenomeno. Guardate, giusto anche qualche puntualizzazione, ma proprio per onore di verità, cioè - ecco - tornando al discorso delle stime, quando sentivo l'altro giorno l'Avvocato Voza che faceva riferimento anche a quella diatriba tra l'Ingegnere Fruttuoso, il Pubblico Ministero, il custode sulla Batteria 11, su quelle previsioni, ora - ad onore del vero - leggete da quella documentazione che vi ho depositato, come già risultava dal precedente deposito peraltro, la Batteria 11 è stata fermata un anno fa, quindi non va al 2023, è stata fermata un anno fa, effettivamente la stessa AIA del 2012 sulla Batteria 11 prevedeva come unico intervento il sistema della regolazione della pressione dei forni per un impegno di spesa - credo - di circa 100 mila euro, a differenza delle altre batterie dove tra rifacimenti e... vedrete,

sono tra le voci di spesa più ingenti sicuramente, poi i filtri che addirittura lì siamo nell'ordine delle... credo che sull'area batterie e cokerie siamo a circa 300 milioni a di spesa, quindi sono altri ordini di grandezza. Effettivamente anche dai dati del monitoraggio che vi ho depositato la Batteria 11 - come faceva notare l'Avvocato Vozza - non arriva al 2023, si è fermata l'anno scorso, però ha marciato per circa otto anni con buone prestazioni ambientali, senza che siano stati riscontrati assolutamente problemi di sorta. Quindi - ecco - questo quando prima parlavo di certe valutazioni magari a volte un po' assertive, magari sganciate dalla realtà che abbiamo registrato in alcune occasioni da parte del custode giudiziario, beh, questa forse è una di quelle perché è vero che quella batteria non è stata rasa al suolo, ha funzionato correttamente per circa otto anni. Un po' come il tema della copertura dei nastri trasportatori, ora è sì vero che è stata concessa... anche lì, cioè la diatriba su una proroga a luglio 2021, però è stato coperto il 95% dei nastri trasportatori, quelli più vicini alla città sono tutti coperti. La proroga riguardava soprattutto uno un po' più complesso che collegava il quarto sporgente allo stabilimento o, per esempio, a marzo dove il nastro trasportatore della torre di smistamento dell'AFO 4 non è stato coperto, è stato fermato l'AFO 4, adesso a giorni viene terminata la copertura del nastro e riparte l'impianto. Cioè proprio per inquadrare correttamente, ripeto, dal prospetto lo leggete in maniera sicuramente molto più precisa di quello che io così adesso a volo d'uccello sto riassumendo, ma erano queste insomma le considerazioni che intendevo offrire alla vostra attenzione.

Proprio avviandomi alle conclusioni, io davvero con convinzione chiediamo che insomma Ilva sia dichiarata estranea all'incolpazione ascritta, alle tre incolpazioni ascritte proprio per difetto dei requisiti dell'interesse e del vantaggio; in via subordinata, in base a quelle che saranno le vostre determinazioni... ecco, guardate, proprio giusto due considerazioni sul tema della quantificazione del profitto, è in base a quello che vi ho detto fino ad ora e ricollegandomi a quello che diceva prima il Professor Dinacci perché, guardate, quando noi con il Dottor Buccoliero e con il Dottor Graziano per mesi ci siamo confrontati sulla tematica del patteggiamento proprio per inquadrare giuridicamente nella maniera più ortodossa e compiuta la questione, noi avevamo analizzato la sentenza dell'incidente cautelare di questo processo - ovviamente - si partiva da lì, cioè era una sentenza che diceva "Qui non ci può essere profitto" applicando - devo dire - in maniera abbastanza rigorosa, ma anche - tra virgolette - spinta, ad onor del vero, i parametri della Fisia Impianti, della sentenza delle Sezioni Unite del 2008 perché si diceva il nesso di pertinenzialità deve essere stringente sul piano causale e quindi il profitto deve essere collegato ad un ricavo introitato, il risparmio di spesa - la questione è nota - deve essere inteso come costo da scomputare rispetto ad un ricavo introitato. Ora, questo

orientamento - come dicevamo - apertis verbis molte sentenze lo hanno ritenuto superato, la sentenza Thyssen che effettivamente anche quella - come diceva Dinacci - poi alla fine fa riferimento ad un risparmio di spesa, probabilmente però - sia consentito - anche quella è una sentenza non del tutto coerente con alcuni postulati di diritto che contempla perché quella sentenza dice “Dobbiamo guardare sempre - come dicevamo prima - al modello di illecito del reato presupposto” ed allora è chiaro che il modello di illecito altro - come dicevamo prima - è l’omesso versamento di un’imposta, è chiaro che quello è tutto profitto, è pacifico, ma - e qui il ragionamento che avevamo fatto con l’Ufficio di Procura - prescindiamo dai ricavi, perché la società è peraltro in perdita, non guardiamo solo al profilo di bilancio, ma guardiamo alla sostanza del bilancio, non al profilo strettamente contabile, il vecchio criterio dell’utile netto superato, allora ecco la consulenza del Dottor Lagro, quelle tre paginette nella stima che erano un po’ la sintesi dei nostri ragionamenti, guardiamo ove gli investimenti fossero stati effettuati è chiaro che non sono investimenti che si effettuano oggi per domani, ma se non altro proprio per la materiale necessità dei tempi di realizzazione degli interventi, quindi sicuramente giudizio controfattuale, ove fossero effettuati, quanto tempo ci si metterebbe? Un piano industriale di quel tipo, un piano di intervento, noi per ragioni negoziali avevamo fatto riferimento all’arco temporale della 231, dall’associazione, quindi avevamo considerato quattro anni, un piano di quel genere per essere seriamente fattibile effettivamente varia dai 4 ai 5 anni, avendo le risorse ovviamente ed il ragionamento che si era fatto è: “Nel momento in cui io investo in un impianto che è mio e lo potenzio, non mi sto privando di tutte quelle risorse, non c’è uno spostamento patrimoniale negativo per me, il mio impianto vale di più se ci investo, aumento l’attivo”. Allora ecco il ragionamento che avevamo fatto: guardiamo agli ammortamenti, non come artificio contabile per riproporre in maniera surrettizia il criterio dell’utile netto, perché lo sganciamo dal ricavo, ma guardiamo proprio a quanto vale lo stabilimento e a quanto mi privo, di quante risorse mi privo perché è chiaro che... mi rendo conto, ecco, il ragionamento che fa la Thyssen era un ragionamento che in linea teorica poteva... poi in quel caso invece si prendeva la quota che si doveva investire sullo stabilimento di Torino e si dice: “Beh, hanno deciso di investirlo a Terni e non a Torino e quindi prendo il lordo intero”. Come sempre, Presidente, a carte scopertissime, ma il ragionamento... le conoscete meglio di me le sentenze, però - ecco - questo era il ragionamento che avevamo fatto, guardando proprio alla peculiarità della fattispecie. Se io investo su un impianto che è mio non è equiparabile all’omesso versamento di un’imposta che è tutto costo, quindi l’abbiamo sganciato dal ricavo introitato, era una soluzione su cui ci siamo... ecco, era una soluzione sulla quale... e soprattutto, tornando al discorso dell’appendice A, la nostra

stima di 2 miliardi e 100, di 2 miliardi e 2 circa è una stima che riguarda l'intero piano ambientale, ecco, lì credo che la sentenza di questo incidente cautelare non possa considerarsi superata, non si può considerare l'intero piano ambientale, ma quello che riguarda l'area a caldo. Allora nella relazione della Professoressa Zanetti, voi avete visto lì in maniera sintetica, erano riepilogati i costi che riguardavano l'area a caldo e si arrivava circa a 1 miliardo 328 o 327 milioni, insomma una cifra che è meglio indicata nella relazione che già avevo depositato e che è la cifra che riguarda... e devo dire che da ordini e da spesa effettiva che voi vedete adesso essere già piuttosto lievitata, anche perché si sta arrivando proprio in questi giorni alle voci di spesa principali perché, terminati i lavori di installazione dei filtri a tessuto, è chiaro che quelli sono i costi maggiori, quindi si sta arrivando proprio in questi giorni... anche rispetto al report dello scorso trimestre vedete che c'è un delta di spesa a carico del gestore che è significativo perché sono gli interventi più impegnativi, perché sono sicuramente gli interventi... ecco, vede, per esempio "totale interventi 1327" perché ci sono nelle varie voci che aveva definito la Professoressa Zanetti piano A interventi di bonifica, fonti di inquinamento presenti sul suolo e nel sottosuolo. Io ho quasi terminato, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ce la fa in cinque minuti, altrimenti dobbiamo consentire lo scarico del...

AVVOCATO A. LORETO - Sì, va benissimo. Quindi fondamentalmente - ecco - mi pare che per le riserve che ho espresso prima sull'attendibilità dei criteri di computo del custode e per... ecco, anche qui un controfattuale nei fatti abbiamo, cioè per una spesa che è effettiva su quelle prescrizioni che non sono prescrizioni che Ilva si è data da sola, ma che derivano proprio da quell'AIA che di fatto si sostanzia in gran parte sulle prescrizioni del gruppo a cui i custodi stessi avevano preso parte e ci sono anche soprattutto gli enti di controllo, l'ISPRA su tutti, quindi sono costi effettivi, sono costi veri e quindi c'è una riprova controfattuale sull'effettività della spesa, quindi ai fini della quantificazione io credo che la tabella riassuntiva come indice guidato... poi, guardate, le discordanze, al di là di quell'errore di calcolo della fonte ministeriale giustamente fatto rilevare in un'udienza in una delle tabelle dall'Avvocato Lojacono, può capitare, era il report del Ministero dell'Ambiente, c'era un errore. È chiaro che poi gli indici variano perché, visto il carattere così impegnativo degli interventi e visto il tempo necessario, c'è una variazione di costi ed io per esempio ricordo quando avevo preparato l'istanza di patteggiamento sulle stime del 2013 c'era già un delta di quasi 200 milioni di euro, tant'è che chiesi all'Ufficio AIA: "Scusate, come è possibile?", dice: "Eh, guardi, il tempo passa, cioè l'inflazione si sente anche qui". Poi - ripeto - ci sono sempre... avete tutti i verbali, io vi ho depositato tutto, cioè vedete come ci sono le

migliori energie a lavoro e come c'è un working progress, cioè nel senso che interviene una tecnologia, per esempio i filtri di ultimissima generazione che sono ancora più performanti - tant'è vero che come vedete i valori consentiti con quei filtri scendono ancora proprio perché più performanti - ma costano ancora di più, quindi è chiaro che la dinamica dei costi non è una dinamica suscettibile di essere proprio ipostatizzata in un momento, ma tende sostanzialmente ad incrementare in maniera fisiologica.

*(Il Presidente interviene fuori microfono)*

AVVOCATO A. LORETO - Sì, Presidente, non credo di avere altro da aggiungere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non la vogliamo limitare assolutamente, quindi magari possiamo terminare con il verbale manoscritto.

AVVOCATO A. LORETO - Sì, va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Interrompiamo dieci minuti.

AVVOCATO A. LORETO - Dieci minuti, sì, anche perché ne ho per dieci minuti al massimo.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17:51 e riprende alle ore 18:04.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, Presidente, la pausa - e me ne scuso - è stata provvidenziale perché poi ho visto, vi avevo anche depositato quei due pareri del Consiglio di Stato senza spiegarvi, perché lì cosa è successo?

*(Il Presidente interviene fuori microfono)*

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, quei pareri. Perché, cosa è successo? Quando vi dicevo... scusate il balzo logico, ma nella foga mi era sfuggito. Fondamentalmente, quando la Regione aveva impugnato il piano ambientale, due Parti Civili di questo procedimento - Peacelink e Codacons - avevano perso il termine ed avevano fatto il ricorso straordinario, di fatto riproponendo le stesse doglianze e con il ricorso straordinario al capo di Stato c'è il parere vincolante del Consiglio di Stato che aveva fatto istruttoria ed aveva dato quel giudizio di adeguatezza del piano ambientale, quindi questo un po' in estrema sintesi il senso.

*(Il Presidente interviene fuori microfono)*

AVVOCATO A. LORETO - Sì, sì, sì, quindi di fatto un po' anticipatorio rispetto a quello che sarà poi l'oggetto, anche se risale a qualche... però a fronte di un'istruttoria, a differenza del TAR di Lecce che di fatto non ha fatto istruttoria, questo era un po' il senso della produzione, ecco.

Ecco, quindi vi dicevo, in via subordinata rispetto alla richiesta principale, giusto due parole rispetto alla richiesta di Procura, è chiaro che anche un po' per il tenore di quella che è stata la requisitoria del Dottor Buccoliero soprattutto rispetto alla richiesta della sostituzione della sanzione interdittiva con il commissariamento è chiaro che insomma ha fatto piacere da parte nostra prendere atto di come anche l'Ufficio di Procura abbia riconosciuto l'efficacia della gestione commissariale, quindi è il senso proprio della richiesta ex Articolo 15 nel senso della ultrattività dell'ente che era anche un po' quello che avevamo proposto noi nell'istanza di patteggiamento, è una richiesta che in qualche modo va a confermare un po' il riconoscimento di tutta la documentazione che io ho depositato e che è già nella vostra disponibilità. Quanto alla quantificazione del profitto - giusto per chiudere - nell'ipotesi in cui riteniate di dover individuare un profitto a carico di Ilva, è chiaro che ci siamo confrontati in questo pomeriggio anche con... credo che alla fine poi tutto giochi su quella che è la natura della confisca, è una sanzione - questo è pacifico - però è una sanzione peculiare definita proteiforme in letteratura proprio per questa sua... è obbligatoria per il Giudice ove ravvisa il profitto, il Giudice deve quantificarla, non ha il modello classico dei limiti edittali e quindi sicuramente è problematica, specie con questa giurisprudenza oscillante. Credo che, tutto sommato, la partita - ripeto - ove non accediate all'ipotesi principale che per noi resta, anche sul piano del diritto, la più... non perché è più conveniente, ma la più solida e la più convincente - almeno nella nostra prospettiva - è chiaro che la natura della confisca sia essa sanzionatoria, afflittiva o come in un primo momento appariva più ripristinatoria, quindi sottrarre dal patrimonio, sottrarre dal circuito il vantaggio illecito che deriva per l'ente, allora è chiaro che in questo caso anche qui Ilva ove vi fosse stato quel vantaggio già non ne dispone più o seppure in forma peculiare, ma non a titolo proprio, ma quale braccio operativo dello Stato, il ritorno di cui vi parlavo secondo quel meccanismo complicato che meglio è disciplinato dall'Articolo 1 e dall'Articolo 3 del D.L. 1/2015 con tutte le successive modificazioni, come braccio operativo per l'esecuzione... no, ecco, Presidente, per la verità quello era... c'è anche quest'altro che, se volete, per vostra comodità di lettura, anche se poi fa rinvio ai decreti ulteriori, giusto come traccia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

*(L'Avvocato Loreto produce la documentazione di cui sopra)*

---



AVVOCATO A. LORETO - L'Articolo 1, poi c'è anche l'Articolo 3, cioè lì c'è la traccia delle altre norme per questo meccanismo complicato di prestito obbligazionario, però - ecco - rivenendo alla dimensione più sostanziale del diritto penale, è chiaro, cioè la prospettiva è affittiva per la serie risparmio di spesa, un po' il ragionamento della Corte d'Appello di Torino "Quelle risorse le hai destinate diversamente, quello è un vantaggio economico", cioè già l'aver disposto di quelle risorse oppure funzione ripristinatoria, qual è il vantaggio vero che ne è scaturito dall'ente? Credo, un po' per le produzioni documentali e per quello che ci siamo detti nel corso di questa discussione, di poter rimettere alla vostra valutazione la quantificazione di un eventuale profitto secondo i principi di diritto che abbiamo illustrato. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi chiedo scusa se ho sforato un pochino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono problemi. Su questa documentazione che ha prodotto l'Avvocato Loreto?

P.M. R. GRAZIANO - Non ci sono opposizioni da parte del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono opposizioni, va bene, ed allora ne disponiamo l'acquisizione. Ci vediamo martedì alle 09:30.

